



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



n

C. Escher-Kess don. 1886.

36.337.

Der
Stadtbibliothek in Zürich
g e s c h e n k t

von

Herrn Casp. Escher-Kess

1886.





Severitas amittit assiduitate auctoritatem.
Senec.

C. Eschen-Hess
don. 1886.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE NOVISSIMA

IN QUATTRO TOMI RIDOTTA

Di nuovo corretta ed accresciuta

COI COMMENTI

DEL VOLTAIRE

CONFUTAZIONE,

*Ed altri Opuscoli interessanti di varj Autori
sopra la medesima materia.*



TOMO PRIMO.



BASSANO MDCCCLXXXIX.



A SPESE REMONDINI DI VENEZIA.

Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

*In rebus quibuscumque difficilioribus non
expectandum, ut quis simul & seriatim
& metat, sed preparatione opus est
ut per gradus maturescant. BACON.*



A CHI LEGGÈ.

LE reiterate Edizioni, che si sono fatte del celebre trattato de' Delitti, e delle Pene, ed il rapido loro spaccio, mi hanno persuaso a riprodurlo con le Venete stampe.

L'interesse non è sempre la guida di questa sorta d'impresè, ed hanno torto coloro che riguardano un Editore più tosto sotto altra vista, che sotto quella di un uomo, che prende cura di moltiplicare un libro, che fa onore all'umanità. Non fu però mio pensiero di seguire la strada degli altri, ristampando soltanto quest'opera comunemente conosciuta. Sarebbe stato questo il dar forse incremento a quegli effetti, che essa cominciò produrre dal primo dì che comparve alla luce. E' noto abbastanza che le più sublimi produzioni degli uomini grandi, i risultati delle più profonde filosofiche meditazioni publicati ad oggetto di risvegliar gli altrui pensieri, ed eccitar gli animi alla traccia della

verità, hanno spesse volte prodotti effetti contrarii, ed una diversità d'opinioni, che altra qualità non avevano, che quella di una semplice contraddizione. Non è però da stupirsi, essendovi de' cuori invulnerabili ai dardi possenti della Filosofia; imperciocchè, siccome al dir di Luciano, il suono del Flauto di Frisia non tocca l'orecchio che di coloro, che sono accesi dal sacro furore della Dea Cibele, i discorsi della Filosofia non commuovono che quelli, che sono già disposti a riceverla.

Sperai adunque conseguirne dall' illustre Autore della predetta Opera qualche aggiunta o qualche nota, mentre mi era noto che più volte aveva egli divisato di rifonderla, per isviluppare meglio quelle cose, che lo meritassero, moderare le altre, che fossero per avventura troppo riservate, e per fine adattarla al comune de' Leggitori.

L'evento, non corrispose al mio desiderio, e conobbi che tanta disoccupazione non era compatibile con tante altre nobili giornalieri sue ispezioni.

Oltre di ciò per dir il vero, la materia è troppo delicata, e molte persone sono interessate a difendere gli antichi

chi difetti, su' quali appoggiasi una parte della loro autorità ministeriale. Rifondendo poi un'Opera tradotta in più lingue scienziate: pubblicata in tanti colti Paesi: che esamina tanto adeguatamente i rapporti astratti della Legislazione criminale colla felicità pubblica, che è, e deve essere l'oggetto d'ogni politica costituzione; oltre il render inutili le prime Edizioni, difficilmente avrebbe fuggito la taccia di uomo debole: e la dottrina, e la diligenza, che avrebbero levato o aggiunto molte cose, avrebbero anco probabilmente pregiudicato a quel fervore di sentimento, che è sparso per tutta l'opera.

Per adempire in qualche forma li premissi miei divisamenti, mi sono esteso a raccogliere le produzioni d'alcuni Giureconsulti, uomini non meno Filosofi, che amanti del vero, con le quali pretesero combattere tal una delle proposizioni contenute nel libro dei Delitti, e delle Pene. Le ho anco riunite alla presente Edizione di Tomi quattro, onde renderla più interessante, e più gradita.

Il Pubblico, che è ora l'assoluto Padrone di essa, giudichi ciocchè crede, e disponga a piacere. Io non posso che

(VI)

raccomandarla alla sua benevolenza, ed implorare a pro di chi travaglia per giovare alla società, quel genio nobile, e benefico, che distingue gli animi sensibili, e che sa accoglier per ottimo quanto proviene da una buona volontà.



PRE.

PREFAZIONE.

ALCUNI avanzi di leggi di un antico Popolo conquistatore, fatte compilare da un Principe, che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti Longobardi, ed involte in farruginosi volumi di privati, ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni, che da una gran parte dell' Europa ha tuttavia il nome di Leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d' oggi che un' opinione di Carpsivio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iracunda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le leggi, a cui con sicurezza ubbidiscono coloro, che tremando dovrebbero reggere le vite, e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno secolo de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che riguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si osa esporri a' direttori della pubblica felicità con uno stile, che allontana il Volgo non illuminato, ed impaziente. Quella ingenua indagazione della Verità, quella indipendenza dalle opinioni volgari, con cui è scritta quest' Opera, è un effetto del dolce, e illuminato

Governo, sotto cui vive l'Autore. I Grandi Monarchi, i benefattori della Umanità, che ci reggono, amano le verità esposte dall'oscuro Filosofo con un non fanatico vigore, destato solamente da chi si avventa alla forza, o alla industria, respinto dalla ragione; e i disordini presenti da chi ben n' examina tutte le circostanze sono la Satira, e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo, e de' suoi Legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche, cominci dunque dal ben comprender lo scopo, a cui è diretta quest'Opera, scopo, che ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla, se più che la forza può negli animi la opinione, e se la dolcezza e l'umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo Libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d'interrompere per un momento i miei ragionamenti agli illuminati Lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo, o alle calunnie della maligna invidia.

Tre sono le sorgenti dalle quali derivano i principii morali, e politici regolatori degli uomini. La Rivelazione, la Legge Naturale, le Convenzioni fattizie della

la Società. Non vi è paragone tra la prima, e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell'ultima non è l'escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benchè divine, ed immutabili, firmano per colpa degli uomini dalle false Religioni, e dalle arbitrarie nozioni di vizio, e di virtù in mille modi nelle depravate menti loro alterate; così sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasce dalle pure convenzioni umane o espresse, o supposte per la necessità, ed utilità comune, idea, in cui ogni setta ed ogni sistema di Morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrapresa quella, che sforza anche i più pervicaci, ed increduli a conformarsi ai principii, che spingono gli uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte Classi di Virtù, e di Vizio; Religiosa, Naturale, e Politica. Queste tre Classi non devono mai essere in contraddizione fra di loro; ma non tutte le conseguenze, e i doveri, che risultano dall'una, risultano dalle altre. Non tutto ciò, che esige la Rivelazione, lo esige la Legge naturale, nè tutto ciò, ch'esige questa, lo

esi-

Esige la pura Legge sociale: ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi, o taciti patti degli uomini, perchè tale è il limite di quella forza, che può legittimamente esercitarsi tra uomo, e uomo, senza una speciale missione dell'Essere supremo. Dunque l'idea della Virtù politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella della Virtù naturale sarebbe sempre limpida e manifesta, se l'imbecillità, o le passioni degli uomini non la oscurassero; quella della Virtù religiosa è sempre una, e costante, perchè rivelata immediatamente da Dio, e da lui conservata.

Sarebbe dunque un errore l'attribuire a chi parla di convenzioni sociali, e delle conseguenze di esse, principii contrarii o alla legge naturale, o alla Rivelazione, perchè non parla di queste. Sarebbe un errore a chi parlando di stato di guerra prima dello stato di società, lo prendesse nel senso Hobbesiano, cioè di nessun dovere, e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura umana, e dalla mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore l'imputare a delitto ad uno scrittore, che considera le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto istesso.

La

La Giustizia Divina, e la Giustizia naturale sono per essenza loro immutabili, e costanti, perchè la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la Giustizia umana, o sia politica non essendo che una relazione fra l'azione, e lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria, o utile alla società: quell'azione, nè ben si discerne se non da chi analizzi i complicati, e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sì tosto che questi principii, essenzialmente distinti, vengano confusi, non vi è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a' Teologi lo stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto, perciò, che riguarda l'intrinseca malizia, o bontà dell'atto: Lo stabilire i rapporti del giusto, e dell'ingiusto politico spetta al Pubblicista; nè un oggetto può mai pregiudicare all'altro, poichè ognun vede quanto la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio.

Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principii distruttori o della virtù, o della Religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principii, e invece di farmi incredulo, o sedizioso procuri di ritrovarmi cattivo Lo-
gi-

gico, o inavveduto Politico; ma non tremi ad ogni proposizione, che sostenga gl'interessi dell'umanità; mi convinca o della inutilità, o del danno politico, che nascere potrebbe dai miei principii, mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia Religione, e della sommissione al mio Sovrano colla risposta alle note, ed osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle, sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza, che si conviene a uomini onesti, e con quei lumi, che mi dispensino dal provare i primi principii, di qualunque carattere essi sieno, troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere, quanto un pacifico amatore della verità.

IN-

INDICE

DEI PARAGRAFI

Che si contengono in questo Libro.

| | | |
|-----------|--|--------|
| §. I. | I NTRODUZIONE. | Pag. 1 |
| §. II. | Origine delle pene. Diritto di punire. | 5 |
| §. III. | Consequenze. | 9 |
| §. IV. | Interpretazione delle Leggi. | 10 |
| §. V. | Oscurità delle Leggi. | 15 |
| §. VI. | Della Cattura. | 17 |
| §. VII. | Indizii e forme di Giudizii. | 20 |
| §. VIII. | Dei Testimoni. | 23 |
| §. IX. | Accuse segrete. | 28 |
| §. X. | Interrogazioni suggestive, Deposizioni. | 31 |
| §. XI. | Dei Giuramenti. | 33 |
| §. XII. | Della Tortura. | 34 |
| §. XIII. | Processi e Prescrizioni. | 45 |
| §. XIV. | Attentati, Complici, Impunità. | 50 |
| §. XV. | Dolcezza della Pene. | 53 |
| §. XVI. | Della Pena di Morte. | 57 |
| §. XVII. | Bando e Confische. | 70 |
| §. XVIII. | Infamia. | 72 |
| §. XIX. | Promezza della Pena. | 74 |
| §. XX. | Cerchezza ed infallibilità delle Pene. Grazie. | 78 |
| §. XXI. | Asili. | 81 |
| §. XXII. | Della Taglia. | 83 |
| §. XXIII. | Proporzione fra i Delitti e le Pene. | 85 |
| §. XXIV. | Misura de' Delitti. | 89 |
| §. XXV. | Divisione dei Delitti. | 92 |
| §. XXVI. | Delitti di lesa Maestà. | 94 |
| §. XXVII. | | |

| | |
|--|------|
| §. XXVII. <i>Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare. Violenze.</i> | 95 |
| §. XXVIII. <i>Ingiurie.</i> | 99 |
| §. XXIX. <i>Dei Duelli.</i> | 102 |
| §. XXX. <i>Furti.</i> | 104 |
| §. XXXI. <i>Contrabbandi.</i> | 105 |
| §. XXXII. <i>Dei Debitori.</i> | 107 |
| §. XXXIII. <i>Della Tranquillità pubblica.</i> | 111 |
| §. XXXIV. <i>Oziosi.</i> | 113 |
| §. XXXV. <i>Suicidio.</i> | 114 |
| §. XXXVI. <i>Delitti di prova difficile.</i> | 120 |
| §. XXXVII. <i>Di un genere particolare di Delitti.</i> | 124 |
| §. XXXVIII. <i>Di qualche sorgente di errori e d'ingiustizie nella Legistazione, e primo, false idee di utilità.</i> | 126 |
| §. XXXIX. <i>Dello spirito di Famiglia.</i> | 129 |
| §. XL. <i>Del Fisco.</i> | 133 |
| §. XLI. <i>Come si prevengano i Delitti.</i> | 136 |
| §. XLII. <i>Conclusio e.</i> | 145 |
| Lettera del Sig. d' <i>Alembert al P. Frisio.</i> | 146 |
| Altra Lettera del medesimo Sig. d' <i>Alembert al P. Frisio.</i> | 147 |
| <i>Giudizio di celebre professore sopra il libro dei Delitti e delle Pene.</i> | 149 |
| <i>Commentario del Sig. di Voltaire ec.</i> | 161 |
| §. I. <i>Occasione di questo Commentario.</i> | ivi. |
| §. II. <i>De' Supplizii.</i> | 164 |
| §. III. <i>Delle pene contro gli Eretici.</i> | 165 |
| §. IV. <i>Della estirpazione dell' Eresie.</i> | 170 |
| §. V. <i>Delle profanazioni.</i> | 174 |
| §. VI. <i>Indulgenza de' Romani sopra questi oggetti.</i> | 179 |
| §. VII. <i>Del delitto della Predicazione, e di Antoine.</i> | 182 |
| §. VIII. <i>Storia di Simone Morino.</i> | 186 |
| §. IX. <i>Degli Stregoni.</i> | 189 |
| §. X. <i>Della pena di morte.</i> | 192 |
| §. XI. | |

| | |
|--|-----|
| §. XI. Della esecuzione delle Sentenze. | 194 |
| §. XII. Della Tortura. | 196 |
| §. XIII. Di alcuni Tribunali di sangue. | 198 |
| §. XIV. Della differenza delle leggi politiche, e delle leggi naturali. | 201 |
| §. XV. Del delitto di alto tradimento. Di Tito Oates, e della morte di Agostino di Thou. | 204 |
| §. XVI. Della rivelazione per la confessione. | 209 |
| §. XVII. Della falsa Moneta. | 214 |
| §. XVIII. Del furto domestico. | 215 |
| §. XIX. Del Suicidio. | 216 |
| §. XX. Di una specie di mutilazione. | 220 |
| §. XXI. Della confiscazione annessa a tutti i delitti, de' quali si è parlato. | 221 |
| §. XXII. Della procedura criminale, e di alcune altre forme. | 225 |
| §. XXIII. Idea di qualche riforma. | 234 |
| Lettera del Sig. Francesco Zacchirolli al Sig. M. Francesco Albergati Capacelli. | 238 |
| Altra Lettera del Sig. Francesco Zacchirolli al Sig. M. Francesco Albergati Capacelli. | 248 |
| Avviso al Pubblico sopra li Parricidii imputati ai Calas, e ai Siruen. | 262 |
| Aneddota concernente l'origine del Trattato dei Delitti e delle Peno. | 269 |

)(XVI)(

N O. I

RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

COncediamo Licenza alla Ditta *Giuseppe Remondini, e Fⁱ*. Stampatori di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato: *Dei Delitti, e delle Pene ec. coi Commenti di Voltaire. Volumi due ec. ristampa*, osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 28. Maggio 1789.

(Piero Barbarigo Rif.

(Girolamo Aſcani o Giustinian Cav. Rif.

(

Registrato in Libro a Carte 292. al
Num. 2741.

Marcantonio Sanfermo Segr.

DEI

DEL DELITTI

E

DELLE PENE.



INTRODUZIONE.

GLI uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle più provide Leggi, che per natura rendono universalmente i vantaggi, e resistono a quello sforzo, per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall'altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati frammezzo mille errori nelle cose più essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all'estremo, non s'inducono a rimediare ai disordini, che gli opprimono, e a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti vol-

Tomo I.

A

ga-

gari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a ricevere le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.

Apriamo le Istorie, e vedremo che le Leggi, che pur sono, o dovrebbero essere parti di uomini liberi, non sono state, per lo più, che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista = *la massima felicità divisa nel maggior numero* = Felici sono quelle pochissime Nazioni, che non aspettarono, che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere alla estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedi con buone Leggi; e merita la gratitudine degli uomini quel Filosofo ch' ebbe il coraggio dall' oscuro e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi, lungamente infruttuosi, delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il Sovrano e i Sudditi, e fra le diverse Nazioni; il commercio si è animato all' aspetto delle verità filosofiche rese comuni

ni colla stampa; e si è accesa fra le Nazioni una tacita guerra d'industria, la più umana e più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti, che si debbono alla luce di questo secolo; ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudeltà delle pene, e l'irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale, e così trascurata in quasi tutta l'Europa; pochissimi, rimontando a' principii generali, annientarono gli errori accumulati di più secoli, frenando almeno con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato finora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. Eppure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati, o chimerici; la squallidezza e gli orrori di una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri l'incertezza dovevano scuotere quella sorte di Magistrati, che guidano le opinioni delle menti umane.

L'immortale Presidente di *Montesquieu* ha rapidamente scorso su di questa materia. L'indivisibile verità mi ha sforzato a seguire le tracce luminose di questo

sto grand'uomo; ma gli uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato, se potrò ottenere com'esso i segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò ispirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl'interessi della umanità!

Ora l'ordine ci condurrebbe ad esaminare, e distinguere tutte le differenti sorti di delitti, e la maniera di punirli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso. Mi basterà indicare i principj più generali, e gli errori più funesti e comuni per disingannare sì quelli, che per un mal inteso amore di libertà vorrebbero introdurre l'Anarchia, come coloro, che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente *utile e necessaria* per la sicurezza, e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino *giusti*, e ottengono eglino, il *fine*, che si propongono le Leggi? Qual' è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente

utili in tutti i tempi? Qual' influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica, a cui la nebbia de' sofismi, la seduttrice eloquenza, ed il timido dubbio non possano resistere. Se io non avessi altro merito che quello di aver presentato il primo all'Italia con qualche maggior evidenza, ciò che altre nazioni hanno osato scrivere, e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato: ma se sostenendo i diritti degli uomini, e della invincibile verità, contribuissi a strappar dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia o della ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime di un solo innocente nei trasporti della gioja mi consolerebbero dal disprezzo degli Uomini.

§. II.

Origine delle pene. Diritto di punire.

NON è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, s' ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell'uomo. Qualunque Legge devii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella ma-

niera che una forza benchè minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del Sovrano di punire i delitti.

Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico: questa chimera non esiste che ne' Romanzi: se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe, che i patti che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del Globo.

La moltiplicazione del Genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi, che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni, che sempre più s'incrocchiavano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle Nazioni.

Le Leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una par-

parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una Nazione, ed il Sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava formare questo deposito; bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili, che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommerge-
 re nell'antico Chaos le Leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro gl'infrattori delle Leggi. Dico *sensibili motivi*, perchè l'esperienza ha fatto vedere, che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, nè si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell'universo Fisico e Morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per contrabbilanciare le forti impressioni delle passioni parziali, che si oppongono al bene universale: nè l'eloquenza, nè le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità, sono bastate a fre-

nare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.

Fu dunque la necessità, che costrinse gli uomini a ceder parte della propria libertà: egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L' aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso, e non giustizia; è Fatto, non già Diritto. (a) Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica

(a) Osservate che la parola Diritto non è contraddittoria alla parola Forza; ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per Giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl' interessi particolari, che senz' esso si scioglierebbono nell' antico stato d' insociabilità.

Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola Giustizia l' idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, e di un essere esistente: ella è una semplice maniera di concepire degli uomini; maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno: nemmenno intendo quell' altra sorte di giustizia, che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e colle ricompense della vita avvenire.

ca sono ingiuste di lor natura; e tant'ò più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà, che il Sovrano conserva ai sudditi.

§. III.

Conseguenze.

LA prima conseguenza di questi principii è, che le sole Leggi possano decretare le pene su i delitti; e questa autorità non può risedere che presso il Legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale: nessun Magistrato, (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là del limite fissato dalle Leggi, è la pena giusta più un' altra pena; dunque non può un Magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente Cittadino.

La seconda conseguenza è, che il Sovrano, che rappresenta la Società medesima, non può formare che Leggi generali, che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poichè allora la Nazione si dividerebbe in due parti, una rap-

rappresentata dal Sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dell' accusato, che la nega. Egli è dunque necessario, che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un Magistrato, le cui sentenze sieno inappellabili, e consistano in mere asserzioni, o negative di fatti particolari.

La terza conseguenza è, che quando si provasse che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico, ed al fine medesimo d' impedire i delitti; fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche, che sono l' effetto d' una ragione illuminata, che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia, ed alla natura del Contratto Sociale medesimo.

§. IV.

Interpretazione delle Leggi.

QUARTA conseguenza: nemmeno l' autorità d' interpretare le Leggi Penali può risiedere presso i Giudici Criminali, per la stessa ragione che non sono Legislatori.

ri. I Giudici non hanno ricevuto le Leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento, che non lasciasse ai posteri che la cura di ubbidire, ma le ricevono dalla vivente Società, o dal Sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell'attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni di un antico giuramento; (a) nullo, perchè legava volontà non esistenti; iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di Società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi Sudditi hanno fatto al Sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l'

in-

(a) Se ogni membro particolare è legato alla Società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un Contratto, che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal Trono fino alla capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti, che i patti utili al maggior numero sieno osservati.

La voce obbligazione è una di quelle molto più frequenti in morale, che in ogni altra scienza, e che sono un segno abbreviativo d'un raziocinio, o non di una idea; cercatene una alla parola obbligazione, e non la troverete; fate un raziocinio, e intenderete voi medesimo, e sarete inteso.

intestino fermento degl' interessi particolari. Questa è la fisica e reale autorità delle Leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpretè della Legge? il Sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il Giudice, il cui ufficio è solo l' esaminare se il tal uomo abbia fatto, o no, un' azione contraria alle Leggi?

In ogni delitto si deve far dal Giudice un sillogismo perfetto; la maggiore dev' essere la Legge generale; la minore, l' azione conforme o no alla Legge; la conseguenza, la libertà o la pena. Quando il Giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all' incertezza.

Non vi è cosa più pericolosa di quell' assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della Legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, più percossa da un piccol disordine presente, che dalle funeste, ma remote conseguenze, che nascono da un falso principio radicato in una Nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni, e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano, e ne partono. Ciascun uomo ha il suo pun-

punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della Legge sarebbe dunque il risultato di una buona, o cattiva logica di un Giudice di una facile, o mal sana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del Giudice coll' offeso, e da tutte quelle minute forze, che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell' animo fluttuante dell' uomo. Quindi veggiamo la sorte di un Cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi Tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocinii, o dell' attuale fermento degli umori di un Giudice, che prende per legittima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni, che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso Tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della Legge, ma l' errante istabilità delle interpretazioni.

Un disordine, che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini, che nascono dalla interpretazione. Un tale momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria corre-

rezione alle parole della Legge, che sono la cagione dell'incertezza; ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un Codice fisso di Leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al Giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de' Cittadini, e giudicarle conformi, o difformi alla Legge scritta. Quando la norma del giusto o dell'ingiusto, che deve diriger le azioni sì del Cittadino ignorante, come del Cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto; allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti tanto più crudeli, quanto è minore la distanza fra chi soffre, e chi fa soffrire; più fatali, che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo; e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i Cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è la giusta, perchè è lo scopo, per cui gli uomini stanno in società, che è l'utile, perchè li mette nel caso di esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquisteranno uno spirito d'indipendenza, ma non già scuotitore delle Leggi, e ricalcitante a' supremi

mi Magistrati; bensì a quelli, che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate e capricciose opinioni. Questi principii spiaceranno a coloro, che si sono fatti un diritto di trasmettere agl' inferiori i colpi della tirannia, che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

§. V.

Oscurità delle Leggi.

SE l' interpretazione delle Leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l' oscurità, che strascina seco necessariamente l' interpretazione, e lo sarà grandissimo se le Leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicare da se stesso qual sarebbe l' esito della sua libertà, o de' suoi membri; in una lingua che formi di un libro solenne e publico, un quasi privato e domestico.

Quanto maggiore sarà il numero di quelli, che intenderanno, e avranno fra le mani il sacro Codice delle Leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perchè

chè non s'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni. Che dovremo pensar degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa.

Una conseguenza di queste ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le Leggi inalterabili, se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl'interessi privati. L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere, che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le Leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni!

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante Leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d'intrigo, che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate, e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la ragione, per cui veggiamo sminuita in Eu-
ro-

ropa l'atrocità dei delitti, che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l'umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella, che chiamano a torto antica semplicità e buona fede: l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione, l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i Troni dei Re, gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile, tiranno della Plebe, i Ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani, che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

§. VI.

Della Cattura.

UN errore non meno comune, che contrario al fine sociale, che è l'opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il Magistrato esecutore delle Leggi, d'imprigionare un Cittadino, di togliere

Tom. I.

B

la

la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e di lasciare impunito un amico ad onta degl'indizii più forti di reità. La prigionia è una pena, che per necessità deve, a differenza di ogni altra, precedere la dichiarazione del delitto, ma questo carattere distintivo non le toglie l'altro essenziale, cioè, che la sola Legge determini i casi, nei quali un uomo è degno di pena. La Legge dunque accennerà gl'indizii di un delitto, che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione quella di un compagno del delitto, le minacce, e la costante inimicizia coll'offeso, il corpo del delitto e simili indizii, sono prove bastanti per catturare un Cittadino. Ma queste prove devono stabilirsi dalla Legge e non dai Giudici, i decreti de' quali sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni particolari di una massima generale esistente nel publico Codice. A misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la compassione e l'umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agl'inesorabili ed induriti Ministri della Giustizia, le Leggi potranno contentarsi d'indizii sempre più deboli per catturare. Un

uomo accusato di un delitto, carcerato ed assoluto, non dovrebbe portar seco nota alcuna d'infamia. Quanti Romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal Popolo riveriti e di Magistrature onorati! Ma per qual cagione è così diverso ai tempi nostri l'esito di un innocente? Perchè sembra che nel presente sistema criminale, secondo l'opinione degli uomini, prevalga l'idea della forza e della prepotenza, a quella della giustizia; perchè si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati e i convinti; perchè la prigione è piuttosto un supplizio, che una custodia del reo, e perchè la forza interna tutrice delle Leggi è separata dalla esterna difenditrice del Trono e della Nazione, quando unite dovrebbero essere. Così la prima sarebbe per mezzo del comune appoggio delle Leggi combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata potestà, e la gloria, che accompagna la pompa ed il fasto di un corpo militare, toglierebbero l'infamia, la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutt' i popolari sentimenti; ed è provato dall'essere le prigioni militari nella comune opinione non così infamanti come le Forensi. Durano ancora nel popolo, ne' costumi e nelle Leggi, sem-

B a

pre

pre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una Nazione, durano ancora le barbare impressioni e le feroci idee dei Settentrionali cacciatori padri nostri.

§. VII.

Indizii e forme di Giudizii.

VI è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degl' indizii di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl' indizii non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi, che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta, nè sminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola, da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl' indizii si provano altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull'altra. Io par-

parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera, che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale, che è chiamata certezza, perchè ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella, che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. Possono distinguersi le prove di un reato in perfette, ed in imperfette. Chiamo perfette quelle, che escludono la possibilità che un tale non sia reo: chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna; delle seconde tante son necessarie, quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette, delle quali può il reo giustificarsi, e non lo faccia a dovere, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il sentirla che l'esattamente definirla. Perciò io credo ot-

tima Legge quella, che stabilisce Assessori al Giudice principale presi dalla sorte e non dalla scelta, perchè in questo caso è più sicura l'ignoranza che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le Leggi sieno chiare e precise, l'ufficio di un Giudice non consiste in altro che nell'accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione; per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un Giudice assuefatto a voler trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suoi studj. Felice quella Nazione, dove le Leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima Legge quella, che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perchè dove si tratta della libertà e della fortuna di un Cittadino, debbono tacere quei sentimenti, che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità, con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno, con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un'offesa di un terzo, allora i Giudici dovrebbero esser metà pari del reo, metà pari dell'offeso:
così

così essendo bilanciato ogn' interesse privato, che modifica, anche involontariamente, le apparenze degli oggetti, non parlano che le Leggi e la verità. Egli è ancora conforme alla Giustizia, che il Reo escluder possa fino ad un certo segno coloro, che gli sono sospetti; e ciò concessogli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi che il Reo si condanni da se stesso. Publici sieno i Giudizii, e publiche le prove del reato, perchè l' opinione, che è forse il solo cimento della Società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perchè il popolo dica, noi non siamo schiavi, e siamo difesi; sentimento che inspira coraggio, e che equivale ad un tributo per un Sovrano, che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli e cautele, che richiedono simili istituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.

§. VIII.

Dei Testimoni.

EGLI è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei Testimoni e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nel

le proprie idee, e le cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. La vera misura della di lui credibilità non è che l'interesse, ch'egli ha di dire o non dire il vero; onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne; puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei Condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl'infami, quando non abbiano alcun interesse di mentire.

Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito su gli affari umani, è notabile quello, che rende nulla ed inefficace la deposizione di un reo già condannato. Egli è *morto civilmente*, dicono gravemente i Peripatetici Giureconsulti, e un *Morto* non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione, se la verità dovesse cedere alle formule giudiziali. Purchè le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno, che fermino il corso della giustizia, perchè non dovressi concedere anche dopo la condanna, e all'estrema miseria del reo, e all'interesse della verità uno spazio congruo, talchè adducendo egli cose nuove, che cangino la natura del fatto, possa giustificarsi se
od

ed altrui con un nuovo Giudizio? Le formalità e le cerimonie sono necessarie nell'amministrazione della giustizia, sì perchè niente lasciano all'arbitrio dell'amministratore, sì perchè danno idea al Popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare, sì perchè su gli uomini imitatori e schiavi dell'abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni, che i raziocinii. Ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla Legge fissarsi, in maniera che nuocano alla verità, la quale per essere o troppo semplice, o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa, che le concilii il popolo ignorante.

La credibilità dunque deve sminuirsi a proporzione dell'odio, o dell'amicizia, o delle strette relazioni, che passano tra lui e il reo. Più di un testimonio è necessario, perchè fin tanto che uno asserisce e l'altro nega, niente vi è di certo, e prevale il diritto, che ciascuno ha di esser creduto innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore, quanto più cresce l'atrocità di un delitto (a), o l'inverisimiglianza del-

(a) Presso i Criminalisti la credibilità di un testimonio diventa tanto maggiore, quanto più il delitto

delle circostanze. Tali sono, per esempio, la magia e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più probabile, che più uomini mentiscano nella prima accusa, perchè è più facile che si combini in più uomini o l'illusione della ignoranza o l'odio persecutore, di quello che un uomo
 eser-

so è atroce. Ecco il ferreo Assioma dettato dalla più crudele imbecillità = In atrocissimis leviores conjecturæ sufficiunt, & licet Judici Jura transgredi = Traduciamolo in volgare, e gli Europei veggano uno de' moltissimi, ed egualmente irragionevoli dettami di coloro, ai quali, senza quasi saperlo, sono soggetti = Negli atrocissimi delitti, cioè nei meno probabili, le più leggere congetture bastano, ed è lecito al Giudice di oltrepassare il diritto = I pratici assurdi della Legislazione sono sovente prodotti dal timore, sorgente principale delle contraddizioni umane. Impauriti i Legislatori (tali sono i Giureconsulti autorizzati dalla morte a decidere di tutto, e a divenire, di scrittori interessati e venali, arbitri e Legislatori delle fortune degli uomini) per la condanna di qualche innocente, caricano la Giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, la esatta osservanza delle quali farebbe sedere l'anarchia impunita sul Trono della giustizia; impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare, si credertero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite, e così or con dispotica impazienza, or con donnesca trepidazione trasformarono i gravi giudizi in una specie di giuoco, in cui l'azzardo ed il raggirò fanno la principale figura.

eserciti una potestà, che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni essere creato. Parimente nella seconda, perchè l' uomo non è crudele che a proporzione del proprio interesse, dell' odio o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento superfluo nell' uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcune volte sminuita, quando egli sia membro di alcuna società privata, di cui gli usi e le massime sieno o non ben conosciute, o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità di un testimonio, quando si faccia delle parole un delitto; poichè il tuono, il gesto, tutto ciò che precede, e ciò che siegue le differenti idee, che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un uomo, che è quasi impossibile il ripeterle, quali precisamente furono dette. Di più le azioni violenti, e fuori dell' uso ordinario, quali sono i veri delitti, lasciano traccia di se nella moltitudine delle circostanze e negli effetti, che ne derivano; di queste quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto

to maggiori mezzi si somministrano al reo di giustificarsi. Ma le parole non rimangono che nella memoria, per lo più infedele, e spesso sedotta, degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle parole, che sulle azioni di un uomo.

§. IX.

Accuse segrete.

EVIDENTI, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora arrivano a mascherare i proprii sentimenti, e coll' uso di nasconderli altrui, si avvezzano finalmente a nasconderli a loro medesimi. Infelici gli uomini, quando son giunti a questo segno! senza principii chiari ed immobili, che li guidino, erano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano, passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tran-

tranquillità e sicurezza , appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là nella trista loro vita , con fretta e con disordine divorati , li consolano di esser vissuti . E di questi uomini faremo noi gl' intrepidi soldati difensori della Patria e del Trono ? E tra questi troveremo gl' incorrotti Magistrati , che con libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del Sovrano , che portino al Trono , coi tributi , l' amore e le benedizioni di tutti i ceti d' uomini , e da questo rendano ai Palagii ed alle capanne la pace , la sicurezza e l' industriosa speranza di migliorare la sorte , utile fermento e vita degli Stati ?

Chi può difendersi dalla calunnia , quando ella è armata dal più forte scudo della tirannia , il *Segreto* ? Qual sorte di governo è mai quella , ove chi regge sospetta in ogni suo suddito un nemico , ed è costretto pel pubblico riposo di toglierlo a ciascuno ?

Quali sono i motivi , con cui si giustificano le accuse e le pene segrete ? La salute pubblica , la sicurezza e il mantenimento della forma di governo ? Ma quale strana costituzione , dove chi ha per se la forza e l' opinione , più efficace di essa , teme di ogni Cittadino ! L' indennità dell' accusatore ? Le Leggi dunque non

non lo difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi più forti del Sovrano? L'infamia del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta, e si punisce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si chiamano delitti, le accuse e i giudizi non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell'esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni Governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è qualche volta la natura delle circostanze, che può credersi l'estrema ruina il togliere un male, allor quando ei sia inerente al sistema di una Nazione. Ma se avessi a dettar nuove Leggi in qualche angolo abbandonato dell'Universo, prima di autorizzare un tale costume la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi.

E' già stato detto dal Signor di *Montesquieu*, che le pubbliche accuse sono più conformi alla Repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' Cittadini, che nelle Monarchie, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del Governo, dove è ottimo stabilimento il desti-

na-

nare de' Commissarii, che in nome pubblico accusino gl' infrattori delle Leggi. Ma ogni Governo e Repubblicano e Monarchico deve al calunniatore dare la pena, che toccherebbe all' accusato.

§. X.

Interrogazioni suggestive, Deposizioni.

LE nostre Leggi proscrivono le interrogazioni *Suggestive* in un processo: quelle cioè, secondo i Dottori, che interrogano della *Specie*, dovendo interrogar del *Genere* nelle circostanze di un delitto: quelle interrogazioni, cioè, che avendo un' immediata connessione col delitto, *suggeriscono* al Reo una immediata risposta. Le interrogazioni, secondo i Criminalisti, devono, per dir così, involuppare spiralmemente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono, o per non *suggerire* al Reo una risposta, che lo metta al cospetto dell' accusa, o forse, perchè sembra contro la natura stessa, che un Reo si accusi immediatamente da se. Qualunque sia di questi due motivi è rimarcabile la contraddizione delle Leggi, che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura; impe-

roc-

rocchè qual' interrogazione più *suggestiva* del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perchè il dolore *suggerirà* al robusto una ostinata taciturnità, onde cambiare la maggior pena colla minore; ed al debole suggerirà la confessione, onde liberarsi dal tormento presente più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perchè se una interrogazione *speciale* fa contro il diritto di natura confessare un reo, gli spassimi lo faranno molto più facilmente: ma gli uomini più dalla differenza de' nomi si regolano, che da quella delle cose.

Finalmente colui, che nell' esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle Leggi, e pena delle più gravi, che siano da quelle intimate, perchè gli uomini non deludano così la necessità dell' esempio, che devono al Pubblico. Non è necessaria questa pena, quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talchè le interrogazioni sieno inutili, nell' istessa maniera che è inutile la confessione del delitto, quando altre prove ne giustificano la reità. Quest'ultimo caso è il più ordinario, perchè l'esperienza fa vedere, che

~~nel~~

nella maggior parte de' Processi i rei sono negativi.

§. XI.

Dei Giuramenti.

UNA contraddizione fralle Leggi, e i sentimenti naturali all' uomo, nasce dai giuramenti, che si esigono dal reo, acciocchè sia un uomo veridico, quando ha il massimo interesse di esser falso; quasi che l' uomo potesse giurar daddovero di contribuire alla propria distruzione, quasi che la Religione non tacesse nella maggior parte degli uomini, quando parla l' interesse. L' esperienza di tutti i secoli ha fatto vedere, ch' essi hanno più d' ogni altra cosa abusato di questo prezioso dono del Cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno, se gli uomini stimati più saggi l' hanno sovente violata? Troppo deboli, perchè troppo remoti dai sensi, sono pel maggior numero i motivi, che la Religione contrappone al tumulto del timore, ed all' amor della vita. Gli affari del Cielo si reggono con Leggi affatto dissimili da quelle, che reggono gli affari umani. E perchè comprometter gli uni cogli altri? E perchè metter l' uomo nella terribile

contraddizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria ruina? talchè la Legge, che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di essere cattivo Cristiano, o Martire. Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità, distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di Religione, unico pegno dell'onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i giuramenti lo ha fatto vedere l'esperienza, perchè ciascun Giudice mi può essere testimonio, che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo: lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili, e per conseguenza dannose tutte le Leggi, che si oppongono ai naturali sentimenti dell'uomo. Accade ad esse ciò che accade agli argini opposti direttamente al corso di un fiume; o sono immediatamente abbattuti, e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi li corrode, e li mina insensibilmente.

§. XII.

Della Tortura.

UNA crudeltà, consagrada dall'uso nella maggior parte delle Nazioni, è la Tortura del reo, mentre si forma il processo.

o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni, nelle quali incorre, o per la scoperta de' complici, o per non so quale metafisica ed incomprendibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi *Reo* prima della sentenza del Giudice, nè la Società può togliergli la pubblica protezione se non quando sia deciso, ch'egli abbia violati i patti, coi quali gli fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un Giudice di dare una pena ad un Cittadino, mentre si dubita se sia reo, o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto; se certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle Leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del Reo; se è incerto, non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le Leggi un uomo, i cui delitti non sono provati.

Qual è il fine politico delle Pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell'uso esercita su i rei, e su gl'innocenti? Egli è importante che ogni delitto pale-

se non sia impunito ; ma è inutile , che si accerti chi abbia commesso un delitto , che sta sepolto nelle tenebre . Un male già fatto , ed a cui non v'è rimedio , non può esser punito dalla Società politica , che quanto influisce su gli altri colla lusinga della impunità . S' egli è vero , che sia maggiore il numero degli uomini , che o per timore , o per virtù rispettano le Leggi , che di quelli , che le infrangono , il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto più , quanto è maggiore la probabilità , che un uomo , a dati uguali , le abbia piuttosto rispettate che disprezzate .

Ma io aggiungo di più , ch' egli è un voler confondere tutt' i rapporti , l' esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato ; che il dolore divenga il crociuolo della verità , quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile . La Legge , che comanda la Tortura , è una Legge , che dice „ Uomini resistete al dolore ; e „ se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio , se vi ha dato „ un inalienabile diritto alla vostra difesa , io credo in voi un affetto tutto „ contrario , cioè un eroico odio di voi „ stessi , e vi comando di accusare voi „ medesimi , dicendo la verità anche fra gli „ strap-

„ strappamenti dei muscoli, e gli slogamenti delle ossa “.

Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell' antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati *Giudizii* di Dio le prove del fuoco e dell'acqua bollente, e l'incerta sorte delle armi; quasi che gli anelli dell'eterna catena, che è nel seno della prima Cagione, dovessero ad ogni momento essere disordinati e sconnessi pe' frivoli stabilimenti umani. La sola differenza, che passa fralla Tortura, e le prove del fuoco e dell'acqua bollente, è, che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente e non reale. E' così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazii, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell'acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno, che occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al Torturato, che di scegliere la strada più corta pel momento presente, onde sottrarsi di pena.

Allora la risposta del Reo è così necessaria, come le impressioni del fuoco, o dell'acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegata per ritrovarla.

Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un Cannibale, che i Romani, barbari anch' essi per più di un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù. Di due uomini ugualmente innocenti, o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato in virtù di questo esatto raziocinio = Io Giudice doveva trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo: tu debole vi hai ceduto, però ti condanno. Sento che la confessione strappata fra i tormenti non avrebbe alcuna forza; ma io vi tormenterò di nuovo, se non confermerete ciò che avete confessato = .

L'esito dunque della Tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che
va-

varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza, e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un Giudice questo problema. Data la forza dei muscoli, e la sensibilità delle fibre di un innocente, trovare il grado di dolore, che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, al gesto, alla fisionomia di un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo, in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, pei quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde, e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue talora il vero dal falso.

Una strana conseguenza, che necessariamente deriva dall'uso della Tortura è, che l'innocente è posto in peggior condizione, che il reo; perchè se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perchè o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per se, cioè quando, re-

sistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere, il colpevole può guadagnare.

Questa verità è finalmente sentita, benchè confusamente, da quei medesimi, che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la Tortura, se non è confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il delitto, è di nuovo torturato. Alcuni Dottori ed alcune Nazioni non permettono questa infame petizione di principio, che per tre volte; altre Nazioni ed altri Dottori la lasciano ad arbitrio del Giudice.

E' superfluo di raddoppiare il lume citando gl' innumerabili esempj d' innocenti, che rei si confessarono per gli spasimi della tortura; non vi è Nazione, non vi è età, che non citi i suoi; ma nè gli uomini si cangiano, nè cavano conseguenze. Non vi è uomo, che abbia spinto le sue idee al di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete, e confuse voci a se lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti, lo respinge, e lo spaventa.

Il terzo motivo è la Tortura, che si dà ai supposti rei, quando nel loro esame cadono in contraddizione, quasi che
il

il timor della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del Giudice, l'ignoranza comune a quasi tutti gli scellerati e gl'innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contraddizione e l'innocente, che teme, e il reo, che cerca di coprirsi; quasi che le contraddizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.

Dassi la Tortura per discuoprire se il reo lo è per altri delitti fuori di quelli, di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio " Tu sei reo di un delitto, to, dunque è possibile che lo sii di ,, cent' altri delitti; questo dubbio mi ,, pesa, voglio accertarmene col mio critico di verità: le Leggi ti tormentano, perchè sei reo, perchè puoi esser reo, perchè voglio che tu sii reo. ,,

La Tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato, ch' ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l'uomo, che accusa se stesso, non accusi più facilmente gli altri. E' egli giusto il tormentare gli uomini.

mini per l'altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall'esame de' Testimoni, dall'esame del reo, dalle prove, e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi, che debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigione del compagno; l'incertezza della loro sorte li condanna da se sola all'esilio, e libera la Nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo, che è nelle forze, ottiene l'unico suo fine, cioè di rimuovere col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

Un altro ridicolo motivo della Tortura, è la purgazione dell'infamia, cioè, un uomo giudicato infame dalle Leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Questo abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimotavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale. E' egli forse un crociuolo? E l'infamia è forse un corpo misto impuro? Ma l'infamia è un sentimento non soggetto nè alle Leggi, nè alla ragione, ma alla opinione comune. La Tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia.

Non

Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola Legge, perchè gli assurdi stessi, che sono da una Nazione intera adottati, hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla Nazione medesima. Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli. Un Dogma infallibile ci assicura, che le macchie contratte dall'umana debolezza, e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco incomprendibile esser purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perchè gli spasimi della Tortura non toglieranno la macchia civile, che è l'infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni Tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perchè nel misterioso Tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del Sacramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della Rivelazione; e siccome questi sono i soli, che sussistono nei tempi d'ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni, e ne fa le più assurde e lontane applicazioni.

Que-

Queste verità sono state conosciute dai Romani Legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna Tortura, che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità: queste dall' Inghilterra, Nazione, in cui la gloria delle Lettere, la superiorità del Commercio, e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempi di virtù e di coraggio, non ci lasciano dubitare della bontà delle Leggi. La Tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno de' più saggi Monarchi dell' Europa, che avendo portata la Filosofia sul Trono, Legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle Leggi, che è la sola uguaglianza e libertà, che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La Tortura non è creduta necessaria dalle Leggi degli Eserciti composti per la maggior parte della fecia delle Nazioni, che sembrerebbono perciò doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell' uso, che le pacifiche Leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare.

§. XIII.

§. XIII.

Processi e Prescrizioni.

CONOSCIUTE le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo, e i mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni dei delitti. Un mal inteso amore dell'umanità sembra contrario a questa brevità di tempo; ma svanirà ogni dubbio se si rifletta, che i pericoli dell'innocenza crescono coi difetti della legislazione.

Ma le Leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sì alla difesa del reo, che alle prove dei delitti, e il Giudice diverrebbe legislatore, s'egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo, che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l'incertezza della sorte di un Cittadino, perchè l'oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i

de-

delitti, toglie l'esempio della impunità, rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennare questi principii, perchè non può fissarsi un limite preciso, che per una data legislazione, e nelle date circostanze di una società: aggrungerò solamente, che provata l'utilità delle pene moderate in una Nazione, le Leggi, che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima, o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nella esatta proporzione dell'atrocità de' delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell'esame, e crescere quello della prescrizione, il che parrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere, o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al Lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima è quella dei delitti atroci, e questa comincia dall'omicidio, e comprende tutte le
ul-

ulteriori scelleraggini: la seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura; la sicurezza dei beni è un diritto di società. Il numero de' motivi, che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de' motivi, che per la naturale avidità di esser felici gli spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori, ma nelle convenzioni della società. La massima differenza di probabilità di queste due classi, esige che si regolino con diversi principii. Nei delitti più atroci, perchè più rari, deve sminuirsi il tempo dell' esame per l' accrescimento della probabilità dell' innocenza del reo, e deve crescere il tempo della prescrizione, perchè dalla definitiva sentenza dell' innocenza, o reità di un uomo, dipende il togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce colla atrocità del delitto. Ma nei delitti minori, scemandosi la probabilità dell' innocenza del reo, deve crescere il tempo dell' esame, e scemandosi il danno dell' impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tale distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell'

im-

impunità, quanto cresce la probabilità del delitto. Riflettasi, che un accusato, di cui non consti nè l'innocenza, nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere pel medesimo delitto a nuova cattura, e a nuovi esami, se emanano nuovi indizii indicati dalla Legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento, che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza, e la libertà de' sudditi, essendo troppo facile, che l'una non sia favorita a spese dell'altra, cosicchè questi due beni, che formano l'inalienabile ed egual patrimonio di ogni Cittadino, non sieno protetti e custoditi, l'uno dall'aperto o mascherato dispotismo, l'altro dalla turbolenta popolare Anarchia.

Vi sono alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi, e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità della innocenza, ed il danno della impunità essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principii diversi, dal pericolo dell'impunità, il tempo dell'esame, e il tempo della prescrizione, devono diminuirsi egualmente. Eppure gli Adulterii, la Greca libidine, che sono delitti di dif-

difficile prova, sono quelli, che, secondo i principii ricevuti, ammettono le tiranniche presunzioni, le *quasi prove*, le *semiprove* (quasi che un uomo potesse essere *seminnocente*, o *semireo*, cioè *sempunibile*, e *semiassolvibile*) dove la Tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell'accusato, nei Testimonii, e per fino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni Dottori, che si danno ai Giudici per norma, e per Legge.

In vista di questi principii strano parerà a chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle Nazioni, che i delitti, o più atroci, o più oscuri e chimerici, cioè quelli, de' quali l'improbabilità è maggiore, sieno provati dalle congetture, e dalle prove più deboli ed equivoche; quasi che le Leggi, e il Giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto; quasi che di condannare un innocente non vi sia tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell'innocenza supera la probabilità del reato. Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore, necessario egualmente per li grandi delitti, che per le grandi virtù; per cui pare che gli uni vadan sempre contemporanei colle altre in quelle Nazioni, che più si so-

stengono per l'attività del Governo, e delle passioni conspiranti al pubblico bene, che per la massa loro, o la costante bontà delle Leggi. In queste le passioni indebolite sembran più atte a mantenere, che a migliorare la forma di Governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una Nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.

§. XIV.

Attentati, Complici, Impunità.

PERCHÉ le Leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto, che cominci con qualche azione, che ne manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena, benchè minore all'esecuzione medesima del delitto. L'importanza di prevenire un attentato autorizza una pena; ma siccome tra l'attentato, e l'esecuzione vi può essere un intervallo; così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano più complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando più uomini si uniscono in un rischio, quanto egli sarà più grande, tanto più cer-

cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque più difficile trovare chi si contenti d'esserne l'esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all'esecutore fosse fissato un premio; avendo egli allora un compenso pel maggior rischio, la pena dovrebbe essere eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo, che le Leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto.

Alcuni Tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto, che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gl'inconvenienti sono, che la Nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati, perchè sono meno fatali ad una Nazione i delitti di coraggio, che quelli di viltà, perchè il primo non è frequente, perchè non aspetta che una forza benefica e direttrice, che lo faccia cospirare al ben pubblico; e la seconda è più comune e contagiosa, e sempre più si concentra in se stessa. Di più il Tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della Legge, che implora l'ajuto di chi l'offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti,

e che essendone palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più contribuisce a mostrare, che chi manca di fede alle Leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale, che promettesse l'impunità al complice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perchè così preverrebbe le unioni col reciproco timore, che ciascun complice avrebbe di non espor che se medesimo, il Tribunale non renderebbe audaci gli scellerati, che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal Legge però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando del delatore... Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso, che sento autorizzando le sacrosante Leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla Nazione sarebbe poi, se si mancasse alla impunità promessa, e che per dotte cavillazioni si strascinasse al supplizio chi ha corrisposto all'invito delle Leggi! Non sono rari nelle Nazioni tali esempi, e perciò rari non sono coloro, che non hanno di una Nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui il più de-

destro e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed insensibili a tutto ciò, che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari, e le passioni più violenti, sì tosto che le veggono utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli strumenti.

§. XV.

Dolcezza delle Pene.

DALLA semplice considerazione delle verità fin qui esposte, egli è evidente, che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà, stromento del furore e del fanatismo, o dei deboli Tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo, che non ritorna, le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro, che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi Cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque, e quel me-

todo d' infliggerle deve esser prescelto , che , serbata la proporzione , farà una impressione più efficace e più durevole su gli animi degli uomini , e la meno tormentosa sul corpo del reo .

Chi nel legger le storie non si raccapriccia d' orrore pe' barbari ed inutili tormenti , che da uomini , che si chiamavano savii , furono con freddo animo inventati ed eseguiti ? Chi può non sentirsi fremere tutta la parte la più sensibile , nel vedere migliaja d' infelici , che la miseria , o voluta , o tollerata dalle Leggi , che hanno sempre favorito i pochi , ed oltraggiato i molti , trasse ad un disperato ritorno nel primo stato di natura , o accusati di delitti impossibili , e fabbricati dalla timida ignoranza , o rei non d' altro , che di esser fedeli ai proprii principii , da uomini dotati dei medesimi sensi , e per conseguenza delle medesime passioni , con meditate formalità , e con lente torture lacerati , giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine ?

Perchè una pena ottenga il suo effetto , basta che il male della pena ecceda il bene , che nasce dal delitto , e in questo eccesso di male dev' essere calcolata l' infallibilità della pena , e la perdita del bene , che il delitto produrrebbe : tutto il di più è dunque superfluo , e perciò tirannico .

Gli

Gli uomini si regolano per la ripetuta azione dei mali, che conoscono, e non su quelli, che ignorano. Si facciano due Nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell'altra la ruota: io dico, che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena, quanto la seconda; e se vi è una ragione di trasportar nella prima le pene maggiori della seconda, l'istessa ragione servirebbe per accrescere le pene di quest'ultima, passando insensibilmente dalla ruota ai tormenti più lenti e più studiati, e fino agli ultimi raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai Tiranni.

A misura che i supplizii diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s'incalliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa che dopo cent'anni di crudeli supplizii, la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigionia.

L'atrocità stessa della pena fa, che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male, a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti per fuggir la pena di un solo. I Paesi e i tempi dei più atroci supplizii furono

sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia, che guidava la mano del Legislatore, reggeva quella del Parricida e del Sicario: sul Trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi, che ubbidivano: nella privata oscurità stimolava ad immolare i Tiranni per crearne dei nuovi.

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è, che non è sì facile il serbare la proporzione essenziale tra il Delitto e la Pena, perchè quantunque un'industriosa crudeltà ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell'ultima forza, a cui è limitata l'organizzazione, e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a' delitti più dannosi e più atroci pena maggiore corrispondente, come sarebbe d'uopo per prevenirli. L'altra conseguenza è, che l'impunità stessa nasce dall'atrocità dei supplizii. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti, sì nel bene, che nel male; ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità, non può essere che un passeggero furore, ma non mai un sistema costante, quali debbono essere le Leggi; che se veramente son
cru-

crudeli, o si cangiano, o l'impunità fatale nasce dalle Leggi medesime.

Conchiudo con questa riflessione, che la grandezza delle pene dev'essere relativa allo stato della Nazione medesima. Più forti e sensibili devono essere le impressioni su gli animi induriti di un Popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone, che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società, cresce la sensibilità, e crescendo essa deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione.

§. XVI.

Della pena di Morte.

QUESTA inutile prodigalità di supplizii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta, in un Governo bene organizzato. Qual può essere il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello, da cui risultano la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della pri-
va-

vata libertà di ciascuno. Esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutt' i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera?

Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale esser non può; ma è una guerra della Nazione con un Cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere: ma se dimostrerò non essere la morte nè utile, nè necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.

La morte di un Cittadino non può credersi necessaria, che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della Nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di Governo stabilita. La morte di qualche Cittadino divien dunque necessaria, quando la Nazione ricupera, o perde

de la sua libertà, o nel tempo dell' Anarchia, quando i disordini stessi tengono luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi in una forma di Governo, per la quale i voti della Nazione sieno riuniti, ben munita al di fuori, e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero Sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggio necessità alcuna di distruggere un Cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti; secondo motivo, per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.

Quando la sperienza di tutti i secoli, nei quali l'ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini determinati dall'offendere la società, quando l'esempio dei Cittadini Romani, e vent'anni di Regno dell'Imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai Padri dei Popoli quest'illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della Patria, non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto, ed efficace quello dell'autorità, basta consultare la natura dell'uomo per sentire la verità della mia asserzione.

Non

Non è l'intensione della pena, che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perchè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni; che da un forte, ma passeggero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla, e cammina, e procaccia i suoi bisogni col di lei ajuto, così le idee morali non si stampano nella mente, che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile, ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società, che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell'efficace, perchè spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi. „ *Io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione, se commetterò simili misfatti* “ è assai più possente, che non l'idea della morte, che gli uomini veggono sempre in una oscura lontananza.

La pena di morte fa un'impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza naturale all'uomo, anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le pas-
sio-

sioni violenti sorprendono gli uomini ; ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni, che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani, o dei Lacedemoni ; ma in un libero e tranquillo Governo le impressioni debbono essere più frequenti, che forti.

La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni ; ambidue questi sentimenti occupano più l'animo degli spettatori, che non il salutare terrore, che la Legge pretende ispirare. Ma nelle pene moderate e continue, il sentimento dominante è l'ultimo perchè è il solo. Il limite, che fissar dovrebbe il Legislatore al rigore delle pene, sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori d'un supplizio più fatto per essi, che pel reo.

Perchè una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione, che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti : ora non vi è alcuno, che riflettendovi, sceglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà, per quanto vantaggioso possa essere un delitto : dunque l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte

te

te ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato ; aggiungo , che ha di più : moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo ; chi per fanatismo , chi per vanità , che quasi sempre accompagna l' uomo al di là della tomba ; chi per un ultimo e disperato tentativo , o di non vivere , o di sortir di miseria ; ma nè il fanatismo , nè la vanità stanno fra i ceppi o le catene , sotto il bastone , sotto il giogo , in una gabbia di ferro , e il disperato non finisce i suoi mali , ma li comincia .

L' animo nostro resiste più alla violenza , ed agli estremi , ma passeggeri dolori , che al tempo , ed alla incessante noia ; perchè egli può , per dir così , condensar tutto se stesso per un momento , per respinger i primi , ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi . Colla pena di morte ogni esempio , che si dà alla Nazione , suppone un delitto ; nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempi , e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle Leggi , le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro : dunque suppongono la frequenza dei delitti , dunque perchè questo supplizio sia utile , bisogna che non faccia

cia su gli uomini tutta l'impressione, che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse, che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò, che sommando tutti i momenti infelici della schiavitù, lo sarà forse anche di più; ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede, che chi la soffre; perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dalla infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s'ingrandiscono nella immaginazione, e chi soffre trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute, e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all'animo incallito dell'infelice.

Ecco presso a poco il ragionamento, che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi, che la forza o la ruota. Se che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un'arte, che si apprende colla educazione: ma perchè un ladro non renderebbe bene i suoi principii, non perciò essi agiscono meno. „ Quali sono
„ que-

„ queste Leggi, che io debbo rispettare,
 „ che lasciano un così grande intervallo
 „ tra me e il ricco? Egli mi nega un
 „ soldo, che gli cerco, e si scusa col
 „ comandarmi un travaglio, che non co-
 „ nosce. Chi ha fatte queste leggi? Uo-
 „ mini ricchi e potenti, che non si so-
 „ no mai degnati visitare le squallide ca-
 „ panne del povero, che non hanno mai
 „ diviso un ammuffato pane fralle inno-
 „ centi grida degli affamati figliuoli, e
 „ le lagrime della moglie. Rompiamò
 „ questi legami fatali alla maggior par-
 „ te, ed utili ad alcuni pochi ed indo-
 „ lenti tiranni: attacchiamo l'ingiustizia
 „ nella sua sorgente. Ritornerò nel mio
 „ stato d'indipendenza naturale, vivrò
 „ libero e felice per qualche tempo col
 „ frutti del mio coraggio e della mia in-
 „ dustria; verrà forse il giorno del dolo-
 „ re e del pentimento, ma sarà breve,
 „ questo tempo, ed avrò un giorno di
 „ stento per molti anni di libertà e di
 „ piaceri. Re di un picciol numero, cor-
 „ reggerò gli errori della fortuna, e ve-
 „ drò questi tiranni impallidire e palpi-
 „ tare alla presenza di colui, che con un
 „ insultante fasto posponevano ai loro
 „ cavalli, ai loro cani“. Allora la Re-
 „ ligione si affaccia alla mente dello scelle-
 „ rato, che abusa di tutto, e presentando-
 „ gli

gli un facile pentimento, ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia.

Ma colui, che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto il corso della vita, che passerebbe nella schiavitù, e nel dolore in faccia a' suoi Concittadini, co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle Leggi, dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò colla incertezza dell'esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo, in cui ne godrebbe i frutti. L'esempio continuo di quelli, che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un supplizio, che lo indurisce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di morte per esempio di atrocità, che dà agli uomini. Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il feroce esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio, e con formalità. Parmi un assurdo, che le Leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e per allontanare i Cit-

Tom. I.

E

ta-

tadini dall' assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere, e le più utili leggi? Quei patti, e quelle condizioni, che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce, sempre ascoltata, dell' interesse privato, o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d' indignazione e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon Cittadino, che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual' è dunque l' origine di questa contraddizione? E perchè è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perchè gli uomini nel più secreto dei loro animi, parte, che più d' ogni altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non esser la vita propria in potestà di alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l' universo.

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savii Magistrati, e i gravi Sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un
mi-

misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il Giudice con insensibile freddezza, e fors' anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i comodi e i piaceri della vita? Ah, diranno essi „ queste „ Leggi non sono che i pretesti della forza, e le meditate e crudeli formalità della Giustizia; non sono che un linguaggio di convenzione, per immolarci con maggior sicurezza, come vittime destinate in sacrificio all' Idolo insaziabile del dispotismo.

„ L' assassinio, che ci vien predicato „ come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza, e senza furore adoperato. Prevalghiamoci dell' esempio. Ci pareva la morte violenta „ una scena terribile nelle descrizioni, „ che ci venivan fatte, ma lo veggiamo „ un affare di momento. Quanto lo sarà meno in chi, non aspettandola, ne „ risparmia quasi tutto ciò, che ha di „ doloroso “

Tali sono i funesti paralogismi, che, se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti ai delitti, ne' quali, come abbiam veduto, l' abuso della Religione può più che la Religione medesima.

Se mi si opponesse l' esempio di quasi

tutti i secoli, e di quasi tutte le Nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti; io risponderò, ch'egli si annienta in faccia alla verità; contro della quale non vi ha prescrizione; che la Storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grand' intervalli distanti verità soprannuotano. Gli umani sacrificii furon comuni a quasi tutte le Nazioni, e chi oserà scusarli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo in paragone della lunga e tenebrosa notte, che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero; e da questa legge universale non sono andate esenti finora, che le sole verità, che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un Filosofo è troppo debbole contro i tumulti e le grida di tanti, che son guidati dalla cieca consuetudine; ma i pochi saggi, che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori; e se la verità potes-

tesse, fra gl' infiniti ostacoli, che l' allontanano da un Monarca, mal grado suo, giungere fino al suo trono, sappia ch' ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini; sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori; e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo tra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini e dei Trajani.

Felice l' umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i Troni di Europa Monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle Arti, Padri de' loro Popoli, Cittadini coronati, l' aumento dell' autorità de' quali forma la felicità de' sudditi, perchè toglie quell' intermedio dispotismo più crudele, perchè men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del popolo, e sempre fausti quando possono giungere al Trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli; ciò è un motivo per li Cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

§. XVII.

Bando e Confische.

CHI turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni, con cui gli uomini si soffrono scambievolmente, e si difendono, quegli dev' essere escluso dalla società, cioè dev' essere bandito.

Sembra che il Bando dovrebbe esser dato a coloro, i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro di esser rei; ma perciò fare è necessario uno Statuto il meno arbitrario, e il più preciso che sia possibile, il quale condanni al Bando chi ha messo la Nazione nella fatale alternativa, o di temerlo o di offenderlo, lasciandogli però il sacro diritto di provare l'innocenza sua. Maggiori dunque dovrebbero essere i motivi contro un Nazionale, che contro un Forestiere, contro un incolpato per la prima volta, che contro chi lo fu più volte.

Ma chi è bandito, ed escluso per sempre dalla società, di cui era membro, dev' egli esser privato dei suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti aspet-

aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono dunque essere alcuni casi, in cui, proporzionatamente a' delitti, vi sia la perdita di tutto, o di parte dei beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge sia tale, che annienti tutti i rapporti, che sono tra la Società e un Cittadino delinquente; allora muore il Cittadino, e resta l'uomo, e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto, che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori, piuttosto che al Principe; poichè la morte ed un tal bando sono lo stesso, riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza, che oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto, che le confische sieno state un freno alle vendette, ed alle prepotenze private, non riflettono, che quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perchè per esser tali debbono esser necessarie, ed un'utile ingiustizia non può esser tollerata da quel Legislatore, che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo, e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro e le lacrime d'infiniti oscuri. Le con-

fische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo, e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una famiglia strascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi, impedirebbe il prevenirli, quando anche vi fossero i mezzi per farlo!

§. XVIII.

Infamia.

L'Infamia è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della Patria, e di quella, quasi fraternità, che la società ispira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque, che l'Infamia della legge sia la stessa, che quella, che nasce da' rapporti delle cose, la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni, e di quella tal Nazione, che ispirano. Se l'una è differente dall'altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o le idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle de-
cla-

clamazioni, che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara infami azioni per se indifferenti, sminuisce l'infamia delle azioni, che sono veramente tali.

Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti, che fondati sull'orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l'infamia, pene, che frenano l'orgoglio dei fanatici coll'orgoglio degli spettatori, e dalla tenacità delle quali appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così forse opponendo a forze, ed opinioni ad opinioni, il saggio Legislatore rompa l'ammirazione e la sorpresa nel Popolo cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono velarne al volgo l'originaria absurdità.

Le pene d'infamia non debbono essere nè troppo frequenti, nè cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perchè gli effetti reali e troppo frequenti delle cose di opinioni indeboliscono la forza dell'opinione medesima; non il secondo, perchè l'infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo,
ed

ed operando incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti, che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto e di piacere, che hanno per principio universale l'imitazione fedele della natura, ma la politica istessa, almeno la vera e la durevole, è soggetta a questa massima generale, poichè ella non è altro che l'arte di meglio dirigere, e di rendere conspiranti i sentimenti immutabili degli uomini.

§. XIX.

Prontezza della Pena.

QUANTO la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perchè risparmia al reo gl' inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore della immaginazione, e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perchè la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quanto la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia di un Cittadino, finchè sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev'esser

ser meno dura che si possa. Il minor tempo dev'esser misurato e dalla necessaria durazione del Processo, e dalla anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere, che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il Processo medesimo dev'esser finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto, che l'indolenza di un Giudice e le angosce di un reo? I comodi e i piaceri di un insensibile Magistrato da una parte, e dall'altra le lagrime, lo squallore di un Prigioniero? In generale il peso della pena, e la conseguenza di un delitto, dev'essere la più efficace per gli altri, e la meno dura che sia possibile per chi la soffre; perchè non si può chiamare legittima società quella, dove non sia principio infallibile, che gli uomini si siano voluti assoggettare ai minori mali possibili.

Ho detto che la prontezza della pena è più utile, perchè quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, *Delitto*, e *Pena*; talchè insensibilmente si considerano, uno come cagione, e l'altra come effetto neces-

nessario immancabile. Egli è dimostrato che l'unione delle idee è il cemento, che forma tutta la fabbrica dell' intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali, e dai principii universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni, trascurando le più remote e complicate, che non servono, che agli uomini fortemente appassionati per l'oggetto, a cui tendono, poichè la luce dell' attenzione rischiarava un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimente alle menti più elevate, perchè hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talchè il risultato, ch'è l'azione, è meno pericoloso ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuota l'idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto, che di sempre più disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo

go di un delitto, la fa meno come castigo, che come spettacolo, e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabilmente a stringer sempre più l'importante connessione tra il misfatto e la pena; cioè, che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto, che dev'essere tra la spinta al delitto, e la ripercussione della pena, cioè che questa allontani, e conduca l'animo ad un fine opposto di quello, per dove cerca d'incamminarlo la seducente idea della infrazione della legge.

Sogliono i rei di delitti più leggeri, esser puniti o nella oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana, e però quasi inutile schiavitù; a Nazioni, che non hanno offeso. Se gli uomini non s'inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena dei delitti più leggeri, ed a' quali l'animo è più vicino, farà una impressione, che distogliendolo da questi,

sti, lo allontanì vieppiù da quelli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro, ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo d' infliggerle.

§. XX.

Certezza ed infallibilità delle Pene. Grazie.

UNO dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei Magistrati, e quella severità di un Giudice inesorabile, che per essere un' utile virtù, dev' essere accompagnata da una dolce Legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perchè i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza.

Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto, quando la parte offesa lo per-

perdoni, atto conforme alla beneficenza ed alla umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un Cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell' esempio, come può condonare il risarcimento dell' offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutt' i Cittadini o del Sovrano. Egli non può che rinunciare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.

A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessari. Felice la Nazione, nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtù, che è stata talvolta per un Sovrano il supplemento di tutt' i doveri del Trono, dovrebbe esser esclusa in una perfetta Legislazione, dove le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell' assurdità delle leggi e dell' atrocità delle condanne. Questa è la più bella prerogativa del Trono; questo è il più desiderabile attributo della Sovranità, e questa è la tacita disapprovazione, che i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un Codice, che

che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio de' secoli, il voluminoso ed imponente corredo d' infiniti Commentatori, il grave apparato dell' eterne formalità, e l'adesione de' più insinuanti e meno temuti semidotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del Legislatore, e non dell' esecutore delle Leggi, che deve risplendere nel Codice, non già nei giudizi particolari, che il far vedere agli uomini, che si possono perdonare i delitti, o che la pena non ne è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell' impunità, è un far credere, che potendosi perdonare, le condanne non perdonate sieno piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il Principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d' impunità? Sieno dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli Esecutori di esse ne' casi particolari; ma sia dolce, indulgente, umano il Legislatore. Saggio Architetto faccia sorgere il suo edificio sulla base dell' amor proprio, e l'interesse generale sia il risultato degl'interessi di ciascuno, e non sarà costretto con leggi parziali, e con rimedii tumultuosi a separare ad ogni mo-
men-

mento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza ; profondo e sensibile Filosofo, lasci, che gli uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di felicità, che l' immenso sistema stabilito dalla prima Cagione, da quello, ch'è, fa loro godere in quell' angolo dell' universo.

§. XXI.

Asili.

MI restano ancora due Questioni da esaminare: l' una se gli Asili sieno giusti, e se il patto di rendersi fra le Nazioni reciprocamente i rei, sia utile o no. Dentro ai confini di un Paese non deve esservi alcun luogo indipendente dalle Leggi. La forza di esse seguir deve ogni Cittadino, come l' ombra segue il suo corpo. L' impunità e l' Asilo non differiscono che più e meno, e come l' impressione della pena consiste più nella sicurezza d' incontrarla, che nella forza di essa, gli Asili invitano più ai delitti di quello, che le pene non allontanano. Moltiplicare gli Asili è il formare tante piccole sovranità, perchè dove non sono leggi che comandano, ivi possono for-

marsene delle nuove, ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere, che dagli Asili sortirono grandi rivoluzioni negli stati, e nelle opinioni degli uomini.

Alcuni hanno sostenuto, che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un'azione contraria alle leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un Dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contraddizione essere subordinate a due Sovrani, e a due Codici sovente contraddittorii. Alcuni credono parimente che un'azione crudele fatta, per esempio, a Costantinopoli possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione, che chi offende l'umanità merita di avere tutta l'umanità inimica, e l'esecrazione universale; quasi che i Giudici vindici fossero della sensibilità degli uomini, e non piuttosto dei patti, che li legano fra di loro. Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente, e non altrove, gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l'offesa pubblica. Uno scelerato, ma che non ha rotti i patti di
una

una società, di cui non era membro, può esser temuto, e però dalla forza superiore della società esiliato ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.

Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fra le Nazioni, io non ardirei decidere questa questione, finchè le leggi più conformi ai bisogni dell' umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dall'arbitrio e dalla opinione, non rendano sicura l'innocenza oppressa e la detestata virtù: finchè la tirannia non venga del tutto dalla ragione universale, che sempre più unisce gl' interessi del Trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell' Asia: quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra, che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

§. XXII.

Della Taglia.

L'ALTRA questione è, se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo, ed armando il braccio di ciascun Cittadino farne un carnefice. O il reo è fuori de' confini, o al di dentro:

F 2

nel

nel primo caso il Sovrano stimola i Cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplizio, facendo così un'ingiuria ed una usurpazione di autorità negli altrui dominii, ed autorizza in questa maniera le altre Nazioni a far lo stesso con lui: nel secondo mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di più un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtù, che ad ogni minimo vento svaniscono nell'animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono. Con una mano il Legislatore stringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia, e coll'altra premia chi li rompe, e chi gli spezza: sempre contraddittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutt' i cuori. In vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle Nazioni deboli, le leggi delle quali non sono, che istantanee riparazioni di un edificio ruinoso, che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una Nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre più tendono a confondersi colla vera Politica. Gli artifizii, le cabale, le strade oscure ed indi-

ret-

rette, sono per lo più prevedute, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d'ignoranza medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla privata, servono d'istruzione e di esperienza ai secoli illuminati. Ma le leggi, che premiano il tradimento, e che eccitano una guerra clandestina, spargendo il sospetto reciproco fra i Cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità, le Nazioni la pace, e l'universo qualche più lungo intervallo di tranquillità e di riposo ai mali, che vi passeggiano sopra.

§. XXIII.

Proporzione fra i Delitti e le Pene.

NON solamente è interesse comune, che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male, che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli, che risospingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrarii al ben pubblico, ed a misura delle spinte, che li portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i Delitti e le Pene.

F 3

Se

Se il piacere e il dolore sono i motori degli Esseri sensibili, se tra i motivi, che spingono gli uomini, anche alle più sublimi operazioni, furono destinati dall' invisibile Legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata contraddizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti, che hanno fatto nascere. Se una pena eguale è destinata a due delitti, che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un fagiano, ed a chi assassina un uomo, o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell' animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l' ajuto de' più sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità.

E' impossibile di prevenire tutt' i disordini nell' universale combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragione composta della popolazione, e dell'
in-

incrocicchiamento degl' interessi particolari, che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità. Alla esattezza matematica bisogna sostituire nell' Aritmetica politica il calcolo delle probabilità. Si getti uno sguardo sulle Storie, e si vedranno crescere i disordini coi confini degl' Imperi; e scemando nella istessa proporzione il sentimento Nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell' interesse, che ciascuno prende ai disordini medesimi; perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre più aumentando.

Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli, che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si offendono, le pene, che io chiamerei *ostacoli politici*, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, ch'è la sensibilità medesima inseparabile dall' uomo; e il Legislatore fa come l'abile Architetto, di cui l'ufficio è di opporsi alle direzioni ruinosose della gravità, e di far cospirare quelle, che contribuiscono alla forza dell' edificio.

Data la necessità della riunione degli

uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl'interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno per gradi insensibili decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la Geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole; se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse nazioni: ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l'ordine non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo.

§. XXIV.

Misura de' Delitti.

ABBIAMO veduto qual sia la vera misura dei Delitti, cioè *il danno della società*. Questa è una di quelle palpabili verità, che quantunque non abbian bisogno nè di Quadranti, nè di Telescopii per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze, non sono con decisa sicurezza conosciute, che da alcuni pochi pensatori uomini di ogni Nazione e di ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite di autorità e di potere, hanno la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violenti impressioni sulla timida credulità degli uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima Filosofia delle nascenti società; ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci riconduca, con quella maggior fermezza però, che può esser somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze e dagli ostacoli medesimi.

Errarono coloro, che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi li
com-

commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini, e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un Codice particolare per ciascun Cittadino, ma una nuova legge ad ogni Delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società: e alcune volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i Delitti più dalla dignità della persona offesa, che dalla loro importanza, riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei Delitti, una irriverenza all'Essere degli Esseri dovrebbe più atrocemente punirsi, che l'assassinio di un Monarca; la superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell'offesa.

Finalmente alcuni pensarono, che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risulterà agli occhi di un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere dall'urto delle passioni e dalle opposizioni degl'in-

te-

teressi l'idea della *utilità comune*, che è la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti d'indipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a se solo il diritto di essere Legislatore e Giudice nel medesimo tempo, perchè egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l'insetto, che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare l'Essere, che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravità del peccato dipende dalla impercettibile malizia del cuore. Questa da Esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i Delitti? Potrebbero in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione coll'Onnipotente nell'offenderlo, possono anche esserlo nel punire.

Divisione dei Delitti.

ALcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta: alcuni offendono la privata sicurezza di un Cittadino nella vita, nei beni o nell'onore: alcuni altri sono azioni contrarie a ciò, che ciascuno è obbligato di fare, o non fare in vista del ben pubblico.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata *Delitto*, o punita come tale se non da coloro, che vi trovano il loro interesse nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle Nazioni una morale, che contraddice alla Legislazione; più attuali legislazioni, che si escludono scambievolmente; una moltitudine di Leggi, che espongono il più saggio alle pene più rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di *Vizio* e di *Virtù*, e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici.

L'opinione che ciaschedun Cittadino deve avere di poter far tutto ciò, che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello, che può nasce-

scere dall'azione medesima, questo è il Dogma politico, che dovrebb'essere dai Popoli creduto, e dai supremi Magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro Dogma, senza di cui non vi può essere legittima società; giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione universale su tutte le cose, che è comune ad ogni Essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose, e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtù, che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire una esistenza precaria ed incerta.

Chiunque leggerà con occhio filosofico i Codici delle Nazioni e i loro annali, troverà quasi sempre i nomi di *Vizio* e di *Virtù*, di *buon Cittadino* o di *reo*, cambiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni, che accadono nelle circostanze dei Paesi, e per conseguenza sempre conformi all'interesse comune; ma in ragione delle passioni e degli errori, che successivamente agitarono i differenti Legislatori. Vedrà bene spesso, che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni forti figlie del Fanatismo, e dell'

En-

Entusiasmo indebolite e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all'equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo, e lo stromento utile in mano del forte e dell'accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore e di virtù, e tali sono perchè si cambiano colle rivoluzioni del tempo, che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi e colle montagne, che sono bene spesso i confini non solo della Fisica, ma della Morale Geografia.

§. XXVI.

Delitti di lesa Maestà.

I Primi, che sono i massimi delitti, perchè più dannosi, sono quelli, che chiamansi di lesa Maestà. La sola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena a' delitti di differente natura, e render così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata

ta di attività, e sono diversamente circoscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpretazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò, che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.

§. XXVII.

Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare. Violenze.

DOPO questi seguono i delitti contrarii alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del diritto di sicurezza acquistato da ogni Cittadino, alcuna delle pene più considerabili stabilita dalle leggi.

Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze. I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali.

Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà dei Cittadini, sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei Grandi e dei Magistrati, l'influenza dei qua-

quali agisce ad una maggior distanza , e con maggior vigore , distruggendo nei sudditi le idee di Giustizia e di dovere , e sostituendo quelle del diritto del più forte , del pari pericoloso finalmente in chi lo esercita , e in chi lo soffre .

Nè il grande , nè il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero : altrimenti le ricchezze , che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell' industria , diventano l' alimento della tirannia . Non vi è libertà , ogni qual volta le leggi permettono , che in alcuni eventi l' uomo cessi di esser *persona* , e diventi *cosa* : vedrete allora l' industria del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle combinazioni civili quelle , che la legge gli dà in suo favore . Questa scoperta è il magico segreto , che cangia i Cittadini in animali di servizio , che in mano del forte è la catena , con cui lega le azioni degl' incauti e dei deboli . Questa è la ragione , per cui in alcuni Governi , che hanno tutta l' apparenza di libertà , la tirannia sta nascosta , o s' introduce , non prevista , in qualche angolo negletto dal Legislatore , in cui insensibilmente prende forza e s' ingrandisce . Gli uomini mettono per lo più gli argini più sodi all' aperta tirannia , ma non veggono l' insetto

to impercettibile, che li rode, ed apre una tanto più sicura, quanto più occulta strada al fiume inondatore. Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei Nobili, i privilegi dei quali formano gran parte delle leggi delle Nazioni? Io qui non esaminerò se questa distinzione ereditaria tra' Nobili e Plebei sia utile in un Governo, o necessaria nella Monarchia; se egli è vero, che formi un potere intermedio, che limiti gli eccessi dei due estremi, o non piuttosto formi un ceto, che schiavo di se stesso, e di altrui racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo cerchio, simile a quelle feconde ed amene isolette, che spiccano negli arenosi e vasti deserti d' Arabia, e che quando sia vero, che la disuguaglianza sia inevitabile, o utile nelle società, sia vero altresì, ch' ella debba consistere piuttosto nei ceti, che negli individui; fermarsi in una parte piuttosto, che circolare per tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto, che nascere e distruggersi incessantemente. Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo ch' esser debbono le medesime pel primo, e per l' ultimo Cittadino. Ogni distinzione, sia negli onori, sia nelle ricchezze, perchè sia legittima suppone un' anteriore uguaglianza

fondata sulle leggi, che considerano tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli uomini, che hanno rinunciato al loro naturale dispotismo, abbiano detto: *Chi sarà più industrioso abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne' suoi successori; ma chi è più felice o più onorato spera di più, ma non tema meno degli altri di violare quei patti, coi quali è sopra gli altri sollevato.* Egli è vero che tali decreti non emanarono in una Dieta del genere Umano, ma tali decreti esistono negl'immobili rapporti delle cose; non distruggono quei vantaggi, che si suppongono prodotti dalla Nobiltà, e ne impediscono gl'inconvenienti; rendono formidabili le leggi, chiudendo ogni strada alla impunità. A chi dicesse, che la medesima pena data al Nobile ed al Plebeo, non è realmente la stessa per la diversità della educazione, per l'infamia che spandesi su di una illustre famiglia, risponderai; che la sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno tanto maggiore, quanto è fatto da chi è più favorito; che l'uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascuno individuo; che l'infamia di una Famiglia può esser tolta dal Sovrano con dimo-
stra-

strazioni pubbliche di benevolenza all'innocente Famiglia del reo. E chi non sa, che le sensibili formalità tengono luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo?

§. XXVIII.

Ingiurie.

LE ingiurie personali e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di suffragii, che un Cittadino ha diritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll' infamia.

Vi è una contraddizione rimarcabile fra le leggi civili, gelose custodi, più d'ogni altra cosa, del Corpo e dei Beni di ciascun Cittadino, e le leggi di ciò, che chiamasi *Onore*, che vi preferisce l'opinione. Questa parola *Onore* è una di quelle, che hanno servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane, che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei Corpi celesti, sieno con più distinta cognizione presenti, che le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse, secondo che i venti delle passioni le sospingono, e l'ignoranza guidata le riceve e le tras-

mette! Ma sparirà l'apparente paradosso, se si consideri, che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono, così la troppa vicinanza delle idee morali fa, che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici, che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito Geometrico, che vuol misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la meraviglia all'indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale, nè di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest' *Onore* dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggregato non solo d'idee semplici, ma d'idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono, ed ora escludono alcuni de' diversi elementi, che le compongono; nè conservano, che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebriche ammettono un comun Divisore. Per trovar questo comun Divisore nelle varie idee, che gli uomini si formano dell' *Onore*, è necessario gettar rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione delle società. Le prime Leggi e i primi Magistrati nascono dalla necessità di riparare ai disordini del

del Fisico dispotismo di ciascun uomo ; questo fu il fine istitutore delle società, e questo fine primario si è sempre conservato realmente, o in apparenza, alla testa di tutti i Codici, anche distruttori; ma l'avvicinamento degli uomini, e il progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla provvidenza delle leggi, ed inferiori all'attuale potere di ciascuno. Da questa epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l'unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l'opinione è quella, che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo in credito l'apparenza della virtù, al di sopra della virtù stessa, che fa diventar Missionario anche lo scellerato, perchè vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragii degli uomini divennero non solo utili, ma necessari per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se l'ambizioso li conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimonii del proprio merito, si vede l'uomo d'onore esigerli come necessari. Quest' *O-nore* è una condizione, che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Na-

to dopo la formazione della società, non potè esser messo nel comune deposito, anzi è un istantaneo ritorno nello stato naturale, e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi, che in quel caso non difendono bastantemente un Cittadino.

Quindi e nell' estrema libertà politica, e nella estrema dipendenza, spariscono le idee dell' onore, o si confondono perfettamente con altre; perchè nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragii: nella seconda, perchè il dispotismo degli uomini annullando l' esistenza civile, li riduce ad una precaria e momentanea personalità. L' onore è dunque uno de' principii fondamentali di quelle Monarchie, che sono un dispotismo sminuito; e in esse sono quello, che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di Natura, ed un ricordo al Padrone dell' antica uguaglianza.

§. XXIX.

Dei Duelli.

DA questa necessità degli altrui suffragii nacquero i Duelli privati, ch' ebbero appunto la loro origine nell' Anarchia delle leg-

leggi. Si pretendono sconosciuti all' antichità, forse perchè gli Antichi non si radunavano sospettosamente armati ne' Tempj, nei Teatri e cogli amici; forse perchè il Duello era uno spettacolo ordinario e comune, che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al Popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d'esser creduti e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un Duello, hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò, che alcuni uomini temono più che la morte, poichè privandolo degli altrui suffragj, l' uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un Essere meramente solitario, stato insopportabile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl'insulti e dell' infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i Grandi? Non solo perchè è disarmato, ma perchè la necessità degli altrui suffragj è meno comune nella plebe, che in coloro, che essendo più elevati si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè, che il miglior metodo di prevenire questo delitto, è di pu-

nire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al Duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò, che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione.

§. XXX.

Furti.

I Furti, che non hanno unita violenza, dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca di arricchirsi dell'altrui, dovrebbe essere impoverito del proprio. Ma come questo non è per l'ordinario, che il delitto della miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà (terribile e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza: ma come le pene pecuniarie accrescono il numero de' rei al di sopra di quello dei delitti, e che tolgono il pane agl'innocenti per darlo agli scellerati, la pena più opportuna sarà quell'unica sorta di schiavitù, che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù, per un tempo delle opere e della persona alla comune società, per risarcirla colla propria e perfetta dipendenza, dell'ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il
Fur-

Furto sia misto di violenza, la pena dev' essere parimente un misto di corporale e di servile. Altri Scrittori prima di me hanno dimostrato l' evidente disordine , che nasce dal non distinguere le pene dei Furti violenti, da quelle dei Furti dolo- si, facendo l' assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo. Questi sono delitti di differente natura, ed è certissimo anche in politica quell'assioma di Matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l' infinito, che le separa: ma non è mai superfluo il ri- petere ciò, che non è quasi mai stato e- seguito. Le macchine politiche conserva- no più d'ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo.

§. XXXI.

Contrabbandi.

IL Contrabbando è un vero delitto, che offende il Sovrano e la Nazione; ma la di lui pena non dev' essere infamante, perchè commesso non produce infamia nella pubblica opinione.

Ma perchè mai questo delitto non ca- giona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al Principe, e per conse- guen-

guenza alla Nazione medesima? Rispon-
do, che le offese, che gli uomini credo-
no non poter esser loro fatte, non gl'
interessano tanto che basti a produrre la
pubblica indignazione contro di chi le
commette. Tale è il Contrabbando. Gli
uomini, su i quali le conseguenze rimo-
te fanno debolissime impressioni, non
veggono il danno, che può loro accade-
re pel Contrabbando; anzi sovente ne go-
dono i vantaggi presenti. Essi non veg-
gono, che il danno fatto al Principe;
non sono dunque interessati a privare dei
loro suffragii chi fa un Contrabbando,
quanto lo sono contro chi commette un
furto privato, contro chi falsifica il ca-
rattere, ed altri mali, che posson loro
accadere. Principio evidente, che ogni
Essere sensibile non s'interessa, che per
li mali, che conosce. Questo delitto na-
sce dalla legge medesima; poichè crescen-
do la gabella, cresce sempre il vantag-
gio, e però la tentazione di fare il Con-
trabbando, e la facilità di commetterlo
cresce colla circonferenza da custodirsi,
e colla diminuzione del volume della
merce medesima. La pena di perdere e
la merce bandita, e la roba, che l' ac-
compagna, è giustissima; ma sarà tanto
più efficace, quanto più piccola sarà la
gabella, perchè gli uomini non rischia-
no,

no, che a proporzione del vantaggio, che l'esito felice dell'impresa produrrebbe.

Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? Nò: vi sono dei Contrabbandi, che interessano talmente la natura del Tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona Legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio la prigionia del Contrabbandiere di Tabacco non dev'essere comune con quella del Sicario o del ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio e servizio della regalia medesima, che ha voluto defraudare, saranno i più conformi alla natura delle pene.

§. XXXII.

Dei Debitori.

LA buona fede dei contratti, la sicurezza del Commercio costringono il Legislatore ad assicurare ai Creditori le persone dei Debitori falliti; ma io credo importante il distinguere il fallito doloso, dal fallito innocente; il primo dovrebbe esser punito coll'istessa pena, che è as-

se-

segnata ai falsificatori delle Monete, perchè il falsificare un pezzo di Metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de' Cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. Ma il fallito innocente, ma colui, che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi a' suoi Giudici, che o l'altrui malizia, o l'altrui disgrazia, o vicende inevitabili della prudenza umana, lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell'unico e tristo bene, che gli avanza di una nuda libertà, a provare le angosce de' colpevoli, e colla disperazione della probità oppressa a pentirsi forse di quella innocenza, colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi, che non era in sua balia di non offendere, Leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza, che per lo più scintilla nell'animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per altri, e gli avvantaggiosi per noi! Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti i più obvii, amano le leggi orudeli, quantunque soggetti alle medesime, sarebbe dell'interesse di ciascuno che fossero moderate, perchè è più grande il timore di essere offesi, che la voglia di offendere. Ritornan-

nando all' innocente fallito, dico, che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione sino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti interessate, e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale dovrebbe esser costretta sotto pene ad essere impiegata a rimetterlo in istato di soddisfare, proporzionalmente ai progressi; qual sarà il pretesto legittimo, come la sicurezza del Commercio, come la sacra proprietà dei Beni, che giustifichi una privazione di libertà inutile fuori che nel caso di fare coi mali della schiavitù svelare i segreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame! Credo massima Legislativa, che il valore degli inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa della improbabilità di verificarsi (a).

Po-

(a) Il Commercio, la proprietà dei Beni non sono un fine del patto sociale, ma possono esser un mezzo per ottenerlo. L' esporre tutti i membri della società ai mali, per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, sarebbe un subordinare i fini ai mezzi, paralogismo di tutte le Scienze, e massimamente della politica, nel quale son caduto nelle precedenti Edizioni, ove dicea, che il fallito in-

28-

Potrebbe distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei Delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riserbando all'ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai Creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei Giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica, come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze.

Con quale facilità il provido Legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell'innocente industrioso! La pubblica e manifesta registrazione di tutt' i Contratti, e la libertà a tutt' i Cittadini di

nocente dovesse esser custodito come un pegno dei suoi debiti, o adoperato come schiavo al lavoro per li Creditori. Ho vergogna di avere scritto così. Sono stato accusato d' irreligione, e non lo meritava. Sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava. Ho offeso i diritti della umanità, e nessuno me ne ha fatta rimprovero!

di consultarne i Documenti bene ordinati; un banco pubblico formato dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura, e destinato a soccorrere colle somme opportune l' infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi possono produrre: ma le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano, che il cenno del Legislatore per ispandere nel seno della Nazione la dovizia e la robustezza, leggi, che d'inni immortali di riconoscenza, di generazione in generazione lo ricolmerebbero, sono o le meno cognite, o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidità alle novità, s' impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni de' piccoli mortali.

§. XXXIII.

Della Tranquillità pubblica.

FINALMENTE, tra li Delitti della terza specie, sono particolarmente quelli, che turbano la pubblica tranquillità e la quiete de' Cittadini, come gli strepiti e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al Commercio ed al passeggio de' Cittadini, come

me i fanatici sermoni, che eccitano le
facili passioni della curiosa moltitudine,
le quali prendono forza dalla frequenza
degli uditori, e più dall'oscuro e misterioso
entusiasmo, che dalla chiara e tranquilla
ragione, la quale mai non opera sopra
una gran massa d'uomini.

La notte illuminata a pubbliche spese,
le guardie distribuite ne' differenti quartieri
della Città, i semplici e morali discorsi
della Religione riserbati al silenzio ed alla
sacra tranquillità dei tempi protetti dall'au-
torità pubblica, le arringhe destinate a
sostenere gl'interessi privati e pubblici
nelle adunanze della Nazione, nei Parla-
menti, o dove risieda la Maestà del Sovrano,
sonò tutti mezzi efficaci per prevenire il
pericoloso addensamento delle popolari
passioni. Questi formano un ramo principale
della vigilanza del magistrato, che i Francesi
chiamano della *Police*: ma se questo Magis-
trato operasse con leggi arbitrarie e non
istabilite da un Codice, che giri fra le
mani di tutt' i Cittadini, si apre una
porta alla tirannia, che sempre circonda
tutti i confini della libertà politica. Io
non trovo eccezione alcuna a questo
assioma generale, che ogni Cittadino
deve sapere quando sia reo, o quando
sia innocente. Se i Censori, e in genere
i Magistrati arbitrarj,

ni, sono necessarii in qualche Governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L'incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime alla oscura tirannia, che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi più che non gli avviliisce. Il vero Tiranno comincia sempre dal regnare sulla opinione, che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell'ignoranza del pericolo.

§. XXXIV.

Oziosi.

I Saggi Governi non soffrono nel seno del travaglio e dell'industria l'ozio politico. Io chiamo ozio politico quello, che non contribuisce alla Società nè col travaglio, nè colla ricchezza, che acquista senza giammai perdere, che venerato dal volgo con istupida ammirazione, risguardato dal saggio con isdegnosa compassione, per gli Esseri, che ne sono la vittima, che essendo privo di quello stimolo della vita attiva, che è la necessità di custodire, o di aumentare i comodi della vita, lascia alle passioni di opinione, che

Tom. I.

H

non

non sono le meno forti, tutta la loro energia. Quest'ozio è stato confuso dagli austeri declamatori coll'ozio delle ricchezze accumulate dall'industria; e però non l'austera e limitata virtù di alcuni. Censori, ma le leggi debbono definire qual sia l'ozio da punirsi. Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti de' vizii o delle virtù dei proprii Antenati, e vende per attuali piaceri il pane e l'esistenza alla industriosa povertà, ch'esercita in pace la tacita guerra d'industria colla opulenza, in vece dell'incerta e sanguinosa colla forza. Quest'ozio è necessario ed utile a misura, che la società si dilata, e l'amministrazione si restringe.

§. XXXV.

Suicidio.

IL Suicidio è un delitto, che sembra non potere ammettere una pena propriamente detta; poichè ella non può cadere, che o su gl'innocenti, e su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non farà alcuna impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua, quella è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente, che le pene sieno meramente per-

personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò, che li circonda, li conferma in questo amore. La seducente immagine del piacere e la speranza, dolcissimo inganno de' mortali, per cui tranquigliano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo, perchè temer si debba, che la necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme il dolore ubbidisce alle leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo, che tratterrà la mano disperata del Suicida?

Chiunque si uccide fa un minor male alla Società, che colui, che n' esce per sempre dai confini; perchè quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta se stesso, con parte del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de' Cittadini, col sottrarre se stesso, e darsi ad una vicina Nazione, fa un doppio danno di quello, che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. La questione dunque si riduce a sapere, se sia utile o dannoso alla Nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa.

Ogni legge, che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insussi-

stente, non deve promulgarsi; e come su gli animi regna l'opinione, che ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del Legislatore, che resiste alle dirette e violenti; così le leggi inutili disprezzate dagli uomini comunicano il loro avvilitamento alle leggi anche più salutari, che sono risguardate più come un ostacolo da superarsi, che il deposito del pubblico bene.

Anzi se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle leggi, tanto meno ne resterà alle leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili conseguenze, che esponendole mi allontanerebbero troppo dal mio soggetto, che è di provare l'inutilità di fare dello Stato una prigione. Una tal legge è inutile, perchè almeno che scogli inaccessibili, o mare in navigabile, non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutt' i punti della circonferenza di esso, e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta non può, da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che è commesso non può più punirsi, e il punirlo prima, è punire la volontà degli uomini e non le azioni; egli è un comandare alla intenzione, par-

parte liberissima dell' uomo dall' impero delle umane leggi. Il punire l' assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arrenerebbe ogni commercio da Nazione a Nazione. Il punirlo quando ritornasse il reo, sarebbe l' impedire che si ripari il male fatto alla società, col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di sortire da un paese ne aumenta il desiderio ai Nazionali di sortirne, ed è un avvertimento ai forestieri di non introdurvisi.

Che dovremo pensare di un Governo, che non ha altro mezzo per trattenerne gli uomini, naturalmente attaccati per le prime impressioni dell' infanzia, alla loro Patria, fuori che il timore? La più sicura maniera di fissare i Cittadini nella Patria è di aumentare il ben essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo, perchè la bilancia del commercio sia in nostro favore, così è il massimo interesse del Sovrano e della Nazione, che la somma della felicità, paragonata con quella delle Nazioni circostanti, sia maggiore che altrove. I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disugua-

gianza, che cresce coi progressi di una Nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbono in una sola mano (*).

Ma il commercio ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi pel mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina

(*) Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione, che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo, sì perchè quanto gli uomini sono più vari, tanto è minore l'industria; e quanto è minore l'industria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto più difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori; sì perchè le adorazioni, gli ufficii, le distinzioni, la sommissione, che rendono più sensibile la distanza tra il forte e il debole, si ottengono più facilmente dai pochi, che dai molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti, quanto meno osservati, e tanto meno osservati, quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione, che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perchè anima l'industria e l'attività degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco, perchè quelli di ostentazione, che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi, che negli Stati vasti e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso di ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli Stati popolati più che vasti, il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione.

mina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talchè non impedisce il sentimento della miseria più cagionato dal paragone, che dalla realtà. Ma la sicurezza e la libertà limitata dalle sole leggi sono quelle, che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo stromento della tirannia. Siccome le fiere più generose, e i liberissimi uccelli si allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all' uomo insidiatore; così gli uomini fuggono i piaceri medesimi, quando la tirannia li distribuisce.

Egli è dunque dimostrato, che la legge, che imprigiona i sudditi nel loro Paese, è inutile ed ingiusta: dunque lo sarà parimente la pena del Suicidio; e perciò quantunque sia una colpa, che Dio punisce, perchè solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perchè la pena invece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno si opponesse che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall' uccidersi; io rispondendo, che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l' esistenza quag-

giù, talchè vi preferisce un'infelice eternità, dev'esser niente mosso dalla meno efficace e più lontana considerazione dei figli o dei parenti.

§. XXXVI.

Delitti di prova difficile.

VI sono alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella Società, e difficili a provarsi. Tali sono l'Adulterio, e l'Attica Venere, l'Infanticidio.

L'Adulterio è un delitto, che considerato politicamente, ha la sua forza e la sua direzione da due cagioni; le leggi variabili degli uomini, e quella fortissima attrazione, che spinge l'un sesso verso l'altro (*).

Se io avessi a parlare a Nazioni ancora prive della luce della Religione, direi, che vi è ancora un'altra differenza
con-

(*) Questa attrazione è simile in molti casi alla gravità motrice dell'universo, perchè com'essa diminuisce colle distanze, e se l'una modifica tutti i movimenti dei corpi, così l'altra quasi tutti quelli dell'animo, finchè dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo più prende forza e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.

considerabile fra questo e gli altri delitti. Egli nasce dall'abuso di un bisogno costante ed universale a tutta l'umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della Società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un'origine più determinata da passioni momentanee, che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra per chi conosce la storia e l'uomo, sempre eguale nel medesimo clima ad una quantità costante. Se ciò fosse vero, inutili, anzi perniciose sarebbero quelle leggi e quei costumi, che cercassero diminuirne la somma totale, perchè il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei proprii e degli altrui bisogni; ma sagge per lo contrario sarebbero quelle, che, per dir così, seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividessero e diramassero la somma in tante eguali e piccole porzioni, che impedissero uniformemente in ogni parte e l'aridità e l'allagamento. La fedeltà conjugale è sempre proporzionata al numero ed alla libertà de' matrimonii. Dove gli ereditarii pregiudizii li reggono, dove la domestica potestà li combina, e gli scioglie, ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami, ad onta della morale volgare, il di cui officio è di declamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni. Ma non

vi

vi è bisogno di tali riflessioni per chi vivendo nella vera Religione ha più sublimi motivi, che correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto è così istantanea e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo, che le leggi hanno posto: velo necessario, ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa, invece di scemarla; le occasioni così facili, le conseguenze così equivocate, che è più in mano del Legislatore il prevenirlo, che correggerlo. Regola generale: In ogni delitto, che per sua natura dev' essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nostra immaginazione, che le difficoltà, se non sono insormontabili, o troppo difficili rispetto alla pigrizia d'animo di ciascun uomo, eccitano più vivamente l'immaginazione, ed ingrandiscono l'oggetto, perchè elleno sono quasi altrettanti ripari, che impediscono la vagabonda e volubile immaginazione di sortire dall'oggetto; e costringendola a scorrere tutt'i rapporti, più strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui più naturalmente l'animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge e si allontana.

L'Attica Venere così severamente punita dalle leggi, e così facilmente sottop-

posta ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il suo fondamento su i bisogni dell'uomo isolato e libero, che sulle passioni dell'uomo sociabile e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà dei piaceri, quanto da quella educazione, che comincia per rendere gli uomini inutili a se stessi per fargli utili ad altri, in quelle case, dove si condensa l'ardente gioventù, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura, che si sviluppa, si consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja.

L'infanticidio è parimente l'effetto di una inevitabile contraddizione, in cui è posta una persona, che per debolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l'infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferire questa alla miseria infallibile, a cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizii, che non possono coprirsi col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto orrore, che meritano questi delitti; ma indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè,

ciòè, che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finchè la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze di una Nazione per prevenirlo.

§. XXXVII.

Di un genere particolare di Delitti.

CHIUNQUE leggerà questo scritto, accorgerassi, che io ho ommesso un genere di delitti, che ha coperto l'Europa di sangue umano, e che ha alzato quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quando era giocondo spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti dei miseri, che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere delle ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno, che il luogo, il secolo e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo, e fuori del mio soggetto sarebbe il provare, come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno stato, contro l'esempio di molte Nazioni ;

ni ; come opinioni , che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze , troppo lontane dalla umana capacità , pure possano sconvolgere il ben pubblico , quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre ; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che , mentre alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme , si rischiarano , e soprannuotando le vere , le false si sommergono nell' obbligo ; altre mal sicure per la nuda loro costanza , debbano esser vestite di autorità e di forza . Troppo lungo sarebbe il provare , come , quantunque odioso sembri l' impero della forza sulle menti umane , del quale le sole conquiste sono la dissimulazione , indi l' avvilitamento , quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e di fraternità comandato dalla ragione e dall' autorità , che più veneriamo , pure sia necessario ed indispensabile . Tutto ciò deve credersi evidentemente provato , e conforme ai veri interessi degli uomini , se v' è chi con riconosciuta autorità lo eserciti . Io non parlo che dei delitti , che emanano dalla natura umana , e dal patto sociale , e non dei peccati , de' quali le pene anche temporali , debbono regolarsi con altri principii , che quelli di una limitata filosofia .

§. XXXVIII.

§. XXXVIII.

Di qualche sorgente di errori e d'ingiustizie nella Legislazione, e primo, false idee di utilità.

UNA sorgente di errori e d'ingiustizie sono le false idee di utilità, che si formano i Legislatori. Falsa idea di utilità è quella, che antepone gl'inconvenienti particolari all'inconveniente generale; quella che comanda ai sentimenti invece di eccitarli, che dice alla logica, servi. Falsa idea di utilità è quella, che sacrifica mille vantaggi reali, per un inconveniente o imaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perchè incendia, e l'acqua perchè annega; che non ripara ai mali, che col distruggere. Le leggi, che proibiscono di portar le armi sono leggi di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati, nè determinati ai delitti, mentre coloro, che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre della umanità, e le più importanti del Codice, come rispetteranno le minori, e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni, e l'esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, ca-

ris-

rissima all' uomo , carissima all' illuminato Legislatore , e sottopone gl' innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei ? Queste peggiorano la condizione degli assaliti , migliorando quella degli assalitori ; non iscemano gli omicidii , ma gli accrescono , perchè è maggiore la confidenza nell' assalire i disarmati , che gli armati . Queste si chiaman leggi non prevenitrici , ma paurose dei delitti , che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari , non dalla ragionata meditazione degl' inconvenienti , ed avvantaggi di un decreto universale . Falsa idea di utilità è quella , che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetria e l' ordine , che soffre la materia bruta e inanimata , che trascura i motivi presenti , che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine , per dar forza ai lontani , de' quali brevissima e debole è l' impressione , se una forza d' immaginazione non ordinaria nella umanità , non supplisce coll' ingrandimento alla lontananza dell' oggetto . Finalmente è falsa idea di utilità quella , che sacrificando la cosa al nome , divide il ben pubblico dal ben di tutti i particolari . Vi è una differenza dallo stato di società allo stato di natura , che l' uomo salvaggio non fa danno altrui , che quanto basta per far bene

bene a se stesso, ma l'uomo sociabile a qualche volta mosso dalle male leggi a offender altri senza far bene a se. Il dispotico getta il timore e l'abbattimento nell'animo de' suoi schiavi, ma ripercosso ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più solitario e domestico, tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità; ma quanto è più pubblico, ad agita una moltitudine più grande di uomini, tanto è più facile, che vi sia o l'imprudente, o il disperato, o l'audace accorto, che faccia servire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti più grati, e tanto più seducenti, quanto il rischio della intrapresa cade sopra un maggior numero; ed il valore, che gl'infelici danno alla propria esistenza, si sminuisce a proporzione della miseria, che soffrono. Questa è la cagione, per cui le offese ne fanno nascere delle nuove, che l'odio è un sentimento tanto più durevole dell'amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indebolisce il secondo.

§. XXXIX.

Dello spirito di Famiglia.

QUESTE funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche più illuminati, ed esercitate dalle Repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un' unione di famiglie, che come un' unione di uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresi il capo, che la rappresenta: se l' associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini, e ottantamila schiavi; se l' associazione è di uomini, vi saranno centomila Cittadini, e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una Repubblica, e ventimila piccole Monarchie, che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze, e nelle adunanze della Nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove stà gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l' effetto dei sentimenti abituali dei membri della Repubblica, o sia dei Capi della famiglia, lo spirito Monarchico s' introdurrà a poco a poco

Tomo I.

I

nel-

nella Repubblica medesima; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagli interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio, e limitato a piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle Repubbliche, padrone dei principii generali, vede i fatti e li condensa nelle Classi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella Repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finchè vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole Leggi. Avvezzi a piegare, ed a temere nell'età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza, che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli, che il vizio sempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?

Quando la Repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l'età li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza, e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della Città, e si as-

sog-

soggettano al capo di famiglia per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte e la più utile della Nazione, sono alla discrezione dei Padri. Nel secondo, non sussiste altro legame comandato, che quel sacro, ed inviolabile di somministrarsi reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine per li beneficii ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal' intesa soggezione voluta dalle Leggi.

Tali contraddizioni fralle Leggi di Famiglia, e le fondamentali della Repubblica, sono una seconda sorgente di altre contraddizioni fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell' animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a restringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama *bene di famiglia*, che spesse volte non è il bene di alcuno, che la compone; questa insegna di servire ai proprii vantaggi, senza offendere le Leggi, o eccita ad immolarsi alla Patria

col premio del fanatismo, che previene l'azione. Tali contrasti fanno, che gli uomini si sdegnino a seguire la virtù, che trovano involupata, e confusa, e in quella lontananza, che nasce dalla oscurità degli oggetti sì fisici, che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di ritrovarsi malonesto! A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, e il sentimento Repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle Leggi il rinforzarlo. Le società hanno, come i corpi umani, i loro limiti circoscritti, al di là de' quali crescendo, l'economia ne è necessariamente disturbata. Sembra, che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti crescendo l'una e l'altra, le buone Leggi troverebbero nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo, che hanno prodotto. Una Repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo, che col sottodiversi, e unirsi in tante Repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un Dittatore dispotico, che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio di edificare, quant'egli n'ebbe per distruggere. Un tal uomo se sarà ambizioso, la gloria di tut-

tutti i secoli lo aspetta; se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi Cittadini lo conso-
leranno della perdita dell' autorità, quan-
do pure non divenisse indifferente alla
loro ingratitude. A misura che i senti-
menti, che ci uniscono alla Nazione, s'
indeboliscono, si rinforzano i sentimenti
per gli oggetti, che ci circondano, e pe-
rò sotto il dispotismo più forte, le ami-
cizie sono più durevoli, e le virtù sem-
pre mediocri di famiglia, sono le più co-
muni o piuttosto le sole. Da ciò può
ciascun vedere quanto fossero limitate le
viste della più parte dei Legislatori.

§. XL.

Del Fisco.

FU già un tempo, nel quale quasi tut-
te le pene erano pecuniarie. I delitti de-
gli uomini erano il patrimonio del Prin-
cipe: gli attentati contro la pubblica si-
curezza erano un oggetto di lusso: chi
era destinato a difenderla aveva interesse
di vederla offesa. L' oggetto delle pene
era dunque una lite tra il Fisco (l' esatto-
re di queste pene) ed il reo; un affare
civile, contenzioso, privato piuttosto che
pubblico, che dava al Fisco altri diritti
che quelli somministrati dalla pubblica di-

fesa, ed al reo altri torti, che quelli, in cui era caduto per la necessità dell' esempio. Il Giudice era dunque un Avvocato del Fisco piuttosto, che un indifferente ricercatore del vero, un Agente dell' Erario Fiscale, anzichè il protettore, ed il Ministro delle Leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente, era un confessarsi debitore verso il Fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora, così la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse, e non facesse torto alle ragioni Fiscali, divenne, ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro, intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senz' essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita; senz' essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie, che possa aver commessi. Con questa il Giudice s'impadronisce del corpo di un reo, e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne, come da un fondo acquistato, tutto il profitto che può. Provata l'esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per render questa prova meno sospetta, cogli spasimi, e colla disperazione del dolore a forza si esige, nel medesimo tem-

tempo che una confessione stragiudiciale, tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso Giudizio non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove, che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del Fisco; non è in favore della miseria e della debolezza, che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni, che potrebbe perdere questo Ente ora immaginario ed inconcepibile. Il Giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il Delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità, che l'uomo si arroga in tutte le cose. Gl'indizii alla Cattura sono in potere del Giudice; perchè uno si provi innocente dev'esser prima dichiarato reo. Ciò chiamasi fare un *Processo offensivo*: e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa, nel decimo ottavo Secolo, le procedure Criminali. Il vero Processo, *l'informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello, che la ragione comanda, che le Leggi militari adoperano, usato dallo stesso Asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferen-

ti, è pochissimo in uso nei Tribunali Europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli Filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell' uomo la possibile verificaazione di un tale sistema.

§. XLI.

Come si prevengano i Delitti.

E' Meglio prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione, che è l' arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d' infelicità possibile, per parlare secondo tutt' i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati finora sono per lo più falsi ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono, che i pianeti non si turbino nei loro movimenti, così nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore, non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli

gli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti, che non possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse esser vietato tutto ciò, che può indurci a delitto? Bisognerebbe privar l'uomo dell'uso de' suoi sensi. Per un motivo, che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne sono mille, che gli spingono a commettere quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l'ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commetterli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? Fate, che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della Nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi. Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare, ma fatale,

le, e secondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugl' interessi della Nazione, veggono grandi oggetti, e gl' imitano; ma quelli contenti del giorno presente, cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall' annientamento, in cui si veggono; avvezzi all' incertezza dell' esito di ogni cosa, l' esito de' loro delitti divien problematico per essi, in vantaggio della passione, che li determina. Se l' incertezza delle leggi cade su di una Nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità: se cade in una Nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l' attività in un infinito numero di piccole cabale ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore, e che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza: se cade su di una Nazione coraggiosa e forte, l' incertezza vien tolta alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù alla libertà.

Volete prevenire i delitti? Fate, chè i lumi accompagnino la libertà. I mali, che nascono dalle cognizioni, sono in ragione inversa della loro diffusione, e i be-

beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che è sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante, e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni, facilitando i paragoni degli oggetti, e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto più facilmente, quanto si preveggono negli altri le medesime viste e le medesime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione nella Nazione, tace la calunniosa ignoranza, e trema l'autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la rigorosa forza delle leggi, perchè non v'è uomo illuminato, che non ami i pubblici, chiari ed utili patti della comune sicurezza, paragonando il poco d'inutile libertà da lui sacrificata alla somma di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi poteano divenire cospiranti contro di lui. Chiunque ha un'anima sensibile, gettando uno sguardo su di un Codice di leggi ben fatte, e trovando di non aver perduto, che la funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il Trono, e chi lo occupa.

Non è vero, che le scienze sian sempre dannose all'umanità; e quando lo furono era un male inevitabile agli uomini.

ni. La moltiplicazione dell'uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei, che nascevano colla necessità, e con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i cui pochi elementi erano giusti, perchè la loro indolenza e poca sagacità li preservava dall'errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni più forti e più durevoli, che li distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d'insociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fece- ro dunque un gran bene all'umanità quei primi errori, che popolarono la terra di false divinità (dico gran bene politico) e che crearono un Universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quelli, che osarono sorprenderti, e strascinarono agli altari la docile ignoranza. Presentando loro oggetti posti di là dai sensi, che lor fuggivan davanti a misura, che credean raggiungerli, non mai disprezzati, perchè non mai ben conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le Nazioni, che si formarono da' popoli selvaggi; questa fu

fu l'epoca della formazione delle grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario e forse unico. Non parlo di quel Popolo eletto da Dio, a cui i miracoli più straordinarii, e le grazie più segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell' errore il sottodiversarsi all' infinito, così le scienze, che ne nacquero, fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano, e si scompigliano di modo, che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono per sino l' antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio le opinioni sono dannose.

La seconda è nel difficile e terribile passaggio dagli errori alla verità, dalla oscurità non conosciuta alla luce. L'urto immenso degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli, l'avvicinamento ed il fermento delle passioni, che si destano in quella occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali, dopo certi intervalli di tempo, si rassomigliano quanto alle epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle, che le succedono nel luttuoso, ma necessario passaggio dalle tenebre della igno-

ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi, ed estinto l'incendio, che ha purgata la Nazione dai mali, che la opprimono, la verità, i cui progressi prima son lenti, e poi accelerati, siede compagna su i Troni de' Monarchi, ed ha culto ed Ara nei parlamenti delle Repubbliche, chi potrà mai asserire, che la luce, che illumina la moltitudine, sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose, ben conosciuti dagli uomini, lor sien funesti?

Se la cieca ignoranza è meno fatale, che il mediocre e confuso sapere, poichè questo aggiunge ai mali della prima quelli dell'errore inevitabile da chi ha una vista ristretta al di qua dei confini del vero, l'uomo illuminato è il dono più prezioso, che faccia alla Nazione ed a se stesso il Sovrano, che lo rende depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità, e a non temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell'opinione, non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista più elevati, avanti a lui la propria Nazione diventa una famiglia di
uo-

uomini fratelli, e la distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa della umanità, che ha avanti gli occhi. I Filosofi acquistano dei bisogni, e degl' interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principii predicati nella oscurità, ed acquistano l' abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una Nazione; ma felicità momentanea, se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero, che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.

Un altro mezzo di prevenire i delitti si è d' interessare il Consesso esecutore delle leggi, piuttosto alla osservanza di esse che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero, che lo compone, tanto è meno pericolosa l' usurpazione sulle leggi, perchè la venalità è più difficile tra' membri, che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la porzione, che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell' intrapresa. Se il Sovrano coll' apparecchio e colla pompa, coll' austerità degli Editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppres-

so,

so, avvezzerà i sudditi a temere più i Magistrati, che le leggi, essi profitteranno più di questo timore, di quello che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza.

Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù. Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le Nazioni del dì d'oggi. Se i premii proposti dalle Accademie ai discopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri; perchè non i premii distribuiti dalla benefica mano del Sovrano non moltiplicherebbero altresì le azioni virtuose? La moneta dell'onore è sempre inesaurita e fruttifera nelle mani del saggio distributore.

Finalmente il più sicuro, ma più difficile mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto, e che eccede i confini, che mi sono prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre fino ai più remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile, e solo coltivato qua e là da pochi saggi. Un grand'uomo, che illumina l'umanità, che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di edu-

ca-

cazione veramente utili agli uomini; cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali, che fisici, che il caso o l'industria presenta ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene, che una simulata e momentanea ubbidienza.

§. XLII.

Conclusione.

DA quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all'uso, legislatore il più ordinario delle Nazioni. „ Perchè „ ogni pena non sia una violenza di uno „ o di molti contro un privato Cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, „ pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi. “

LETTERA
DEL SIGNOR
D' ALEMBERT
AL P. FRISIO.

Parigi 21. Giugno 1765.

IL P. *Noyez* mi ha consegnato per parte vostra le due opere dei vostri amici, che ho lette con molta soddisfazione, singolarmente quella che ha per oggetto *Delitti e Pene*. Mi è sembrata d'un buon filosofo, e di un amico dell'umanità. Ei risponde assai bene alle triste obiezioni del suo critico ec.

AL-

ALTRA LETTERA

DEL MEDESIMO SIG.

D' A L E M B E R T

AL P. FRISIO.

Parigi 9. Luglio 1765.

Mio Reverendo Padre .

QUANDO io ebbi l'onore di scrivervi già non molto tempo per ringraziarvi delle due opere, che mi mandaste per mezzo del P. *Noyaez*, io non aveva che data una rapida occhiata sul libro *dei Delitti, e delle Pene*. Ne aveva io però veduto quanto bastava per giudicare ch'era un ottimo libro. L'ho poi letto colla testa riposata, e mi vergogno di avervene parlato con sì scarso encomio. Non potrei essere più incantato, nè preso da maggior entusiasmo di quello ch'io lo sono per quest'opera. L'ho fatta leggere a molti buoni Filosofi, e ne hanno fatto tutti lo stesso mio giudizio. Questo libro tuttochè di piccola mole, basta per assicurare al suo autore un nome immortale. Che filosofia! che verità! che logica! che pre-

cisione! ed al tempo stesso che sentimento e che umanità nella sua opera! Vi prego di congratularvene per mia parte coll' Autore, e di ringraziarlo con sincerità. Che briccone è lo sgraziato Frate, che lo ha sì indegnamente, sì scioccamente e sì brutalmente attaccato. Un filosofo mio amico, e prode scrittore è rimasto talmente preso da quest' opera, che si è posto sul fatto a tradurla in francese, e in breve tempo si stamperà, promettendomi egli che non pregiudicherà punto l'originale. Devo anche dirvi, che son rimasto contentissimo del pezzo sulla felicità: mi è sembrato pieno di ragione e di viste filosofiche. Cotesti signori hanno ben ragione di dirsi l' un l' altro, che lo spirito filosofico fa dei grandi progressi ogni giorno più. Il libro *dei Delitti* n'è per avventura una delle migliori prove. Io ho consigliato il Filosofo che lo traduce a porvi per epigrafe: *In omnem terram exiit sonus eorum*. La lettura di questo libro ha fatto per un poco divertire il disgusto, che mi cagionano le ec. Addio, mio Rev. Padre: siate, vi prego, persuaso della distinta stima, e della divozione sincera, con cui sono

Vostro umilissimo ed obb.mo Servo

D' ALEMBERT.

GIU.



GIUDIZIO

D I

CELEBRE PROFESSORE

SOPRA IL LIBRO

DEI DELITTI E DELLE PENE.



IL gran Galileo fu d'avviso, che i soggetti morali fossero suscettibili di dimostrazione niente meno dei geometrici. L'acutissimo Locke sostenne il medesimo sentimento, e ne ripeté le prove dai primi e semplicissimi loro principii. L'opere morali e politiche dell'Hobbes, autore assai più noto di quello che merita di esserlo, son vestite coll'uniforme delle matematiche, senza averne lo spirito: e questo anonimo libro de' Delitti e delle Pene ha lo spirito geometrico senza averne la livrea. Non può negarsi all'Autore il talento analitico applicato a discernere e rilevare anche i più involuppati rapporti di convenienza e di discrepanza, di connessione e di opposizione tra fini e fini, tra

K 3

mez-

mezzi e mezzi, e tra fini e mezzi, che si son voluti o non voluti, e che dovrebbero volersi o non volersi nelle costituzioni politiche delle umane società; macchine complicatissime, la più bella delle quali, cioè la più felice non può essere che un capo d'opera della più profonda e più consumata sapienza delle divine e delle umane cose. Lo stile di quest' Autore è laconico, fa più viaggio di quel che pare, significa più di quel che suona, e talora non significa ciò che suona. Non è dunque per tutt' i lettori; e chi non avesse l' accorgimento di contestare parte con parte, e d'interpretarne le dizioni oscure ed equivoche colle chiare ed esatte, che in varii luoghi adopra (a norma degli equissimi Canoni critici per gli stili di questa sorta) travierebbe di leggieri dal senso e da' sentimenti del nostro anonimo.

Di fatto, quantunque il di lui modo di pensare nelle materie politiche e morali sia agli antipodi del modo di pensarne di Hobbes, contuttociò egli è comparso ad alcuni un Hobbesiano. Eecone per quanto sento le loro ragioni.

Dice l' Anonimo che lo stato di natura è lo stato di guerra, e che ciascuno nello stato di natura è despota; dunque, secondo il nostro autore, nello stato di natura si può fare a chiechessia ogni sorta

ta di mali senza far torto a veruno , e senza avere il minimo torto ; non vi è altra norma delle azioni in quello stato se non il despotismo assoluto della volontà , e la potenza morale di ciascuno senza i patti sociali , non ha altri limiti , che quelli del poter fisico . Egli asserisce in oltre che il gius , o il diritto , altro non è che la forza indirizzata all' utile de' più ; che la Giustizia non è qualche cosa di reale , ma una maniera di concepire degli uomini , vantaggiosa a ciascuno ; che non vi è delitto , ove non è violazione di patto ; che le Nozioni di virtù e di vizio son oscurissime e varianti di tempo in tempo e di luogo in luogo , e tal' altra simile espressione . Dunque a senso dell' Autore non vi è disposizione di cuore , non maniera di agire rispetto agli altri , che considerata in se stessa abbia il carattere di viziosa o di virtuosa , di equa o d' iniqua : l' idee di vizio e di virtù son idee da levare e porre , son mode , o tutt' al più son politici artificii saggiamente architettati o stortamente , a misura delle differenti vedute , circostanze ed abilità de' varii legislatori e conduttori de' popoli . Or se così è , qual è egli dunque il divario (concludono essi) tra l' Anonimo e l' Hobbes ?

Grandissimo per ogni lato , ad onta de'

termini sopraccennati, da' quali credono di poter dedurre tante Hobbesiane conseguenze.

Il carattere di Hobbes è di uno ostichissimo misantropo: Il carattere del nostro autore è di un filantropo umanissimo. Nell' Hobbesiano stato di natura un uomo, che si diverta a stracciar le tenere membra di un innocente fanciullo, che gridi in vano pietà: un assassino crudele di un suo magnanimo e generoso liberatore, che a proprio rischio evidente, e a proprio danno lo strappi dalle branche d'una bestia feroce, è un galantuomo, perchè non aveva promesso nulla in contrario, nè a quello innocente fanciullo, nè a quel suo grande benefattore. Nello stato di natura del nostro Anonimo la guerra non è giusta, se non è necessaria, nè si può fare altro danno con l' armi alla mano, se non l' indispensabile, e niente più. Il Leviatan dell' Hobbes è il despotismo elevato all' infinito, e nel sistema del nostro Autore la somma potestà è circonscritta dalla suprema legge del pubblico bene, ed è illecita al despota ogni violazione di quella legge massima, che tutti gli odierni Monarchi si fanno gloria di adottare, di rispettare e di praticare in tutte le loro azioni sovrane. Il Leviatan dell' Hobbes è la norma,

ma, il criterio, la misura del giusto e dell'ingiusto, del vizio e della virtù. Ciò che egli permette è onesto, perchè lo permette, ciò che vieta è colpa, perchè lo vieta, e ciò che comanda non solo è lecito, ma un dovere in tutti i sudditi, perchè lo comanda. Prescindendo dai patti e dalle arbitrarie volontà del Leviatan, le azioni umane non hanno raccia morale nè morale bontà. Nel nostro Anonimo le pene stesse convenute ne' patti sociali, comandate dalla pubblica autorità non lasciano di essere ingiuste, illecite e biasimevoli, se non sono proporzionate ai delitti, e non perdono il titolo di cattive, di crudeli, d'illegittime le leggi inutili, erronee, dannose, benchè volute dalla somma potestà politica, e praticate dalla Nazione. Chiama il nostro Autore in più luoghi l'umanità, la clemenza, la beneficenza, non che l'innocenza, belle, sublimi, divine virtù, qualificando per necessaria conseguenza ogni contrario effetto, ed ogni contraria condotta con titoli diametralmente contrarii. Egli conosce adunque virtù e vizio, indipendentemente da ogni fatto e da ogni legge degli imperanti; nè conosce soltanto la reale essenza delle virtù e dei vizii, ma venera ed ama le prime, esecra e detesta i secondi, che

che vale a dire da tutto il contesto della sua opera salta agli occhi, come suol dirsi, di ogni lettore imparziale ed assennato una diametrale opposizione perpetua tra 'l modo di pensare Hobbesiano, e i sentimenti del nostro Anonimo. Dunque le riflessioni degl' inimici del nostro Autore, e de' lettori incompetenti per trasformarlo in un Hobbesiano, si risolvono in meri equivoci, ed in sofismi suggeriti o dall' imperizia delle cose, o dall' intemperante prurito di censurare. Egli chiama, è vero, lo stato di natura, stato di guerra, ma lo paragona espressamente coll' attuale stato delle Nazioni indipendenti l' una dall' altra, il che non vuol già dire che si odiino reciprocamente, che si neghino gli ufficii di umanità, di corrispondenza, di mutuo commercio, di buon vicinato, e molto meno voglion dire quelle espressioni, che sia onesta e lecita cosa la violazione degli accennati ufficii. Egli vuol dire unicamente che siccome tra le indipendenti Potenze Europee non si possono evecuare se non con la guerra le loro querele, ed è giusta la guerra provocata, se quegli che ha torto non vuol intender ragione, in mancanza di una superiore autorità decisiva; così nello stato di natura ogni uomo ha dritto di farsi giustizia per la via di fatto,

to, perchè appunto nello stato di natura manca una superiore autorità decisiva del dritto e del torto, ed una pubblica sufficiente protezione contro gli attentati degli invasori in dettaglio. In questo senso ogni individuo nello stato di natura è chiamato dal nostro Autore indipendente e despota, ma non immune e sciolto da ogni dover morale, da ogni regola di condotta rispetto agli altri, giacchè alla somma potestà medesima non è lecito tutto, nè ad ogni Nazione, rispetto ad ogn' altra, nel sistema del nostro Autore, che giunge a circoscrivere ne' più ristretti confini il gius di far male altrui coll' armi alla mano nella guerra più giusta. Parimente allorchè dice l' Autore, che l' umana giustizia, di cui tratta, *non è qualche cosa di reale*, non vuol già dire che la non è qualche cosa di vero, ma che non è un soggetto sussistente fuori di noi, come la Dea Temide de' Pagani, e de' Poeti, o tal altro simil fantasma. La chiama una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente nella felicità di ciascuno, volendo significare con questi termini, che la giustizia è quel sentimento, che gli uomini ragionevoli hanno di avversione, di riprovazione, di esecrazione contro certe determinate azioni ed affezioni, e
di

di approvazione, di stima, di benevolenza verso certe altre azioni ed affezioni dell' animo opposte dirittamente alle prime; il qual sentimento di avversione, e di detestazione per una parte, di approvazione, di lode, di benevolenza per l'altra, è ispirato in ogni animo non corrotto dalla natura, o dal carattere di quelle azioni, o affezioni discrepanti ed opposte, delle quali parliamo; tra le quali e que' sentimenti vi è tanta connessione, quanta ve n' è tra la causa e l'effetto, tra un' antecedente e una conseguenza, indipendentemente da ogni umano istituto, e da qualunque politico artificio. E chi non vede, che que' sentimenti di riprovazione, di approvazione, di esecrazione e di benevolenza verso quelle azioni ed affezioni, che ne sono le cause eccitatrici, influiscono infinitamente, come riflette il nostro Autore, nella felicità di ciascuno? E che altro sono quei nostri sentimenti, e que' nostri giudizi, verissimi altronde e rettilissimi per se medesimi, se non maniere di percepire, come lo sono tutti i giudizi e tutti i nostri sentimenti di ogni genere? Non bisogna adunque avvelenare la frase usata dal nostro Autore, ove parla dell' umana giustizia. Siccome egli è un fargli troppo il gran torto, se interpretar si voglia ciò che

che e' dice de' vizii e delle virtù, che mutan moda e nome ne' varii climi e ne' varii tempi, come se egli non riconoscesse alcun vizio, o virtù alcuna, che sia tale per se medesima in ogni tempo, in ogni luogo, presso a tutti gli Esseri intelligenti dell' Universo. Di tali virtù egli ne conosce, nomina, onora e comenda ben molte, e ne detesta tutti i vizii contrarii; ma vi sono al mondo delle false e confuse idee di virtù, delle virtù d' opinione, de' vizii immaginari, mal definiti e peggio intesi, e queste tali virtù o vizii soggiacciono a mille vicende: ora vivono e regnano, ed ora son l' oggetto delle comuni risate, a misura de' lumi che rischiarano gli uomini. Non potevano le Dame greche onestamente ricevere nel Gineceo, se non i Parenti più stretti, e potevano senza biasimo recitar su Teatri, e recitarvi a prezzo. Erano lecite in Atene le nozze tra Fratello e Sorella, altrove detestate. La gentilezza, l' urbanità tanto stimate in Roma reser disprezzabile tra i Parti il loro Concittadino Venone, modellato a Roma nelle più belle forme. La gelosia è una virtù ed un punto di onore presso alcune Nazioni, e al giudizio di tant' altre non riscuote che derisioni, e non ottiene un atto di compassione. L' avarizia è una lodevole e

CO-

conomia in qualche Città mercantile, è temperanza e sobrietà; e le profusioni insensate in alcune ricche Metropoli si onorano col nome di generose magnificenze. Era virtù ne' primi secoli del Romano Impero una barbara carnificina degl' innocentissimi Cristiani, ottimi Cittadini, ottimi Sudditi, e fu per un tempo creduta virtù tra i Cristiani il trucidare gli Ebrei. L'eloquente e verace zelo di San Bernardo illuminò e corresse la falsa bontà di quegli Omicidii fanatici. Sono infiniti gli esempj di questa foggia, e questi esempj mutan col giro de' tempi, e colle vicende delle umane cose e nome e Patria. Queste sono quelle virtù, que' vizj, che ha in veduta l'Autore, allorchè dice, che si hanno comunemente dell'oscurissime e confusissime nozioni di virtù, di vizio e di onore, senza che perciò faccia il minimo torto all'essenza immutabile della virtù e del vizio, e alle loro caratteristiche ed invariabili differenze.

Finalmente allorchè l'Anonimo dice, che non vi è delitto, ove non è infrazione del patto sociale, ove non è danno dato, o ingiuria fatta, nè al Capo della civil società, nè al corpo intiero, nè alle membra di esso, egli è evidente ch'ei vuol parlare de' Delitti Politici, in quan-

quanto tali, o in altri termini destina quella parola Delitto a significare in quel suo libro tutte le azioni, e soltanto le azioni che ledono o l'intero corpo dello stato, o il rappresentante di esso, o gl' Individui che lo compongono; ma non perciò riguarda come lecite, oneste, non biasimevoli, non detestabili tutte le azioni, che non offendono lo stato o i proprii Concittadini. L'assassinio d'uno straniero innocente, la buona fede tradita contro un forestiero, l'ingratitude verso un viaggiatore benefico, non son lesioni de' patti sociali, e in questo senso non son Delitti Politici, ma son Delitti in un altro senso, sono iniquità, sono scelleraggini, son furfanterie. Le riconosce per tali il nostro Autore, giacchè tanto commenda, onora ed ama, come di sopra notammo, tutte le veraci e belle virtù, ed abborrisce a segno tutt' i vizii contrarii, che dichiara illecito e ingiusto, anche in tempo di guerra, ogni male che facciasi all' inimico al di là del mero e solo necessario al bisogno.

Non son io dunque che giustifico il nostro Anonimo dalle nere tacce di discepolo dell' antico Anassarco, e del moderno Hobbes, peggior di quello. Egli giustifica se medesimo, ed io non ho fatto che rilevarlo, mostrando che il vero interprete

tre de' libri è il contesto, e che i commenti de' passi oscuri ed equivoci sono i passi chiari e precisi dell' Autore, di cui si tratti.

Vorrei pur ora entrar nel dettaglio di tutti i paragrafi del nostro Autore. I Giudizii non sono adeguati, se non son fatti così; ma troppo angusta è stata la misura assegnatami, perchè io potessi a mio talento diffondermi su ciò, che pareami necessario per giusta lode e dell' Autore e del libro. Dirò dunque soltanto, che deve essere desiderabile, che egli si rivolga a scrivere de' *Premii*, e perciò del vero merito: de' criterii di esso, de' Politici mezzi di farlo nascere, e del metodo infallibile di riconoscerlo a dispetto delle cabale e del favore. Forse un giorno pubblicherò un mio Romanzo Politico, un mio Viaggio al Regno di Sofia, parte delle Terre Australi incognite, ove dipingo quel Sistema Civile, che credo il più beato e il più perfetto, di difficilissima conquista al di fuori, e di più difficile corruzione al di dentro, per non chiamarla impossibile. Questo non è che un sogno di un onest' uomo, ma non del genere di quelli dell' ottimo Abbate di Saint Pierre. Un Eroe coronato potrebbe realizzarlo solo che lo volesse.

COM-

COMMENTARIO
DEL SIG.
DI VOLTAIRE.
SOPRA IL LIBRO
DEI DELITTI
E
DELLE PENE.

§. I.

Occasione di questo Commentario.

IL piccolo libro *de' Delitti e delle Pene* vale in Morale quanto vagliono in Medicina quei pochi rimedii, che sono atti a dare un sollievo ai nostri mali; e la di lui lettura mi soddisfece talmente, che io mi lusingava, che una tal'Opera dovesse smorzare quel resto di barbarie, che esiste tuttavia nella Giurisprudenza di tante Nazioni. Ma la speranza, che io aveva di qualche riforma nel genere umano restò delusa, quando fui avvisato, che in una Provincia era stata impiccata una ra-

Tomo I.

L

gazz.

gazza di diciotto anni, bella e ben fatta, dotata di utili talenti, e nata da una onestissima famiglia.

Ella era colpevole per essere rimasta incinta; ed era ancora di più colpevole per avere lasciato in abbandono il frutto della sua gravidanza. Questa disgraziata figlia nel prender la fuga dalla casa paterna resta sorpresa da' dolori del parto, e ritrovandosi sola, e senza soccorso vicino ad una fontana vi partorisce. La vergogna, ch' è nel sesso una passione violenta, le diede tanta forza per ritornare alla casa del Padre, e per tenere ivi celato il suo stato. Ella lascia esposto il parto, che fu trovato morto il giorno dopo; si scuopre la Madre, ed è condannata alla forca, ed eseguita la sentenza.

Il primo fallo di questa ragazza o doveva stare sepolto nel silenzio delle domestiche mura, o meritava la protezione delle leggi, ed il seduttore era tenuto a riparare al male ch' egli aveva fatto, mentre è compatibile la debolezza di una giovinetta, che vuole tenere nascosta la sua gravidanza anche con pericolo il più delle volte di morire, perchè scoperta perde la sua riputazione, e sono mille gli ostacoli, che si attraversano per allevare il feto.

Il secondo fallo è più delittuoso, perchè abbandona il frutto della sua debolezza, e lo espone a perire.

Ma perchè un bambino è morto, è assolutamente necessario far morire la di lui Madre? Ella non lo aveva ammazzato, anzichè poteva lusingarsi, che qualcheduno passando si muovesse a compassione di quella innocente creatura, ed avere lei medesima in animo di andarla a ritrovare, e di farle dare i necessari soccorsi. Sono tanto naturali tali sentimenti, che si devono presumere nel cuore di una madre. La legge è positiva contro la giovine nella Provincia, della quale io parlo. Ma una legge simile non è forse ingiusta, disumana e perniciosa? Ingiusta, perchè essa non distingue l'infanticidio dalla esposizione del parto; disumana, perchè fa perire crudelmente una disgraziata, a cui non si può rimproverare, che la propria debolezza, e la forte premura di tenerla celata; perniciosa, perchè rapisce alla società una cittadina, dalla quale sarebbero nati più sudditi allo Stato di una Provincia bisognosa di popolazione.

La carità non ha ancora stabilito in questo Paese alcuna casa di soccorso per nutrire i bambini esposti, e dove manca la carità, la legge è sempre crudele. Sareb-

be molto meglio il prevenire questi mali, che sono molto frequenti, che pensare solamente a punirli. La vera Giurisprudenza consiste nell' impedire i delitti, e non nel dare la morte a un sesso debole, quando è evidente, che il suo fallo non è stato accompagnato dalla malizia, ma che anzi ha dovuto soffrire per resistere agl' impulsi del suo cuore.

Assicurate per quanto potete una risorsa a chiunque sarà tentato a mal fare, ed avrete molto meno occasioni di punire.

§. II.

De' Supplizii.

QUESTA procedura, e questa legge si dura sono state tanto sensibili per me, che mi hanno costretto a gettare un' occhiata sopra il Codice Criminale delle Nazioni. L' umano Autore *de' Delitti, e delle Pene* ha troppa ragione di lamentarsi, che il supplizio sia troppo spesso superiore al delitto, ed alcune volte pernicioso allo Stato, quando dovrebbe essergli giovevole.

I Supplizii ricercati pajono più inventati dalla tirannia, che dalla giustizia, e lo spirito umano si è troppo affaticato a rendere spaventevole la morte.

La

La pena della Ruota fu introdotta in Alemagna in tempo di Anarchia, ove chi s'impadroniva de' dritti regali voleva per mezzo di un apparecchio di un tormento inaudito ritenere collo spavento chiunque avesse ardito di fare attentati contro di lui. In Inghilterra si apriva il ventre di un uomo infetto di alto tradimento, gli si strappava il cuore, gli si batteva nelle guance, ed il cuore si gettava nelle fiamme. Ma qual era mai questo delitto di alto tradimento? Era reo di tal delitto nelle guerre civili colui, ch' era stato fedele ad un Re disgraziato, e che qualche volta aveva detto il suo sentimento sopra il diritto dubbioso del Vincitore. Alla fine i costumi si mitigarono; e benchè siasi continuato a strappare il cuore al condannato, è ciò sempre seguito dopo la di lui morte. L'apparecchio è orribile, ma la morte è dolce, se tale può essere.

§. III.

Delle pene contro gli Eretici.

LA tirannia fu la prima a stabilire pena di morte contro i discordanti in qualche dogma dalla Chiesa dominante. Nessuno Imperatore Cristiano avanti il tiranno

Massimo aveva pensato a condannare un uomo alla morte unicamente per punti di controversia. E' però vero, che due Vescovi Spagnuoli furono quelli, che stimolarono Massimo per la morte de' Priscilianisti; ed è vero altresì, che questo tiranno voleva cattivarsi il partito dominante col versare il sangue degli Eretici, e la barbarie e la giustizia gli erano egualmente indifferenti. Geloso di Teodosio, Spagnuolo come lui, si lusingava di togliergli l'Impero di Oriente, essendosi di già impadronito dell' occidente. Teodosio era odiato per le sue crudeltà, ma aveva saputo guadagnare tutti i Capi della Religione. Massimo voleva far pompa del medesimo zelo, e tenere attaccati i Vescovi Spagnuoli al suo partito. Egli adulava ugualmente la vecchia e la nuova Religione; egli era un uomo tanto furbo quanto disumano, e non furono di diversa tempra tutti quelli, che in quel tempo pretesero, o arrivarono all'Imperio. Questa vasta parte del Mondo era governata come presentemente è Algeri. La milizia faceva e disfaceva gl'Imperatori; ella li sceglieva sovente fra le Nazioni riputate allora barbare. Teodosio gli opponeva allora altri barbari della Scizia; e fu quegli, che riempì l'armate di Goti, e che elevò Alarico il vincitore di Ro-

Roma. In questa orribile confusione dunque non si pensava, che a rendere più forte il suo partito con tutti i mezzi possibili.

Massimo ritornava dall'aver fatto assassinare a Lione l'Imperatore Graziano collega di Teodosio, e meditava la perdita di Valentiniano secondo nominato successore di Graziano a Roma fino dalla infanzia. Egli raccolse a Treveri una potente armata composta di Galli e di Alemanni, ed aveva ordinata una leva di truppe nella Spagna, allorchè due Vescovi Spagnuoli per nome Idacio, ed Itaco, o Itacio, ch' erano molto accreditati, vennero a chiedergli il sangue di Prisciliano, e di tutti i suoi aderenti, che sostenevano, che le anime erano emanazioni di Dio, che la Trinità non conteneva tre ipostasi, e che in oltre erano tanto sacrileghi, che digiunavano fino le Domeniche. Massimo, ch' era mezzo pagano e mezzo cristiano, intese senza difficoltà l'enormità orrenda di questi delitti, e concesse ai SS. Vescovi, Idacio ed Itacio la grazia, che Prisciliano ed i suoi complici fossero torturati prima di farsi morire. Furono i Vescovi presenti alla tortura ad effetto che tutto passasse con ordine, e partirono di là benedicendo Idacio, e ponendo Massimo come difensore

della fede nel rango de' Santi. Ma perchè Massimo fu disfatto da Teodosio, ed assassinato a' piedi del suo vincitore, non fu canonizzato.

E' da osservarsi, che S. Martino Vescovo di Tours, veramente uomo dabbene, fece delle premure per la grazia di Prisciliano; ma i Vescovi accusarono di eresia lui medesimo, ond' egli se ne ritornò a Tours per timore che non gli si facesse dare la tortura a Treveri.

Prisciliano poi dopo essere stato impiccato ebbe la consolazione di essere onorato dalla sua setta come un Martire. Fu celebrata la sua festa, e si celebrerebbe ancora, se vi fossero Priscilianisti.

Un tal esempio fece fremere tutta la Chiesa, ma non iscorse molto tempo che fu imitato e sorpassato; poichè si fecero morire molti Priscilianisti ora col ferro, ora colla corda, ed ora per mezzo della lapidazione. Una giovane Signora di qualità fu lapidata a Bordeaux per sospetto ch' ella avesse digiunato la Domenica (a). Questi supplizii parvero troppo leggeri; sicchè in appresso furono portate delle ragioni per far credere, che Dio volesse, che gli Eretici fossero bruciati a fuoco len-

(a) Vedete la Storia Ecclesiastica.

lento. E la ragione perentoria; che si allegava, era, che Iddio punisce così nell' altro Mondo, e che ogni Principe, ogni luogotenente del Principe, e finalmente ogni Magistrato è l'immagine di Dio in questo Mondo.

Su tali principii si bruciarono dappertutto degli stregoni, ch'erano visibilmente sotto l'imperio del diavolo, e degli eterodossi stimati più delinquenti e più pericolosi degli stregoni.

Non si sa precisamente quale fosse l'eresia de' Canonici, che il Re Roberto figlio di Ugo, e Costanza sua Moglie fecero bruciare in presenza loro a Orleans nel 1022. Ma come potevasi sapere, se non vi era in quel tempo, che un piccolissimo numero di Cherici e di Frati, che sapessero scrivere? Ci vien per altro attestato, che Roberto e sua Moglie stettero a vedere fino all'ultimo questo spettacolo orribile. Uno de' Settarii era stato confessore di Costanza, e questa Regina credè di non poter meglio riparare alla disgrazia di essersi confessata ad un eretico, che col vederlo divorare dalle fiamme.

L'abito divenne legge; e da quel tempo fino a' giorni nostri, cioè per lo spazio di più di settecento anni, sono stati bruciati coloro che sono stati, o che son
com-

comparsi infettati del delitto di una opinione erronea.

§. IV.

Della estirpazione dell' Eresie.

Io per me credo, che bisogni distinguere nella eresia l'opinione, e la fazione. Ne' primi tempi del Cristianesimo le opinioni furono divise (a). I Cristiani d' Alessandria non pensavano sopra molti pun-

(a) L' Autore del Commentario spaccia al suo solito con gran franchezza, ma non prova con egual' esattezza, che ne' primi tempi del Cristianesimo le Chiese variassero in alcuni punti d' opinione, ossiochè i Cristiani d' Antiochia non pensassero come quelli d' Acaja, nè questi come gli Asiatici. Che anzi vien' egli apertamente smentito dagli atti degli Apostoli, dove ben si vede qualche diversità in proposito di alcuna cerimonia da una Chiesa all' altra, ma sempre unanimità in punto di dogma, e che solo qualche individuo, ma non già tutta la Chiesa ebbe tal diversità d' opinione. Vien quindi a distruggersi affatto la conseguenza come cavata da un falso supposto, che Gesù Cristo potendo riunir tutti i suoi Fedeli nello stesso sentimento, e non l' avendo fatto sia da presumersi, che non l' abbia voluto, poichè un qualche individuo discorda d' opinione, non costituisce la Chiesa, ed è certo che un qualche individuo soltanto, e non mai le Chiese discordassero in punto di dogma.

punti, come quelli di Antiochia, e quelli di Acaja erano opposti agli Asiatici. In tutti i tempi vi è stata questa diversità, e verisimilmente continuerà per sempre. Gesù Cristo, che poteva riunire tutti i suoi fedeli nel medesimo sentimento, non lo ha fatto; sicchè si deve presumere, che non lo abbia voluto, e che abbia voluto esercitare tutte le sue Chiese alla indulgenza, ed alla carità col permetter loro de' sistemi differenti, i quali tutti si riunissero a riconoscerlo per loro Capo, e Maestro. Tutte queste Sette tollerate per lungo tempo dagl' Imperatori, o nascoste a' loro occhi, non potevano perseguitarsi, o proscriversi l'una coll' altra, perchè erano ugualmente sottoposte a' Magistrati Romani, sicchè non potevano che disputare. Quando i Magistrati le perseguitarono, tutte reclamarono ugualmente il diritto della Natura, e dissero, lasciateci adorare Iddio in pace, non ci togliete la libertà che accordate agli Ebrei. Tutte le Sette oggigiorno possono fare il medesimo discorso a quelli, che le opprimono. Esse possono dire a' popoli, che hanno accordato de' privilegi agli Ebrei „ trattateci come trattate i figli di Giacobbe, lasciateci pregare Iddio, come lo pregano essi, secondo la nostra coscienza. La nostra opinione „ non

„ non fa più torto al vostro stato di
 „ quello, che non ne fa il Giudaismo .
 „ Voi tollerate i nemici di Gesù Cristo ,
 „ tollerate ancor noi, che lo adoriamo ,
 „ e che non vi è altra differenza fra voi ,
 „ e noi, che alcune sottigliezze teologi-
 „ che; non vi private di grazia di sud-
 „ diti utili. Sia vostra premura, che tra-
 „ vagliano alle vostre manifatture , alla
 „ vostra marina, alla coltivazione delle
 „ vostre terre, e non curate se abbiano
 „ alcuni altri articoli di fede differenti da
 „ vostri. Voi avete bisogno delle loro
 „ braccia, e non del loro Catechismo .

La fazione è una cosa tutta diversa .
 Succede sempre per necessità, che una
 Setta perseguitata degeneri in fazione .
 Gli oppressi si riuniscono, e per tal riu-
 nione prendono coraggio, e la Setta do-
 minante non ha tanta industria per ester-
 minare il loro partito, quanta essi ne
 hanno per fortificarlo . Di qui ne avvie-
 ne, ch' essi o sieno distrutti, o che di-
 struggano; come successe dopo la perse-
 cuzione suscitata nel 303. da Cesare Ga-
 lerio, che furono i due ultimi anni dell'
 Impero di Diocleziano . Perchè i Cristia-
 ni furono favoriti da Diocleziano pel cor-
 so di diciotto anni interi, erano multipli-
 cati di troppo, ed erano divenuti troppo
 ricchi per essere sterminati . Essi si die-
 de-

dero a Costanzo Cloro, combatterono per Costantino suo figlio, e successe una totale rivoluzione nell' Impero.

E' permesso il confronto delle piccole cose colle grandi, quando le une e le altre sono dirette dal medesimo spirito. Una simile rivoluzione è successa in Olanda, in Iscozia, e nell' Elvezia. Quando Ferdinando ed Isabella scacciarono di Spagna gli Ebrei ivi stabilitisi non solamente prima della Casa Regnante, ma prima de' Mori, e de' Goti, e prima ancora de' Cartaginesi; gli Ebrei avrebbero fatto una rivoluzione in quel Regno, se fossero stati tanto guerrieri, quanto erano ricchi, e se avessero potuto intendersi cogli Arabi.

In una parola nessuna Setta ha cambiato giammai governo, se non quando la disperazione le ha somministrate le armi. Maometto stesso non sarebbe riuscito nell' impresa, se non fosse stato scacciato dalla Mecca, e messa la taglia alla sua testa.

Volete dunque impedire, che una Setta non isconvolga uno stato, servitevi della tolleranza, ed imitate la saggia condotta dell' Alemagna, dell' Inghilterra, dell' Olanda. L'unico partito da prendersi in politica con una Setta nuova è di far morire senza pietà i Capi e gli aderenti, uomini, donne e bambini senza eccettuarne

ne un solo, o di tollerarli quando la Setta è numerosa. Il primo è il partito di un mostro, il secondo è quello di un saggio.

Tenete legati allo Stato tutti i sudditi dello Stato per mezzo del loro interesse; e fate che il Quacchero ed il Turco trovino il loro vantaggio a vivere sotto le vostre leggi. La Religione è il rapporto di Dio all'uomo, la legge civile è il rapporto di voi a' vostri popoli.

§. V.

Delle profanazioni.

LUIGI IX. Re di Francia posto per le sue virtù nel rango de' Santi fece una legge contro i bestemmiatori, che li condannava ad un nuovo supplizio con far loro tagliar la lingua con un ferro ardente. Questo era una specie di taglione, perchè si dava la pena al membro, che aveva peccato. Era per altro molto difficile il decidere qual fosse una bestemmia. Scappano nella collera, o nel brio, o nella semplice conversazione delle espressioni, che non sono a parlare propriamente, che espletive, come il *Sela*, ed il *Vab* degli Ebrei, il *Pol*, e l'*Ædepol* de' Latini, e come il *per Deos immortales*, del quale

si

si faceva uso in ogni discorso senza giurare realmente per gli Dei immortali.

Queste parole, che si chiamano giuramenti, bestemie, sono per lo più termini vaghi, che s'interpretano ad arbitrio, e la legge, che li punisce, par presa da quella degli Ebrei, che dice, *tu non proferirai il nome di Dio in vano*. I più abili Interpreti credono, che questa legge proibisca lo spergiuro, ed hanno ragione, poichè la parola *Shavè* tradotta per *in vano* significa propriamente lo spergiuro. Ora qual rapporto può avere lo spergiuro con quelle parole mollificate da *Cadedis, Sangbleu, Ventrebleu, Corbleu?*

I Giudei giuravano per la vita di Dio: *vivit Dominus*; e questa era una formola ordinaria. Non era dunque proibito, che il mentire al nome di Dio, che si chiamava in testimonio.

Filippo Augusto nel 1181, aveva condannato le persone nobili del suo dominio a pagare un'ammenda, se proferissero *Téte-bleus, ventre-bleu, corbleu, sangbleu*, e gl'ignobili ad essere annegati. La prima parte di questa ordinanza parve puerile, la seconda era abbominevole; poichè oltraggiava la natura nell'annegare de' Cittadini per quel fallo istesso, che i Nobili espiavano con due, o tre soldi di quella moneta. Questa strana legge però rim-
ma-

mase senza esecuzione, come sono rimaste tante altre, e specialmente quando il Re fu scomunicato, e messo il suo Regno sotto l'interdetto da Papa Celestino III.

Si Luigi trasportato da zelo ordinò indifferentemente, che si forasse la lingua, o che si tagliasse il labbro superiore a chiunque avesse pronunziato quei termini indecenti. In sequela di che fu forata la lingua ad un grosso Borghese di Parigi, che ne fece delle doglianze appresso il Papa Innocenzo IV. Questo Pontefice riconvenne il Re per una pena troppo forte pel delitto: ed il Re d'allora in poi si astenne da una simile severità. Quanto sarebbe stato bene per la società umana, che i Papi non avessero affettata altra superiorità sopra i Regni.

L'ordinanza di Luigi XIV. dell'anno 1666. determina: „ Che quelli, che saranno convinti di aver giurato, e bestemmiato il santo nome di Dio, della sua Santissima Madre, o de' suoi Santi, saranno condannati per la prima volta ad un'ammenda, per la seconda, terza e quarta volta ad un'ammenda dupla, tripla e quadrupla, per la quinta volta al collar di ferro, per la sesta volta alla berlina, ed avranno il labbro superiore tagliato; e la settima volta avranno tutta la lingua tagliata.

Que-

Questa legge pare savia ed umana ; poichè non inflige una pena crudelè, che dopo la settima ricaduta, che non è presumibile.

Ma per quel che concerne le profanazioni più grandi, che si chiamano sacrilegii, l'ordinanza non parla, che del furto fatto nelle Chiese, senza spiegarsi sopra le altre pubbliche empietà ; forse perchè non abbia previsto tali demenze, o perchè fosse troppo difficile lo specificarle. E' riservato dunque alla prudenza de' Giudici il punire tali delitti, benchè la giustizia non deva avere niente di arbitrario.

In un caso così raro che devono fare i Giudici? Consultare l'età de' delinquenti, la natura del loro fallo, il grado della loro malvagità, del loro scandalo, della loro ostinazione, il bisogno che il pubblico può avere, o non avere di un castigo terribile, *Pro qualitate personæ, proque rei conditione & temporis, & ætatis, & sexus, vel severius, vel clementius* (a) *statuendum*. Se la legge non ordina espressamente la morte per quel delitto, qual Giudice si crederà obbligato a pronunziarla? Se una pena è necessaria, se la

Tom. I.

M

leg-

(a) *Tit. 13. ad Legem Juliam.*

legge non la determina, il Giudice deve senza difficoltà pronunziare la pena la più mite, perchè egli è uomo.

Le profanazioni sacrileghe non sono commesse che da giovani dissoluti. Si possono punire costoro colla medesima severità, colla quale si castigherebbero, se avessero ammazzato il loro fratello? La loro età fa la causa in loro favore. Egli non possono disporre de' loro beni, perchè si suppone non avere tanta maturità di giudizio per vedere le conseguenze di una mala alienazione? dunque non ne hanno avuto neppure per vedere la conseguenza del loro empio trasporto.

Tratterete voi un giovane dissoluto, che avrà nel suo accecamento profanata una immagine sacra senza rubarla, come avete trattato la Brinvilliers che aveva avvelenato suo Padre e la sua famiglia? Non vi ha legge espressa contro questo disgraziato, e voi ne vorreste far una per darlo al più gran supplizio? Egli merita un castigo esemplare, ma merita egli de' tormenti, che oltraggino la natura, ed una morte orribile?

Egli ha offeso Dio senza dubbio, e gravissimamente. Portatevi con lui come Dio medesimo: Iddio gli perdona, s'egli fa penitenza. Imponetegli una penitenza forte, e perdonategli.

Il vostro illustre Montesquieu ha detto; *bisogna onorare la Divinità, e non vendicarla*; pesiamo queste parole; esse non significano, che si debba abbandonare la conservazione dell'ordine pubblico, ma significano, come lo dice il giudizioso Autore de' *Delitti, e delle Pene*, essere assurdo, che un insetto creda vendicare l'Ente Supremo. Nè un Giudice di Campagna, nè un Giudice di Città non sono tanti Mosè, e Giosuè.

§. VI.

Indulgenza de' Romani sopra questi oggetti.

IN tutta quanta l'Europa nelle conversazioni delle persone colte, ed istruite si discorre molto spesso sopra la prodigiosa differenza, che passa fra le leggi Romane, e tanti usi barbari, che vi si sono introdotti in luogo di quelle, come le immondezze di una superba città, che cuoprano le sue rovine.

Certamente il Senato Romano aveva come noi un profondo rispetto pel Dio Supremo, ed aveva tanto rispetto per li Dei immortali, e secondarii dipendenti dal loro Eterno Padrone, quanto noi ne dimostriamo per li Santi. *Ab Jove principium*

pium era la formula ordinaria. Plinio nel Panegirico del buon Trajano comincia coll' attestare che i Romani non tralasciarono mai d' invocare Iddio nel principio de' loro affari, e de' loro discorsi (a) Cicerone, Tito-Livio lo attestano. Non vi fu alcun Popolo più religioso di loro; ma questo Popolo era troppo saggio, e troppo grande per abbassarsi a punire de' vani discorsi, o delle opinioni filosofiche. Egli era incapace di castigare barbaramente chi dubitava degli Auguri, come Cicerone, che benchè augure ne dubitava, nè chi avesse detto in pieno Senato, come disse Cesare, che gli Dei non puniscono gli uomini dopo la morte.

Si è cento volte osservato, che il Senato permise, che sul Teatro di Roma il Coro cantasse nella Troade:

- „ Non vi è niente dopo la morte, e
 „ la morte non è nulla.
 „ Tu domandi dove sieno i morti?
 „ nel luogo medesimo, in cui erano
 „ avanti di nascere.

Se mai vi sono state profanazioni, queste

50-

(a) Bene, ac sapienter Patres conscripti majores instituerunt ut rerum agendarum, ista dicenda et missum a precationibus capere &c.

sono tali senza dubbio; e da Ennio fino ad Ausonio tutto è profanazione malgrado il rispetto pel culto. Perchè dunque il Senato Romano non le reprimeva? perchè niente influivano nel governo dello Stato, e non perturbavano alcuna istituzione, alcuna cerimonia religiosa. I Romani ebbero una eccellente politica, e furono assoluti padroni della più bella parte del Mondo fino a Teodosio II.

La massima del Senato, come si è detto altre volte, era *Deorum offensa Diis curae*: le offese contro gli Dei non riguardano che gli Dei. I Senatori essendo alla testa della Religione mediante la istituzione la più saggia non avevano da temere, che un Collegio di Preti li costringesse a fare la sua vendetta sotto pretesto di vendicare il Cielo. Eglino non dicevano, sbramiamo gli empì per non passare per empì ancor noi. Facciamo vedere a' Preti la nostra crudeltà, e così proviamo loro, che noi siamo religiosi quanto essi lo sono.

La nostra Religione è infinitamente più santa di quella degli antichi Romani, e l'empietà fra noi è un delitto più grande di quello, ch'era fra loro. Dio la punirà; gli uomini devono punire ciò che vi è di criminale nel disordine pubblico, che l'empietà ha causato. Ora se in una em-

pietà non è stato rubato neppure un fazzoletto, se alcuno non ha ricevuto la minima ingiuria, se i riti religiosi non sono stati perturbati, puniremo noi (voglio tornarlo a dire) questa empietà come un parricidio? La Marescialla d'Ancre aveva fatto ammazzare un Gallo bianco a luna piena: bisognava per questo bruciare la Marescialla d'Ancre?

Est modus in rebus, sunt certi demique fines &c.

Ne scutica dignum horribili sectare flagello.

§. VII.

*Del delitto della Predicazione,
e di Antoine.*

SE un Predicante Calvinista, che viene a predicare alle sue pecore in certe Provincie, è scoperto, si punisce con pena di morte; (a) e quelli, che gli hanno dato da cenare, e da dormire sono mandati alla galera in vita.

Se un Gesuita viene a predicare in altri paesi, è impiccato. Si vuol forse fare la vendetta di Dio nel fare impiccare quel
Pre-

(a) Editto del 1724., e anteriori.

Predicante, e quel Gesuita? forse è fondata tal' esecuzione sopra quella legge del Vangelo? *Cbiunque non ascolta l' assemblea sia trattato come un Pagano, e come un ricevitore de' denari pubblici.* Ma il Vangelo non ordina, che si ammazzi quel Pagano, e quel ricevitore.

Forse è fondata sopra quelle parole del Deuteronomio (a)? *Se insorge un Profeta e succede ciò ch' egli ha predetto... e che vi dica seguitiamo degli Dei stranieri... E se il vostro fratello, o il vostro figlio, o la vostra cara Moglie, o l' amico o il vostro cuore vi dice, andiamo, serviamo degli Dei stranieri... ammazzatelo subito, e siate il primo a percuoterlo, e tutto il Popolo dopo di voi.* Ma nè quel Gesuita, nè quel Calvinista vi hanno detto: andiamo, seguitiamo degli Dei stranieri.

Il Consigliere Dubourg, il Canonico Gio. Chauvin detto Calvino, il Medico Servet Spagnuolo, il Calabrese Gentili servivano il medesimo Dio. Ciò non ostante il Presidente Minard fece bruciare il Consigliere Dubourg, e gli amici di Dubourg fecero assassinare Minard, e Gio. Calvino fece bruciare il Medico Servet a fuoco lento, ed ebbe la consolazione di

(a) Cap. 23.

contribuire a far tagliare la testa al Calabrese Gentili; e i successori di Gio. Calvino fecero bruciare Antoine. Ma tutte queste morti sono appoggiate alla ragione, alla pietà ed alla giustizia?

La storia di Antoine è una delle più singolari, che siasi conservata negli annali della pazzia. Ecco quel che ho letto in un manoscritto curiosissimo, parte del quale è rapportato da Giacobbe Spon. Antoine era nato a Brieu in Lorena di Padre, e di Madre Cattolici, ed aveva studiato a Pont-a-Mousson appresso i Gesuiti. Il Predicante *Feri* lo impegnò nella Religione Protestante a Metz. Essendo ritornato a Nancy, fu processato come Eretico, e se un amico non lo faceva fuggire, era impiccato. Rifugiato a Sedan fu sospettato che fosse Papista, e si tentò di assassinarlo.

Vedendo, che la sua vita per una strana fatalità non era in salvo nè appresso i Protestanti, nè appresso i Cattolici andò a farsi Giudeo a Venezia. Si persuase sinceramente, e sostenne fino all'ultimo momento di sua vita, che la Religione giudaica fosse la sola vera, e che essendo stata tale una volta, doveva esserlo per sempre. I Giudei non lo circoncisero per timore del Magistrato; ma egli per altro non fu meno Giudeo interiormente,
e non

e non fece neppure professione apertamente. Dipoi egli andò a Ginevra in qualità di predicante, e primo Reggente del Collegio, e finalmente divenne quegli, che i Ginevrini chiamano Ministro.

Pel contrasto continuo, che si risvegliava nel suo cuore fra la Setta di Calvino, ch'era obbligato a predicare, e la Religione Mosaica, alla qual sola credeva, stette per lungo tempo ammalato. Cadde in una profonda maninconia, ed in una smania crudele, e nell'accesso de' suoi dolori disse, ch'egli era Giudeo. Alcuni Ministri vennero a visitarlo, e procurarono di farlo rientrare in se stesso; ma egli rispose loro, che adorava solamente il Dio d'Israele; ch'era impossibile che Dio si cambiasse; che Dio non poteva aver data da se stesso, ed impressa colla sua mano una legge per abolirla. Parlò contro il Cristianesimo, ma dipoi si disdisse, e scrisse una professione di fede per fuggire la condanna; ma dopo averla scritta, la disgraziata persuasione, in cui egli era, non gli permise di firmarla. Il Consigliere della Città addunò i Predicanti per sapere cosa doveva fare di questo disgraziato. Il piccol numero di quei Preti opinò, che si dovesse aver pietà di lui, e che bisognava piuttosto pensare a guarire la malattia del suo
cer-

cervello, che a pánirla . Il più gran numero decise , che si dovesse bruciarlo , come infatti seguì . Tal caso è del 1632. (a) . Vi vogliono cent'anni di ragione , e di virtù per espiare un simile giudizio .

§. VIII.

Storia di Simone Morino.

IL fine tragico di Simone Morino non è meno orribile di quello di Antoine . Questo disgraziato fu bruciato a Parigi nel 1663. nel tempo appunto della più gran licenza per le feste di una Corte brillante fra gli amori , ed i piaceri . Questo era un insensato , che credeva avere avuto delle visioni , e che spinse tant' oltre la sua follia , che si diceva inviato da Dio , ed incorporato a Gesù Cristo .

Il Parlamento lo condannò saviamente ad essere rinchiuso ne' Pazzarelli ; ed il caso portò , che nel medesimo Spedale vi fosse un altro pazzo , che diceva di essere il Padre Eterno , ond' è che la di lui pazzia è passata in proverbio . Simone Morino rimase così sorpreso della follia del suo compagno , che riconobbe la sua . Parve per qualche tempo rientrato nel

SUO

(a) *Giacobbe Spon pag. 500. e Guido Ventes.*

suo buon senso ; espose il suo pentimento al Magistrato , e per sua mala sorte ne ottenne il perdono colla sua liberazione .

Dopo qualche tempo ricadde ne' suoi eccessi , e dogmatizzò . Il suo cattivo destino volle , che imparasse a conoscere St. Sorlino Desmarets , il quale per più mesi fu suo amico , ma ben presto per gelosia di mestiero divenne il suo più crudele persecutore .

Questo Desmarets non era men visionario di Morino : le sue prime inezie furono in vero innocenti : queste erano le Tragicommedie di Erigono , e di Miramo impresse con una traduzione de' Salmi ; erano il Romanzo di Arianna , ed il Poema di Clodoveo a lato all' Offizio della Vergine messo in versi ; ed erano delle Poesie Ditirambiche piene d' invettive contro Omero , e Virgilio . Da questa specie di follia passò ad un' altra più seria ; si scatenò contro Porto Reale , e dopo aver confessato di avere indotto delle donne nell' ateismo , si eresse in Profeta . Egli pretese , che Dio gli avesse data colle sue mani la chiave del tesoro dell' Apocalisse , dicendo che con questa chiave egli avrebbe fatto una riforma di tutto il genere umano , e che andava a comandare un' armata di cento quaranta mila uomini contro i Giansenisti .

Non

Non vi sarebbe stata cosa più ragionevole e più giusta, che metterlo nel medesimo alloggio, ove fu posto Simone Morino; ma come mai si sarebbe potuto immaginare, che costui potesse trovar credito appresso il Gesuita Annat Confessore del Re? Seppe costui persuadere, che Simone Morino stabiliva una Setta quasi altrettanto pericolosa, quanto il Giansenismo medesimo, e finalmente dopo aver portata l'infamia fino a rendersi delatore, ottenne dal Luogotenente Criminale l'ordine della cattura contro il suo disgraziato rivale. Si ardirà di dirlo? Simone Morino fu condannato ad essere bruciato vivo.

Nel condurlo al supplizio fu trovata in una delle sue calze una carta, nella quale domandava perdono a Dio di tutti i suoi errori; e ciò appunto doveva salvarlo; ma la sentenza era approvata, e fu eseguita senza misericordia.

Tali avventure fanno arricciare i capelli. Ed in qual paese non si sono veduti avvenimenti così deplorabili? Gli uomini in qualunque luogo si sieno si scordano di esser fratelli, e si perseguitano fino alla morte. Giova sperare per consolazione del genere umano, che non ritorneranno più tali tempi orribili.

Degli Stregoni.

NEL 1748. fu bruciata una Vecchia nel Vescovado di Vursbourg convinta per Stregga. Questo è un gran fenomeno nel secolo, in cui siamo. Ma è egli possibile, che Popoli, che si vantavano di essere riformati, e di disprezzare altamente le superstizioni; che pensavano finalmente di avere perfezionata la loro ragione, abbiano creduto ai sortilegi, abbiano fatto bruciare delle povere Donne accusate per Streghe, e che sia ciò succeduto più di cento anni dopo la pretesa riforma della loro ragione?

Nell'anno 1652. una contadina del piccolo territorio di Ginevra, per nome Michela Chaudron, incontrò il Diavolo nell'uscire dalla Città. Il Diavolo le diede un bacio, ricevè il suo omaggio, ed impresse nel di lei labbro superiore, e nella di lei mammella destra il segno, ch'è solito ad applicare a quelle persone, che riconosce per sue favorite. Questo sigillo del Diavolo è un piccolo neo, che rende la pelle insensibile, come l'affermano i Giureconsulti Demonografi di quel tempo.

Il Diavolo ordinò a Michela Chaudron
lo

lo stregare due ragazze. Ella obbedì puntualmente al suo Signore. I parenti delle ragazze l'accusarono giuridicamente di Diavoleria. Le ragazze furono esaminate; e poste a confronto colla colpevole, ed attestarono di sentire continuamente nelle parti del loro corpo un formicolajo, e di essere ossesse. Si chiamarono i Medici, o almeno quelli che allora passavano per tali. Visitarono le giovani, e cercarono sopra il corpo della Chaudron il sigillo del Diavolo, che il processo verbale chiama *i segni Satanici*. Vi cacciarono dentro un ago assai lungo, lo che era già una dolorosa pena, perchè oltre l'uscirne del sangue, la Michela colle sue strida fece conoscere, che i segni Satanici non rendono punto insensibile. I Giudici vedendo di non avere contro di essa una prova completa, la fecero torturare, ed ebbero senz'altro questa prova infallibile; poichè cedendo la disgraziata alla violenza de' tormenti confessò tutto quello che volevano.

I medici cercarono di nuovo il segno satanico, e lo trovarono in una macchia nera, ch'era sopra una delle sue cosce. Approfondarono in quella l'ago; ma siccome i tormenti patiti nella tortura erano stati tanto fieri, quella povera creatura appena sentì l'ago, e non urlò; onde
fu

fu avverato il delitto. E perchè i costumi principiavano a prendere una tempra più mite, non fu bruciata, che dopo di essere stata impiccata, e strangolata.

Tutti i Tribunali dell' Europa Cristiana in quel tempo risuonavano di sentenze simili, e per tutto erano accese le fiamme per gli Stregoni ugualmente che per gli Eretici. Si rimproverava a' Turchi il non avere fra loro nè stregoni, nè ossessi, e da questa mancanza se ne induceva un sicuro riscontro della falsità di una Religione.

Un uomo zelante pel ben pubblico, per l' umanità, per la vera Religione ha pubblicato in uno de' suoi scritti in favore della innocenza, che i Tribunali Cristiani hanno condannato alla morte più di centomila pretesi Stregoni. Se si aggiunge a tali morti giuridiche il numero infinitamente maggiore di Eretici immolati, questa parte del Mondo apparirà un vasto palco coperto di carnefici, e di vittime, circondato da Giudici, da sbirri, e da spettatori.

Della pena di morte.

È Già gran tempo, che si è detto, che un uomo impiccato non produce alcun buon effetto, e che i castighi inventati pel bene della Società devono essere utili alla Società medesima. È evidente, che venti ladri forti e vigorosi, condannati a' lavori pubblici in vita, servono lo Stato per mezzo di un castigo, e che la loro morte non fa bene che al Boja, il quale è pagato per ammazzare gli uomini in pubblico. In Inghilterra si puniscono di rado i ladri con pena di morte; ma si trasportano nelle Colonie. L'istesso si fa ne' vasti Stati della Russia; e non è stata mai eseguita alcuna sentenza di morte sotto l'impero dell' Autocratrice Elisabetta. Caterina II., che le è succeduta con un genio molto superiore, seguita la medesima massima. I delitti non si sono punto moltiplicati per questa umanità, e accade quasi sempre che i colpevoli rilegati in Siberia vi diventino uomini dabbene. Si osserva l'istesso nelle Colonie Inglesi. Questa felice mutazione ci fa maraviglia; ma non vi è cos' alcuna di più naturale. Tali condannati sono forzati

zati ad un lavoro continuo per vivere: le occasioni del vizio mancano ove è il travaglio; essi prendono moglie, e popolano. Forzate gli uomini al lavoro, e li renderete persone oneste. Alla campagna non si commettono i gran delitti fuori che quando vi sono troppe feste, che forzano l'uomo all'ozio, e lo conducono alla dissolutezza.

Un Cittadino Romano non era condannato a morire che per delitti interessanti la salute dello Stato. I nostri primi Legislatori, e Padroni rispettavano il sangue de' loro Compatriotti; noi prodighizziamo quello de' nostri.

E' stata per lungo tempo agitata la delicata e funesta questione, se sia permesso a' Giudici il punire con pena di morte in quei casi, ne' quali la legge non pronunzia espressamente l'ultimo supplizio. Questa difficoltà fu solennemente dibattuta davanti l'Imperatore Arrigo IV., che giudicò (a), e decise non avere avuto, nè avere alcun Giudice questo dritto.

Vi sono degli affari criminali o imprevisi, o talmente complicati, o accompagnati da circostanze tanto bizzarre, che

Tomo L

N

la

(a) Bodino de Republica lib. III. cap. 5.

la Legge è stata forzata in più di un paese a rilasciare tali casi singolari alla prudenza de' Giudici. Ma se si trova in effetto una causa, nella quale la Legge permetta di far morire un accusato, ch' ella non ha condannato; si troveranno mille cause, nelle quali l'umanità più forte della Legge deve risparmiare la vita di quelli, che la Legge medesima ha consacrati alla morte.

La Spada della Giustizia stà nelle nostre mani; ma noi dobbiamo piuttosto smussarla, che renderla più tagliente: ed il portarla nel fodero davanti a' Regi ci serve di avvertimento per tirarla fuori di rado.

Si sono veduti de' Giudici, che si compiacevano della effusione del sangue umano; tale era Jeffrei in Inghilterra, tale era in Francia un uomo chiamato per soprannome *Taglia-teste*. Uomini simili non erano nati per la Magistratura: la natura li fece per esser carnefici.

§. XI.

Della esecuzione delle Sentenze.

BISOGNA andare all'estremità della terra? Bisogna ricorrere alle leggi della China per vedere quanto deve essere risparmiato

miato il sangue degli uomini? Son più di quattro mila anni, ch' esistono i Tribunali di questo Impero, e sono ancora più di quattro mila anni, che non si eseguisce condanna contro un villano all'estremità dell' Impero, senza mandare il suo processo all' Imperatore, che lo pone tre volte sotto l' esame di uno de' suoi Tribunali; dopo di che egli firma la sentenza di morte, o di permuta di pena, o di grazia completa (a).

Non cerchiamo degli esempi tanto lontani; l' Europa n' è piena. In Inghilterra non si manda alla morte alcun delinquente, prima che il Re non abbia firmata la sentenza, si fa l' istesso in Alemagna, ed in quasi tutto il Nord. (Tal

N 2

era

(a) L' Autore dello spirito delle leggi, che ha seminato tante belle verità nella sua Opera, pare che si sia crudelmente ingannato, quando per sostenere il suo principio, che il sentimento vago dell' onore sia il fondamento delle Monarchie, e la virtù sia il fondamento delle Repubbliche, egli dice de' Chinesi; „Io non so cosa sia questo onore appreso, so popoli, che non vogliono agire, che a colpi di „bastone“. Da un simile trattamento, che là si usa verso il popolaccio, e verso degl' insolenti, e furfanti, non si può certamente inferire, che la China non sia governata da Tribunali, che veglino gli uni sopra gli altri, e che non vi sia una eccellente forma di Governo.

era altre volte l'uso della Francia, e tale deve essere appresso tutte le culte Nazioni. La cabala, il pregiudizio, l'ignoranza possono dettare delle sentenze lungi dal Trono. I piccoli intrighi ignorati alla Corte non possono fare impressione sopra di lei, mentre i grandi oggetti la circondano. Il Consiglio Supremo è più accostumato agli affari, e più al disopra de' pregiudizii; l'abito di vedere tutto in grande lo rende meno ignorante, e più saggio, e vede meglio che una giustizia subalterna di Provincia, se il corpo dello Stato abbia bisogno, o no di esempi severi. In fine quando la giustizia inferiore ha giudicato sopra la lettera della legge, che può essere rigorosa, il Consiglio mitiga la sentenza secondo lo spirito di tutta la legge, ch'è di non immolare gli uomini senza una evidente necessità.

§. XII.

Della Tortura.

TUTTI gli uomini essendo esposti agli attentati della violenza o della perfidia, detestano i delitti, de' quali possono esser vittime. Tutti si riuniscono a volere il castigo de' rei principali, e de' loro complici,

plici, e tutti frattanto per una pietà impressa da Dio ne' nostri cuori insorgono contro le Torture, che si fanno soffrire agli accusati per estorcerne la confessione. La legge non gli ha ancora condannati, e nell'incertezza del loro delitto loro s'inflige una pena molto più orribile della morte, che loro si dà quando è certo che la meritano. Oh! io non so per anche se tu sei colpevole; per saperlo bisogna che io ti tormenti; e se sei innocente, io non purgherò le mille morti, che ti ho fatto soffrire invece di una sola che io ti preparava! Ciascuno trema a questa idea. Io non dirò qui che S. Agostino esclamò contro la tortura nella sua Città di Dio. Io non dirò che a Roma non si facesse subire ad altri che agli schiavi, e che Quintiliano sovvenendosi che gli schiavi sono uomini, disapprovi simil barbarie.

Quando non vi fosse che una Nazione sopra la terra, che avesse abolito l'uso della tortura, se non vi sono più delitti appresso tal Nazione, che appresso un'altra; se per l'altra parte ella è più illuminata, e più florida dopo questa abolizione, il suo esempio deve seguirsi da tutto il resto del mondo intero. Tutto è dunque deciso. De' popoli che si piccano di essere culti, non si piccheranno di essere umani? Si ostineranno essi in una

pratica disumana sul pretesto solo di essere in uso? Riservate almeno questa crudeltà per degli scellerati avverati, che avranno assassinato un Padre di famiglia, o il Padre della Patria; ricercate i loro complici: ma che un giovane, che avrà commesso qualche delitto, che non lascia alcuna traccia dopo di se, subisca la medesima tortura di un Parricida, non è una barbarie inutile? Io ho vergogna di aver parlato sopra questo soggetto dopo quello, che ne ha detto l'Autore *de' Delitti, e delle Pene*. Io devo restringermi a desiderare, che si rilegga spesso l'Opera di questo amatore della umanità.

§. XIII.

Di alcuni Tribunali di sangue.

CHI crederebbe, che vi sia stato un Tribunale Supremo più orribile della Inquisizione, costituito da Carlo Magno? Questo era il giudizio di Westfalia altrimenti chiamato la Corte Vhemica. La severità, o piuttosto la crudeltà di questa Corte giungeva tant'oltre, che arrivava a punire con pena di morte qualunque Sassone, che avesse rotto il digiuno in Quaresima. La medesima legge fu stabilita in Fian-

Flandra, e nella Franca Contea sul principio del diciassettesimo Secolo.

Gli Archivi di un piccolo angolo di paese chiamato San Clodio, posto nei più scoscesi dirupi della Contea di Borgogna, conservano la sentenza, ed il processo di esecuzione di un povero Gentiluomo chiamato Claudio Guillon, al quale fu tagliata la testa nel dì 28. di Luglio 1629. Ridotto alla miseria, ed oppresso da una divorante fame mangiò in un giorno di magro un pezzo di carne di un cavallo, ch' era stato ammazzato in un prato vicino, e questo fu il suo delitto. Egli fu condannato come un sacrilego. Se fosse stato ricco, e che avesse imbandito una cena con una grossa spesa di pesce piuttosto che dare da mangiare a dei poveri, che morivano di fame, sarebbe stato riguardato come un uomo, che soddisfaceva a' suoi doveri. Ecco la pronunzia della sentenza del Giudice.

„ Noi dopo aver veduto tutto il processo, e sentito il parere de' Dottori
 „ di legge, dichiariamo il detto Claudio
 „ Guillon giustamente accusato, e convinto di aver portato via della carne di
 „ un cavallo ammazzato nel prato di questa
 „ Città, aver fatto cuocere la detta carne
 „ il dì 31. di Marzo, giorno di Sabato,
 „ ed averla mangiata ec. “

N 4

Che

Che razza di Dottori di legge, che diedero il loro parere ! Tali avventure sono mai succedute appresso i Topinamboux, ed appresso gli Ottentoti? La Corte Vhemica era molto più orribile: ma la corte Westfaliana diventò ancor più terribile; ella delegava segretamente de' Commissarii, che andavano senza essere conosciuti in tutte le Città di Alemagna, prendevano delle informazioni senza denunziarle agli accusati, li giudicavano senza sentirli: e bene spesso in mancanza di Carnefice il più giovane de' Giudici faceva l'ufficio di Boja, ed impiccava da se stesso (a) il condannato. Bisognò per sottrarsi agli assassini di questa Camera ottenere delle lettere di esenzioni, e de' salvocondotti dagl' Imperatori, benchè alcune volte fossero inutili. Questa Corte di Omicidiarii non fu del tutto disciolta, che da Massimiliano Primo; ella avrebbe dovuto esserlo nel sangue de' Giudici.

Quali idee triste non risvegliano tali orrori, o tanti altri simili? Si può abbastanza piangere sopra la natura umana?

Vi

(a) Vedete l'eccellente compendio della Storia Cronologica di Alemagna, e del diritto pubblico sotto l'anno 803.

Vi sono stati de' casi, in cui è bisognato vendicarla.

§. XIV.

*Della differenza delle leggi politiche,
e delle leggi naturali.*

Io chiamo leggi naturali quelle, che la natura indica in tutti i tempi a tutti gli uomini, per la conservazione di quella giustizia, che la natura (che alcuni ne dicano) ha impressa ne' nostri cuori. Il furto, la violenza, l'omicidio, la ingratitude verso i benefattori, lo spergiuro commesso per nuocere, e non per soccorrere un innocente, la cospirazione contro la propria Patria, sono da per tutto de' delitti evidenti, più o meno severamente castigati, ma sempre giustamente.

Io chiamo leggi politiche quelle leggi fatte secondo il bisogno presente o per render più solida la potestà, o per prevenire degli infortuni.

Si teme che il nemico non riceva delle notizie da una Città, si chiudono le porte, si proibisce ad ognuno l'uscir fuora da' ripari sotto pena di morte.

Si teme una Setta nuova, che simulando in pubblico obbedienza a' Sovrani ca-
ba-

balizza secretamente la sua sottrazione a tale obbedienza; che predica, che tutti gli uomini sono eguali per sottometterli egualmente a' suoi nuovi riti; che in fine, sotto pretesto che sia meglio obbedire a Dio, che agli uomini, e che la Setta dominante sia piena di superstizioni e di cerimonie ridicole, vuole distruggere quel che è sacrosanto nello Stato; si delibera la pena di morte contro coloro, che col dogmatizzare pubblicamente in favore di tal Setta possono incitare il Popolo ad una sollevazione.

Due ambiziosi disputano un Trono, il più forte se ne impadronisce, e decreta la pena di morte contro i partigiani del più debole. I Giudici diventano gli strumenti della vendetta del nuovo Sovrano, e gli appoggi della sua autorità. Chiunque avesse avuto delle relazioni con Carlo di Lorena a tempo di Ugo Capeto era in pericolo di essere condannato alla morte, se a caso non fosse stato potente.

Allorchè Riccardo secondo, omicida di due suoi Nipoti, fu riconosciuto Re d'Inghilterra, il Gran Jury fece squartare il Cavalier Guglielmo Colinburn colpevole di avere scritto a un amico del Conte di Richemont, che faceva in quel tempo una leva di truppe, e che regnò di poi sotto nome di Enrico settimo. Si trovarono

rono due linee scritte di sua mano, ch' erano molto ridicole; e tanto bastò per far morire quel Cavaliere con un orribile supplizio. Le storie son piene di simili esempi di giustizia.

Il diritto delle rappresaglie è ancora una di quelle leggi ricevuta dalle Nazioni. Il vostro nemico ha fatto impiccare uno de' vostri bravi Capitani, che ha difeso per qualche tempo un piccolo Castello rovinato contro un' intera armata. Uno de' suoi Capitani cade nelle vostre mani, voi lo stimate un uomo virtuoso, e lo amate, ma lo fate impiccare per rappresaglia. Voi dite; questa è la legge, ch'è l'istesso che dire, che se il vostro nemico si è imbrattato di un enorme delitto, bisogna che voi ne commettiate un altro.

Tutte queste leggi di una politica sanguinaria non hanno che un tempo, e non sono vere leggi, perchè sono passeggere. Elle si assomigliano alla necessità, in cui qualche volta si son trovati gli uomini per un' estrema fame di mangiare degl' uomini. Non se ne mangia più, da che vi è del pane.

§. XV.

*Del delitto di alto tradimento. Di
Tito Oates, e della morte di A-
gostino di Thou.*

Si chiama alto tradimento un attentato contro la Patria, o contro il Sovrano, che la rappresenta. Chi commette tale attentato è riguardato come un Parricida: dunque un attentato simile non deve estendersi fino a' quei delitti, che non si approssimano al parricidio. Poichè se voi trattate come un alto tradimento un furto commesso in una Casa dello Stato, una concussione, o un discorso sedizioso, voi diminuite quell'orrore, che deve ispirare il delitto di alto tradimento, di Lesa Maestà.

Non bisogna, che vi sia niente di arbitrario nella idea, che ci formiamo de' gran delitti. Se voi mettete un furto fatto ad un Padre dal suo figlio, una imprecazione di un figlio contro suo padre, nel rango de' parricidii, voi rompete i legami dell'amore filiale. Il figlio non riguarderà più suo Padre, che come un Padrone terribile. L'eccesso nelle leggi tende alla distruzione delle leggi.

Ne' delitti ordinarii la legge d'Inghilter-

terra è favorevole all'accusato; ma in quelli di alto tradimento gli è contraria. Il Gesuita Tito Oates, essendo stato interrogato giuridicamente nella Camera de' Comuni, ed avendo asserito con giuramento di non avere altro da dire, accusò di poi il Segretario del Duca d'York, successivamente Jacopo II., e molte altre persone di alto tradimento, e fu ricevuta la di lui delazione. Egli giurò subito avanti il Consiglio del Re di non aver veduto punto quel Segretario; e di poi giurò di averlo veduto. Non ostante queste contrarietà, e queste contraddizioni il Segretario andò al supplizio.

Questo medesimo Oates ed un altro Testimonio deposero, che cinquanta Gesuiti avevano fatto un complotto per assassinare il Re Carlo secondo, e che essi avevano veduto le commissioni del Padre Oliva Generale de' Gesuiti per gli Uffiziali, che dovevano comandare un'armata di ribelli. Questi due testimonii bastano per fare strappare il cuore a più accusati, e sbatterglielo nelle guance. Ma di grazia il deposto di due testimonii basta per far morire quelli, che a loro piace? Bisogna almeno, che vi sieno prove, che tali delatori non sieno furfanti avverati, e che non depongano cose improbabili.

E'

E' però certo che se due de' più intatti Magistrati del Regno accusassero un uomo di aver cospirato col Mufti per circondare tutto il Consiglio di Stato, il Parlamento, la Camera de' Conti, l'Arcivescovo e la Sorbona; si crederebbe piuttosto, che questi due Magistrati fossero impazziti, che prestar fede al loro deposto, benchè giurassero di aver vedute le lettere del Mufti. Il supporre, che il Generale de' Gesuiti facesse la leva di un'armata in Inghilterra, era tanto stravagante, quanto sarebbe il credere che il Mufti volesse mandare a circondare la Corte di Francia. Fu nondimeno per mala sorte creduto a Tito Oates, perchè non vi fosse alcuna sorte di follia atroce, che non fosse entrata nel capo degli uomini. Le leggi d'Inghilterra non riguardano come colpevoli di una cospirazione quelli, che la sanno, e non la rilevano. Suppongono il delatore tanto infame, quanto il cospiratore è colpevole. In Francia sono puniti di morte quelli, che sanno una cospirazione, e non la denunziano. Luigi XI., contro il quale spesso si cospirava, promulgò questa legge terribile. Un Luigi XII, un Enrico IV. non l'avrebbero mai immaginata.

Una simile legge non solamente forza un uomo dabbene ad essere delatore di un de-

delitto, che potrebbe prevenire con de' saggi consigli, e colla sua fermezza, ma ella lo espone ancora ad essere punito come calunniatore, perchè può succedere, che i congiurati prendano tali misure da non potere esser convinti.

Tale fu precisamente il caso del rispettabile Agostino di Thou Consigliere di Stato, figlio del solo buono Istorico, di cui la Francia poteva vantarsi, uguale a Guicciardini per li suoi lumi, e forse superiore per la sua imparzialità.

La cospirazione era tramata molto più contro il Cardinale di Richelieu, che contro Luigi XIII. Non si trattava punto di dare nelle mani de' nemici la Francia; poichè il fratello del Re principale autore di tal complotto non poteva avere questo fine per esser egli erede presuntivo, non essendovi fra lui, ed il trono, che un fratello maggiore spirante, e due figli in fasce.

Di Thou non era colpevole nè davanti a Dio, nè davanti agli uomini. Uno degli Agenti dell'unico fratello del Re, del Duca di Bouillon Principe sovrano di Sedan, e del grande Scudiere d'Effiat St. Mars, aveva comunicato a voce il piano del complotto al Consigliere di Stato. Questi andò a trovare il grande Scudiere St. Mars, e fece quanto potè per distornar-

carlo da tale impresa con dimostrargliene le difficoltà. Se egli avesse denunziato i cospiratori, non avrebbe avuta alcuna prova contro di loro, e sarebbe stato ripulato dalla negativa dell' Erede presuntivo della Corona, da quella di un Principe Sovrano, da quella del favorito del Re, e finalmente dalla esecrazione pubblica; sicchè si esponeva ad esser punito come un vile calunniatore.

Il Cancelliere Seguier se ne persuase nel confronto fatto di Thou col grande Scudiere. In questo confronto disse di Thou a St. Mars queste precise parole: *Ricordatevi, Signore, che non è passato alcun giorno, che io non vi abbia parlato di questo trattato per dissuadervene.* St. Mars confessò questa verità. Di Thou dunque meritava una ricompensa anzichè la morte nel tribunale dell' equità umana. Meritava almeno, che il Cardinale di Richelieu lo risparmiasse, ma l'umanità non era la sua virtù. Questo caso è qualche cosa di più del *summum jus summa iniuria*. La sentenza di morte di questo uomo dabbene porta per avere avuta cognizione, e partecipazione delle dette cospirazioni; ma non dice per non averle rivelate. Pare che sia delitto la scienza di un delitto, e che sia degno di morte chi ha tale scienza per avere degli occhi, e degli orecchi.

Tut-

Tutto ciò che si può dire di tal sentenza si è ch'essa non fu proferita per giustizia, ma da Commissarij. La lettera della legge era precisa. Appartiene non solamente a' Giureconsulti, ma a tutti gli uomini giudicare, se lo spirito della legge fosse, o no perversito. E' bensì una trista contraddizione il vedere che un piccolo numero di uomini faccia morire come delinquente colui, che tutta una Nazione giudica innocente.

§. XVI.

Della rivelazione per la confessione.

Jaurigny, e Baldassare Gerard assassini del Principe di Orange Guglielmo I., il Domenicano Jacopo Clement, Chatel, Ravallac, e tutti gli altri parricidi di quel tempo, si confessarono prima di commettere i loro delitti. Il fanatismo in quei secoli deplorabili era arrivato a un tal eccesso, che la confessione era un obbligo di più a rendere consumata la loro scelleratezza; la quale diventava sacra, perchè la confessione era un Sacramento.

Strada medesimo dice, che Jaurigny *non ante facinus aggredi sustinuit quam expiatam nexis animam apud Dominicanum Sacerdotem celesti pane firmaverit.*

Tomo I.

O

» Jau-

» Jaurigay non osò intraprendere tal atto
» senza aver fortificato col pane celeste
» la sua anima purgata colla confessione
» a' piedi di un Domenicano. «

Si vede dall'esame di Ravailac, che questo sfortunato uscendo da' Pasticcieri per volere entrare ne' Gesuiti, si era indirizzato al Gesuita di Aubigny; a cui dopo avergli parlato di molte apparizioni, che aveva avute, mostrò un coltello, nella lama del quale era impresso un cuore, ed una croce, dicendo al Gesuita queste precise parole: *Questo cuore indica, che il cuore del Re deve essere portato a fare la guerra agli Ugonotti.*

Forse se il Gesuita di Aubigny avesse avuto tanto di zelo, e di prudenza per fare sapere al Re queste parole; forse s'egli avesse dipinto l'uomo, che le aveva pronunciate, il migliore de' Regi non sarebbe stato assassinato,

Il venti di Agosto dell'anno 1610. tre mesi dopo la morte di Enrico IV., le cui ferite toccavano il cuore di tutti i Francesi, l'Avvocato Generale Servin richiese i Gesuiti di sottoscrivere i seguenti quattro articoli.

1. Che il Concilio è superiore al Papa.
2. Che il Papa non può privare il Re di alcuno de' suoi diritti per mezzo della scomunica.

3.

3. Che gli Ecclesiastici sono del tutto soggetti al Re come gli altri.

4. Che un Prete, che scuopre in confessione una cospirazione contro il Re, e lo Stato, deve rivelarla a' Magistrati.

Li 22. il Parlamento fece un decreto, col quale proibiva a' Gesuiti di fare le Scuole prima di avere firmato i predetti quattro articoli. Ma la Corte di Roma era allora sì potente, e quella di Francia tanto debole, che questo decreto rimase inutile.

E' da osservarsi per altro, che mentre la Corte di Roma non voleva, che si rivelasse la Confessione, quando si trattava della vita de' Sovrani, (a) obbligava i Confessori a denunziare agl' inquisitori coloro, che fossero accusati in confessione dalle loro Penitenti di averle sedotte, e di averne abusato. Paolo IV., Pio IV.,

O 2. Cle-

(a) E' una solenne calunnia, che la Chiesa Cattolica, e i Pontefici Romani abbiano mai ordinato a' Confessori di rivelare certi peccati in confessione, ma solamente hanno proibito a' Confessori medesimi di dare l'assoluzione a' Penitenti in certi casi riservati, se questi prima non hanno denunziato i loro complici al Tribunale dell'Inquisizione, il che lascia intatto il segreto della Confessione. Fu dunque o malignità, o ignoranza l'accusa piena di sarcasmi, che da quì M. di Voltaire alla Confessione auricolare de' Cattolici.

Clemente VIII., Gregorio XV. ordinarono queste rivelazioni. Questa era un' insidiosa molto imbarazzante per li Confessori, e per le Penitenti, ed era un fare di un Sacramento un registro di delazioni, ed anche di sacrilegi. Poichè secondo gli antichi Canoni, e specialmente per disposizione del Concilio Lateranese tenuto sotto Innocenzo III. ogni Prete che rivela una confessione di qualunque natura sia, deve essere interdetto, e condannato ad un carcere perpetuo.

Ma vi è anche di peggio. Quattro Papi nel 16., e 17. Secolo ordinano la rivelazione di un peccato d' impurità, e non permettono quella di un parricidio. Una donna confessa, o suppone nel Sacramento avanti un Carmelitano, che un Franciscano l' ha sedotta; il Carmelitano deve denunziare il Franciscano. Un assassino fanatico credendo servire Iddio nell' ammazzare il suo Principe, va a consultare un Confessore sopra questo caso di coscienza, il confessore diviene sacrilego, se salva la vita al suo Sovrano.

Una simile contraddizione assurda, ed orribile è una fatale conseguenza della continua opposizione, che regna da tanti secoli fra le leggi Ecclesiastiche, e le leggi Civili. Il Cittadino si trova in cento occasioni stretto fra il sacrilegio, ed
il

il delitto di alto tradimento, e le regole del bene, e del male sono seppellite in un caos, da cui non si sono per anche tratte fuori.

La confessione de' suoi falli è stata autorizzata in ogni tempo appresso quasi tutte le Nazioni. Ognuno si accusava ne' misterii di Orfeo, d' Iside, di Cerere, di Samotracia. Gli Ebrei facevano la confessione de' loro peccati nel giorno della espiatione solenne, e mantengono tuttavvia questo uso. Un penitente sceglie il suo confessore, il quale diviene a vicenda suo penitente, e ciascuno dopo l'altro riceve dal suo compagno trentanove colpi di sferza nel tempo che recita tre volte la formola di confessione consistente in tredici parole, e che per conseguenza non articola cos' alcuna di particolare.

Alcuna di queste confessioni non entrò giammai ne' dettagli, nè servì di pretesto a consultazioni segrete, che alcuni penitenti fanatici hanno fatto qualche volta per aver diritto di peccare impunemente; ma questo metodo è pernicioso, perchè corrompe una salutare istituzione. La Confessione, ch'era il più gran freno de' delitti, è più volte divenuta ne' tempi di seduzione, e di turbolenze un incoraggiamento al delitto medesimo, ed è probabile

bile che per tutte queste ragioni tante Società Cristiane abbiano abolito una pratica così santa, la quale sia sembrata loro tanto pericolosa, quanto utile.

§. XVII.

Della falsa Moneta.

IL delitto di falsificare la moneta è considerato come delitto di alto tradimento di secondo grado, e con giustizia poichè è l'istesso il tradire lo Stato che il rubare a tutti i particolari dello Stato. Si domanda, se un Negoziante, che fa venire delle verghe di America, e le converte in buona moneta coniata in casa propria, sia colpevole di alto tradimento, e se meriti la morte? In quasi tutti i Regni vien condannato all'ultimo supplizio; eppure egli non ha rubato ad alcuno; anzi ha fatto il bene dello Stato, mentre gli ha procurato una maggiore circolazione di specie. Ma egli si è arrogato il diritto del Sovrano, ed ha rubato quel piccolo lucro, che il Re ricava sopra la moneta. Egli ha fabbricato specie buone, ma espone i suoi imitatori alla tentazione di farne delle cattive. La morte certamente è troppo. Io ho conosciuto un Giureconsulto, che vo-
le-

leva, che si condannasse un simil colpevole come un uomo abile, ed utile a lavorare alla Zecca del Re co' ferri a' piedi.

§. XVIII.

Del furto domestico.

NE' Paesi, ove un piccolo furto domestico è punito colla morte, tal castigo sproporzionato non è egli dannosissimo alla Società? Non è egli ancora un invito a rubare? poichè se succede, che un Padrone dia in mano della giustizia il suo servitore per un furto leggiero, e che questo disgraziato sia punito colla pena di morte, tutto il vicinato prende in orrore questo Padrone; ed allora si sente che la natura è in contraddizione colla legge, e che per conseguenza la legge non vale niente.

Che succede dunque? i derubati non volendo tirarsi addosso l'obbrobrio, si contentano di mandare fuori della loro casa i loro servitori, e questi vanno a rubare altrove, e si accostumano a' latrocinj. Essendo la pena di morte la medesima per un piccolo latrocinio, che per un furto considerabile, è evidente, che cercheranno di rubare molto.

Ma se la pena è proporzionata al delitto.

litto, se il ladro domestico è condannato a' lavori pubblici, il Padrone allora lo denunzierà senza scrupolo; la denuncia sarà senza vergogna, ed il furto meno frequente. Tutto coincide a provare questa verità, che una legge rigorosa produce talvolta i delitti.

§. XIX.

Del Suicidio.

IL famoso Du Verger di Hauranne Abate di S. Cirano, riguardato come il fondatore di Porto-Reale, scrisse verso l'anno 1608. un trattato sopra il Suicidio (a), ch'è divenuto uno de' libri più rari dell'Europa.

„ Il Decalogo, dic' egli, comanda il
„ non ammazzare. L'omicidio di se stesso
„ pare essere compreso in questo pre-
„ cetto ugualmente che l'omicidio del
„ prossimo. Ma se vi sono de' casi, ne'
„ quali è permesso di ammazzare il suo
„ prossimo, vi sono parimente de' casi,
„ ne' quali è permesso di ammazzare se
„ stesso.

„ Non

(a) Fu impresso in 12. a Parigi appresso Tous-
saints di Brai nel 1609. con privilegia del Re: de-
ve essere nella Biblioteca di S. M.

„ Non si deve attentare alla propria
 „ vita che dopo aver consultata la ragio-
 „ ne. L'autorità pubblica sostituita in
 „ luogo di Dio può disporre della nostra
 „ vita. La ragione dell'uomo è un rag-
 „ gio della eterna luce, e può essere in
 „ luogo della ragione di Dio “.

S. Cirano estende tanto questo argo-
 mento, che si può prendere per un puro
 sofismo. Ma quando egli viene alla spie-
 gazione, ed a' dettagli si rende più diffi-
 cile il rispondergli „ si può, dic' egli,
 „ ammazzarsi pel bene del suo Principe,
 „ della sua Patria, e de' suoi Parenti “.

Non si potevano in effetto condannare
 i Codri, ed i Curzii. Non vi è stato al-
 cun Sovrano, che abbia ardito punire la
 famiglia di un uomo, che si fosse sacrifi-
 cato per lui; che dico io? che non abbia
 quella piuttosto ricompensata. S. Tom-
 maso avanti S. Cirano aveva detto la co-
 sa medesima. Ma non vi è bisogno nè
 di Tommaso; nè di Bonaventura, nè di
 Hauranne per sapere che un uomo, che
 muore per la sua Patria, è degno de' no-
 stri elogi.

L' Abate di S. Cirano concluse, ch'era
 permesso di fare per se ciò ch'era bene
 di fare per un altro. Sappiamo abbastan-
 za ciò ch'è stato allegato in Plutarco, in
 Seneca, in Montagne, ed in cento altri
 Fi-

Filosofi in favore del Suicidio. Io non pretendo mica fare l'apologia di un'azione che le leggi condannano, (a) ma nè l'antico Testamento, nè il nuovo hanno proibito all'uomo l'uscire di vita, quando non può più sopportarla. Non vi è legge Romana, che condanni la morte di se stesso. All'incontro vi è la legge dell'Imperatore Marco Antonino, che non fu mai rivocata, ed eccone il disposto da essa.

» (b) Che se vostro padre, o vostro
» fratello senza essere prevenuto da alcun
» delitto si ammazzi o per sottrarsi a'
do-

(a) È una supposizione falsissima, che nè l'antico Testamento, nè il Vangelo proibiscano il suicidio, poichè nel precetto non Occides vien ben compresa la proibizione di uccider se stesso, ed il trasgredirla costituito assolutamente peccato. Iddio in fatti volle l'uomo custode della sua vita, ma non padrone, e volle anche che soffrisse alcuni mali indispensabilmente attaccati alla vita; mali che ben sovente sono ingranditi dall'immaginazione, e che non durano almeno nella loro intensità. Che se non avesse fatto tal divieto d'uccidersi all'uomo quanto spesso non si troverebbe aversi questi tolta la vita per un mal realmente piccolo, ma appreso in qualche situazione per grande, e che poco dopo riconobbe egli stesso ben lontano dal doverlo ridur a disperazione, e ad uccidersi.

(b) Cod. de bonis eorum qui sibi mortem. L. 3. ff. eod.

„ dolori, o per noja della vita, o per
„ disperazione, o per demenza, il suo
„ testamento sia valido, e succedano ad
„ esso gli Eredi intestati “.

Malgrado questa legge umana de' nostri Maestri noi rendiamo infame la memoria di colui, che si è data volontariamente la morte, e per quanto è in noi disonoriamo la sua famiglia. Noi punischiamo il Figlio di aver perduto il Padre, e la Vedova di essere rimasta priva del suo marito. Si confiscano ancora i beni del morto, ch'è l'istesso che rapire il patrimonio de' viventi, a' quali appartiene. Tal costume, e molti altri ancora, è derivato dal nostro Diritto Canonico, che priva della sepoltura chi muore di una morte volontaria. Da ciò si conclude, che non si può succedere nell'eredità di un uomò, che si giudica non avere diritto a' beni del Cielo. Il diritto Canonico al titolo *de poenitentia* assicura, che Giuda commise un peccato più grande nello strangolarsi, che nel vendere Nostro Signore Gesù Cristo.

Di una specie di mutilazione.

SI trova nel Digesto una legge (a) di Adriano che decreta pena di morte contro i Medici che fanno degli Eunuchi o levandone i testicoli, o infrangendoli. Si confiscavano ancora per disposizione di questa legge i beni di quelli, che si facevano in tal forma mutilare. Si sarebbe potuto punire Origene, che si sottopose a questa operazione per aver interpretato rigorosamente questo passo di San Matteo: *Beati quelli, che si sono castrati, pel Regno de' Cieli.*

Le cose cambiarono di aspetto sotto i successivi Imperatori, che adottarono il lusso Asiatico, e specialmente nel basso Impero di Costantinopoli, ove si videro degli Eunuchi diventar Patriarchi, e Comandanti di armata.

Oggigiorno si costuma a Roma di castrare i fanciulli per renderli degni di esser Musici del Papa, di maniera che *castrato e musico del Papa* sono diventati sinonimi. Non è molto tempo che si vede-

(a) *Ad L. Corneliam de Sicariis.*

deva a Napoli a lettere di scatola scritto sopra la porta di certi Barbieri, *qui si castrano maravigliosamente i putti.*

§. XXI.

Della confiscazione annessa a tutti i delitti, de' quali si è parlato.

E' Massima ricevuta nel Foro, *chi confisca il corpo confisca i beni*; massima ch'è in vigore ne' Paesi, ove l'uso è sostituito alla legge: ond'è, che vi si fanno morire di fame i figliuoli di quelli, che hanno volontariamente terminato i loro tristi giorni, come i figliuoli degli omicidi. Così una famiglia intera è punita in tutti i casi pel fallo di un solo uomo.

In tal guisa sono costretti a mendicare il loro pane la moglie, ed i figli di colui, che sarà stato condannato alla galera in vita per una sentenza arbitraria o per aver dato ricetto in casa sua a un Predicante; o per aver ascoltato il suo discorso in qualche caverna, o in qualche deserto (a).

U-

(a) Vedere l'Editto del 1724. 14. Maggio pubblicato a sollecitazione del Cardinale di Fleury, e rivisto da lui.

Una tale giurisprudenza, che consiste nel rapire il nutrimento agli Orfani, e nel dare ad un uomo le altrui sostanze, fu incognita in tutto il tempo della Repubblica Romana. Silla la introdusse nelle sue proscrizioni; ma bisogna confessare, che una rapina inventata da Silla non era un esempio da seguitarsi. Una tal legge, che sembrava dettata dalla inumanità, ed avarizia, non fu seguitata nè da Cesare, nè dal buono Imperatore Trajano, nè dagli Antonini, de' quali tutte le Nazioni pronunziano il nome con rispetto, e con amore. Sotto Giustiniano finalmente la confiscazione non ebbe luogo, che nel delitto di lesa Maestà.

Pare, che ne' tempi dell' Anarchia feudale i Principi, ed i Signori non essendo troppo ricchi cercassero di aumentare il loro tesoro per mezzo delle condanne de' loro sudditi, e che si facessero un' entrata del delitto. Le leggi essendo appresso loro arbitrarie, ed ignorata la giurisprudenza Romana, prevalsero i costumi o bizzarri, o crudeli. Ma oggigiorno, che la potenza de' Sovrani è fondata sopra ricchezze immense, e sicure, il loro tesoro non ha bisogno d'ingrossarsi co' deboli avanzi di una disgraziata famiglia; e per l'ordinario son dati al primo, che li domanda. Ma ha diritto un Cittadino d'
in-

ingrassarsi co' resti del sangue di un altro Cittadino?

La Confiscazione non è ammessa in quei Paesi, ove si è stabilito il Diritto Romano, fuori che nel distretto del Parlamento di Tolosa. Non è neppure ammessa in alcuni Paesi governati dal diritto consuetudinario come il Borbonese, il Berri, il Maine, il Poitou, la Bretagna, o almeno essa rispetta i beni stabili. Era già stabilita a Calais, ma gl' Inglesi l'abolirono, quando ne divennero padroni. E' cosa strana, che gli abitanti della Capitale vivano sotto una legge più rigorosa di quella, sotto la quale vivono gli abitanti delle piccole Città; ma tutto questo prova, che la giurisprudenza è stata per l'ordinario stabilita a caso, senza regolarità, senza uniformità, nella stessa guisa appunto che si erigono i tugurii in un villaggio.

Chi crederebbe, che nell'anno 1673, nel più bel secolo della Francia l'Avvocato Omer Talon avesse parlato in pieno Parlamento sul proposito di una Damigella di Canillac (a)?

„ Nel Cap. 13. del Deuteronomio Dio
 „ disse, se tu ti ritrovi in una Città,
 „ ed

(a) *Giornale del Palazzo Tom. I. pag. 444.*

„ ed in un luogo, ove regni l'idolatria,
„ metti tutto a fil di spada senza ecce-
„ zione di età, di sesso, e di condizio-
„ ne. Raccogli nelle piazze pubbliche tut-
„ te le spoglie della Città, bruciala tutta
„ intera colle sue spoglie, che non vi re-
„ sti di questo luogo di abbominazione,
„ che un monte di cenere. In una parola
„ fanne un sacrificio al Signore, e guar-
„ da che non resti nelle tue mani niuna
„ cosa di questo luogo esecrando.

„ Ancora nel delitto di lesa Maestà il
„ Re era padrone de' beni, ed i figliuoli
„ ne rimanevano privi. Essendo stato
„ processato Naboth, *quia maledixerat*
„ *Regi*, il Re Achab s'impossessò della
„ sua eredità. David avvisato, che Mifi-
„ bozeth era intruso nella ribellione, die-
„ de tutti i suoi beni a Siba, che ne fu
„ il delatore: *tua sunt omnia quae fuerunt*
„ *Miphibozeth*.

Si tratta di sapere chi succederà ne' be-
ni della Damigella di Canillac, beni altra
volta confiscati sopra il di lei Padre, e
concessi dal Re ad una Guardia del Teso-
ro Reale, e successivamente dati dalla
Guardia del Tesoro Reale alla testatrice.
In questa causa di una figlia di Auvergne
un Avvocato generale si prevale del fatto
di Achab Re di una parte della Palesti-
na, che confiscò la vigna di Naboth, do-
po

po avere assassinato il proprietario colla spada della giustizia; azione abominevole ch'è passata in proverbio per ispirare agli uomini l'orrore della usurpazione. Certamente la vigna di Naboth non aveva alcun rapporto colla eredità della Damigella di Canillac. Il Parricidio, e la confiscazione de' beni di Mifibozeth nipote del Re Saul, e figlio di Gionata amico, e protettore di David non hanno un'affinità maggiore col Testamento di questa Damigella.

Dagli uomini appunto stimati nella loro sfera è stata trattata la giurisprudenza con una simile pedanteria, con tali citazioni fuor di proposito, con una ignoranza dei primi principii della natura umana, e con tali pregiudizii mal concepiti, e male applicati. Si lascia a' Lettori il dire da per se stessi ciò ch'è superfluo, che loro si dica.

§. XXII.

Della procedura criminale, e di alcune altre forme.

SE un giorno leggi umane mitigassero in Francia alcuni usi troppo rigorosi senza render per altro più frequenti i delitti; si potrebbe sperare di avere ancora qual-

Tomo I.

P

che

che riforma di procedura negli articoli , ne' quali i Compilatori hanno mostrato un zelo troppo severo . Pare che l' Ordinanza Criminale in molti punti non sia stata diretta , che alla rovina degli accusati . Questa è la sola legge , che sia uniforme in tutto il Regno ; ma non dovrebbe ella essere ancora tanto favorevole all' innocente , quanto terribile al reo ? In Inghilterra una semplice cattura fatta male a proposito è riparata dal Ministro , che l'ha ordinata . Ma in Francia un innocente , ch'è stato posto nelle carceri , che ha sofferto la tortura , non ha la consolazione di sperare la refezione di alcun danno contro veruna persona . Egli resta disonorato per sempre nella Società . L' innocente disonorato ! e perchè ? perchè egli è stato torturato ! Dovrebbe piuttosto eccitare la pietà , ed il rispetto . La ricerca de' delitti esige de' rigori ; questa è una guerra , che la giustizia umana fa alla malignità : ma anche nella guerra si usa della generosità , e della compassione . Il bravo guerriero è compassionevole ; e l' uomo di legge deve esser barbaro ?

Confrontiamo solamente qui in alcuni punti la procedura criminale de' Romani colla nostra .

Appresso i Romani i Testimonii erano sentiti pubblicamente presente l'accusa-

sato, il quale poteva risponder loro, interrogarli da se stesso, o porre ad essi davanti un Avvocato. Questa procedura era nobile, e franca; respirava la magnanimità Romana.

Appresso di noi tutto si fa segretamente. Un sol Giudice col suo Cancelliere sente ciaschedun testimone l'uno dopo l'altro. Una pratica simile stabilita da Francesco I. fu autorizzata da' Commissarii, che compilarono l' Ordinanza di Luigi XIV. nel 1670., uno sbaglio solo ne fu la causa.

Nel leggere il titolo del Codice de *Testibus*, si credè, che quelle parole (a) *testes intrare iudicii secretum* significassero, che i testimoni dovessero interrogarsi in segreto. Ma *secretum* significa qui il banco del Giudice. *Intrare secretum* per dire, parlare segretamente, non sarebbe latino. Questo fu un solecismo, che fece parte della nostra Giurisprudenza.

I Testimoni sono per l'ordinario della feccia del popolo, ed a' quali il giudice rinchiuso con loro può far dire quello che vuole. Tali testimoni sono sentiti per la seconda volta in segreto; e se dopo que-

P. 2

sto.

(a) Vedese Bernier tit. 6. art. II. delle informazioni.

sto esame si ritrattano ne' loro deposti, o se son varii nelle circostanze essenziali, sono puniti come falsi testimoni. E perciò un uomo semplice, che non sa esprimersi, ma avendo il cuore retto, e sovvenendosi, ch'egli ha detto troppo, o troppo poco, che ha male inteso il Giudice o che il Giudice ha male inteso lui, è costretto sovente a sostenere una falsa testimonianza dal solo timore di essere trattato come testimone falso, e punito come uno scellerato, se volesse ritrattare per un principio di giustizia ciò che ha deposto.

Se fugge, si espone ad essere condannato, o sia stato, o non sia stato provato il delitto. Alcuni Giurisconsulti, per dire il vero, hanno sostenuto che il contumace non debba essere condannato, se non è chiaramente provato il delitto. Ma altri Giurisconsulti meno illuminati, e forse più seguitati sono stati di contraria opinione: essi hanno avuto il coraggio di sostenere che la fuga dell'accusato era una prova del delitto; che il disprezzo, che dimostrava per la giustizia nel ricusare di comparire, meritava l'istesso castigo, che s'egli fosse convinto. In tal forma secondo la setta de' Giurisconsulti, che il Giudice avrà abbracciata, l'innocente sarà assoluto, o condannato.

E'

E' un grande abuso nella Giurisprudenza Francese il prendere il più delle volte per legge i delirii, e gli errori alcune volte crudeli di uomini senza autorità, che hanno dato i loro sentimenti per leggi.

Sotto il Regno di Luigi XIV. si fecero due Ordinanze, che sono uniformi in tutto il Regno. Nella prima che ha per oggetto la procedura civile, è proibito a' Giudici il condannare in materia civile, quando la domanda non è provata; ma nella seconda, che regola la procedura criminale, non si dice che per mancanza di prove l'accusato sia licenziato. Cosa strana! la legge dice che un uomo, contro di cui è intentato un giudizio civile per un credito, non sia condannato se non nel caso che resti giustificato il debito; ma se si tratta della vita si riduce ad una controversia forense il sapere, se si deva condannare il contumace, quando il delitto non è provato; e la legge nulla risolve.

Quando l'accusato ha preso la fuga, voi cominciate dal prendere, ed inventariare tutti i suoi beni, e non aspettate che il processo sia terminato. Voi non avete per anche alcuna prova; voi non sapete ancora s'egli sia innocente, o colpevole; e voi cominciate dal fargli soffrire delle spese immense!

Questa è una pena, dite voi, colla quale va punita la sua disobbedienza al mandato di cattura. Ma non lo forza a questa disobbedienza l'estremo rigore della vostra pratica criminale?

E' accusato un uomo di un delitto? Voi lo ponete subito in una carcere orribile; non gli permettete la comunicazione con alcuna persona; lo caricate di ferri, come se lo aveste di già giudicato colpevole. I testimoni, che depongono contro di lui, sono esaminati in segreto. Esso non li vede che un momento al confronto: avanti di sentire i loro depositi deve allegare i mezzi delle ripulse, ch'egli ha contro di loro, e bisogna circostanziarli. Bisogna che nel medesimo istante nomini tutte le persone, che possono verificare tali mezzi; e non è più ammesso alle ripulse dopo la lettura de' depositi. S'egli mostra a' testimoni, o che hanno esagerato alcuni fatti, o che ne hanno omessi alcuni altri, o che si sono ingannati ne' loro dettagli, il timore del supplizio li farà persistere nel loro spergiuo. Se i testimoni depongono differentemente da quello che l'accusato ha detto ne' suoi esami sopra alcune circostanze, ciò servirà a' Giudici, o ignoranti o prevenuti per condannare un innocente.

Qual

Qual è quell' uomo , che non sia spaventato da una tal procedura ? qual è l' uomo giusto , che possa assicurarsi di non soccombervi ? O Giudici ! volete voi che l' innocente accusato non prenda la fuga ? facilitategli i mezzi di difendersi .

La legge pare che obblighi il Magistrato a portarsi verso l' accusato piuttosto da nemico , che da Giudice . Il Giudice è padrone di ordinare (a) il confronto dell' accusato col testimone , o di ometterlo . Come una cosa tanto necessaria , quanto è il confronto , può essere arbitraria ?

Pare che l' uso in questo punto sia contrario alla legge ch' è equivoca ; vi è stato sempre il confronto , ma il Giudice non confronta sempre tutti i testimoni , omette il più delle volte quelli , che secondo lui non aggravano considerabilmente l' accusato : mentre quel testimone , che non ha depresso contro l' accusato nell' informativo , può deporre in suo favore nel confronto . Il testimone può essersi scordato di alcune circostanze favorevoli all' accusato ; il Giudice ancora può non aver sentito il valore di tali circostanze , ed aver perciò tralasciato di scriverle . E' dunque importantissimo che si con-

P 4

fron-

(a) E se il bisogno lo richiede , confrontate , dice l' ordinanza del 1670. art. 1. tit. 15.

frontino tutti i testimoni coll' accusato, e che tal confronto non sia arbitrario.

Se si tratta di un delitto, l'accusato non può avere Avvocato; prende allora il partito della fuga, ed a questa lo incitano tutte le massime del Foro: ma se fugge, può esser condannato tanto nel caso di delitto provato, che di delitto non provato. Un uomo per tanto, a cui si domanda il pagamento di un credito, non può essere condannato se non nel caso che sia giustificato il suo debito; ladove trattandosi della vita può essere condannato nel caso che non sia provato il delitto. Dunque la legge avrebbe stimato più la roba che la vita! O Giudici! consultate il pietoso Antonino, ed il buon Trajano; essi proibiscono la condanna degli assenti (a).

Ma che! la vostra legge permette che un concussionario, un fallito fraudolento abbia ricorso al ministero di un Avvocato, ed un uomo di onore è privato di tal soccorso! Se vi può essere una sola occasione, in cui un innocente si giustificerebbe col ministero di un Avvocato, non è egli chiaro, che la legge che ne lo priva è ingiusta?

II

(a) *Digesto legge. 1. tit. de absentibus, e L. 5. tit. de poenis.*

Il primo Presidente di Lamoignon diceva contro tal legge, che „ l' Avvocato, o il consiglio da darsi agli accusati non è un privilegio accordato dalle Ordinanze, nè dalle leggi; ma una libertà acquistata pel diritto naturale, che è più antico di tutte le leggi umane. La natura insegna ad ogni uomo, ch'egli deve ricorrere a' lumi altrui, quando non ne ha tanti per condursi da se stesso, e domandar soccorso, se non si sente bastantemente forte per difendersi. Le nostre Ordinanze hanno tolto agli accusati tanti vantaggi, ch'è ben giusto di conservar loro ciò che ad essi rimane, e principalmente l' Avvocato, che ne fa la parte la più essenziale. Che se si vuole paragonare la nostra procedura a quella de' Romani, e delle altre Nazioni, si troverà che la più rigorosa è quella, che si osserva in Francia, in particolare dopo l' Ordinanza del 1539. *Processo verb. dell' Ord. pag. 163.* „

Questa procedura è molto più rigorosa dopo l' Ordinanza del 1670. ella sarebbe stata più dolce, se il maggior numero de' Commissarii avesse pensato come il Sig. di Lamoignon.

Il Parlamento di Tolosa ha un uso molto singolare nelle prove per testimoni.

ni. Si ammettono altrove delle mezze prove, che in fondo non sono, che dubbii; poichè si sa non esservi mezze verità. Ma a Tolosa si ammettono i quarti, e gli ottavi di prove. Vi si può riguardare per esempio, un *sentito dire*, come un quarto, un altro *sentito dire* più vago come un ottavo; di maniera che otto rumori, che non sono che un eco di un rumore mal fondato, possono diventare una prova completa; ed appresso a poco su questo principio Gio. Calas fu condannato alla Ruota. Le leggi Romane volevano delle prove *luce meridiana clariores*.

§. XXIII.

Idea di qualche riforma.

LA Magistratura è così rispettabile, che il solo paese della terra, ov' ella è venale, fa de' voti per essere liberato da un tal uso. Si desidera, che il Giurisconsulto possa arrivare col suo merito ad amministrare la giustizia, che ha difesa colle sue vigilie, colla sua voce, e co' suoi scritti. Forse allora si vedrebbe nascere per mezzo di felici travagli una Giurisprudenza regolare, ed uniforme.

Si giudicherà sempre diversamente la
me-

medesima causa in Provincia, e nella Capitale? Ed è pur vero, che l'istesso uomo abbia ragione in Bretagna, e torto nella Linguadoca? Che dico io? sono tante le Giurisprudenze, quante sono le Città. E nel medesimo Parlamento la massima di una Camera non è quella della Camera vicina (a).

Qual prodigiosa contrarietà fra le leggi del medesimo Regno! A Parigi un uomo, ch'è stato domiciliato nella Città per un anno, ed un giorno, è riputato Borghese. Nella Franca Contea un uomo libero, che abbia dimorato per un anno, ed un giorno in una Casa detta *Mainmorable* (b), diviene schiavo; i suoi col-
la-

(a) Vedete sopra di ciò il Presidente Boubier.

(b) Notisi che il Traduttore ha trascritto l'istessa parola francese, perchè nell'idioma Italiano stante la differenza degli usi, e dei costumi non vi è un termine rispondente a quello.

Senza rimontare agli antichi tempi de' Romani le differenti Nazioni barbare, che invasero l'Impero, e che dipoi si facevano guerra fra di loro, avevano per diritto delle Genti, che i vinti in guerra perdessero la libertà, e divenissero servi della Nazione conquistatrice. Appresso i Franchi furono più frequenti le occasioni di esercitare un tal diritto delle Genti; poichè per le diverse divisioni della Monarchia furono continue le guerre civili tra i fratelli, e fra i nipoti: sicchè le servitù in Francia si este-
sero

laterali non succederebbero in ciò ch'egli avesse acquistato altrove; ed i suoi proprii figli sarebbero ridotti a mendicare, se fossero stati per un anno lontani dalla casa, ove il padre è morto. La Provincia è nominata Franca; ma qual franchigia!

Quando si vogliono porre de' limiti fra l'autorità civile, e gli usi ecclesiastici, quali dispute interminabili! ove sono tai limiti? Chi concilierà l'eternè contraddizioni del Fisco, e della Giurisprudenza? Finalmente perchè in tali paesi non si danno mai i motivi delle sentenze? Vi è qualche vergogna a render conto del suo
giu-

sero talmente, che verso il principio della terza Razza tutti i lavoratori, e quasi tutti gli abitanti delle Città erano servi, ed uno il Signore. Questa fu, come osserva un celebre Autore, una delle cause della differenza, che passa fra le leggi Francesi, e quelle d' Italia, e Spagna sopra il gius feudale. Ora siccome in Francia era piccolissimo il numero degli uomini liberi proprietari delle Terre, parve che questi invidiassero al maggior numero lo stato servile; e credendo di partecipare della santità delle Chiese colla loro servitù, si fecero volontariamente servi di esse con donare alle medesime le terre, ch'eglino possedevano, a condizione di ritenerle a censo. Tali fondi così donati si dissero Main-mortables. Esprit des Loix. Liv. 30. Chap. II. E' Editore.

giudicato? Perchè coloro che giudicano a nome del Sovrano non presentano al Sovrano le loro sentenze di morte avanti di eseguirle?

Da qualunque lato che si volgano gli occhi, si trova la contrarietà, la insensibilità, l'incertezza l'arbitrio. Noi cerchiamo in questo secolo di perfezionar tutto: eh! cerchiamo di perfezionar le leggi, dalle quali dipendono le nostre vite, e le nostre fortune.



LET-

L E T T E R A

DEL SIGNOR

FRANCESCO ZACCHIROLI

AL SIG.

M. FRANCESCO ALBERGATI

C A P A C E L L I.

PERCHÉ mai gli uomini si occupano eglino sì poco de' ver loro interessi, e per conseguenza della solida loro felicità? Come mai, per esempio, i nostri avi passavan la loro vita ad ubbriacarsi, e a tagliarsi reciprocamente la gola per un falso punto d'onore, senza degnarsi di pensare neppure per un momento alla Gotica legislazion criminale, ond' erano governati? Come mai non sentiron essi gli abusi sommi ed infiniti, che ne accompagnavano il barbaro assurdo sistema? Come non videro, che mille porte si aprivano alla vendetta, all' odio, alla calunnia, alla cabala, nessuna alla innocenza e alla virtù? Che altre mille erano aperte alla crudeltà e al dispotismo, pochissime alla giustizia, nessuna alla equità e alla clem-

menza? Come mai situati essi in questi terribili e costanti rapporti non tremavano quegl' infelici avi nostri ad ogn' istante sul viver loro? Arrestiamoci alquanto, Sign. Generale, sopra una porzione almeno di quella legislazione, che presiede ai delitti; e cominciamo dall' esaminare, se sia essa veramente così crudele e stravagante, come la definiscono i Filosofi.

Fatta che si è dai Ministri della giustizia la inquisizion generale del delitto, procedesi alla cattura dello sciagurato, contro di cui concorrono indizii, i quali inducono sospetto della reità. Osservate, rispettabile Amico, che tutta la dottrina degl' indizii viene rimessa all' arbitrio del Giudice; così che se questi è animato o da un odio particolare contro il preteso reo, o se ne' tribunali vuol acquistarsi fama di uomo severo, può interpretando a suo senno i più fallaci indizii, ordinar l' arresto di un Cittadino, e privarlo del più prezioso de' beni naturali; dico della libertà. Osservate ancora, che dalla pratica universale è stabilito doversi procedere alla cattura anche allorchè assolutamente manchino indizii chiari; e ciò per la ragione, che, impiegandosi tempo maggiore a verificare il reo, questi non fugga. A me però sembra minor male, ch' esca dallo Stato un uomo, il quale abbia
 ruba-

rubato una tabacchiera, di quello che rimanga per un tempo imprigionato un infelice innocente, contro di cui conspirino pochi ed equivoci indizii. Se poi il delitto sarà stato commesso in luogo solitario, oh! allora non solo bastano gl' incerti indizii; ma le più lievi congetture sono sufficienti per chiudere un Cittadino in un fondo di torre. E' vero, che la ragione esigerebbe, che quanto più il delitto è difficile a scuoprirsi, tanto più chiare dovessero esser le prove, onde non correr rischio di avvolgere nella condanna un innocente; ma è vero altresì, che i nostri legislatori non consultarono troppo la ragione nella compilazione del loro codice criminale.

Gl' Inglesi, quegli isolani felici, che da noi venivan riguardati, come *toto divisos orbe*, hanno ben altre leggi su questa importantissima materia. Il famoso atto *Habeas corpus*, che fu approvato nell' anno trentesimo primo del Regno di Carlo II, assicura la libertà de' sudditi, previene le arbitrarie disposizioni di giudici o malvagi, o ignoranti, e viene giustamente dagli Inglesi riguardato, come una seconda gran Carta. Noi intanto sappiamo benissimo, che Nevvton ha trovato le leggi della gravitazione; che Pope ha fatta in bellissimi versi la satira dell' uomo; che i Lord Bol-

lin-

lingbroke, e Shaftbury sono stati sommi metafisici; ma pochi fra di noi conoscono i sei principali articoli del prezioso atto *Habeas corpus*.

Allorchè poi costa del corpo del delitto, e che nel tempo della inquisizion generale insorgono indizii contro taluno, allora si procede alla inquisizione speciale. In quel momento fatale l'inquisito resta sospeso da ogni pubblica incombenza; privato di tutti gli onori; segregato dal consorzio degli onesti uomini, e o poco o assai macchiato per sempre nella sua riputazione. Nè vi dimenticate mai di aver presente, che una tale inquisizione, madre di sì terribili conseguenze, dipende dall'arbitrio del giudice, da non chiari indizii, e talvolta dalle più remote congetture. Strana e incredibile cosa! Egli è certo, che il solo delitto può disonorare un cittadino; è certo, che finchè questi non è convinto, non può neppur esser privato della pubblica protezione, e della estimazion pubblica: e ciò non ostante in forza della criminale nostra legislazione ei resta disonorato, sebbene innocente, tosto che alcune infelici combinazioni si riuniscono contro di lui.

I delinquenti, convinti per tali nel Regno di Tonchino, non rimangono punto disonorati, qualora in pena del loro de-

litto ricevono la *bonpade* (a) o un determinato numero di colpi di martello di legno sul ginocchio. Queste pene non hanno altra conseguenza, che il dolore. Lo stesso accade in alcune isole del Giappone; ma già è noto, che i Tonchinesi e i Giapponesi sono popoli barbari e selvaggi, e che noi soli siamo culti, illuminati ed umani.

Questa *speciale* inquisizione praticasi in singolar modo contro le persone di abbietta condizione, e si risparmia il più che sia possibile con coloro, che vantano nobiltà di natali. E perchè mai questa distinzione odiosissima? Quai meriti ha egli il nobile sopra le persone del volgo, quando per meriti contar non si vogliano il più delle volte un fasto insolente, e i ladroncelli impuniti dei loro antenati? I titoli orgogliosi, accordati spesse volte da un cieco favore, o ereditati per una casualità di nascita, sono dunque bastanti per istabilire innanzi agli occhi della giustizia una solida e reale differenza? L'artigiano, il fornajo, il falegname non sono essi pure individui della società, membri della Repubblica, cittadini, uomini infine? Non hanno essi ancora una riputazione

(a) Una battitura di verghe sulle cosce. *Ved. Richard. hist. du Tongulu.*

ne da conservare , la quale è il solo bene , che loro rimane?

Io non mi farò qui a parlare della tortura , nè della sproporzione , che passa fra i delitti , e le pene . Il benefico March. Beccaria ha troppo bene perorata questa causa . Il suo libro è nelle mani di tutti i buoni ; ed è stato commentato dal più grande di tutti gli scrittori . Mi restringerò dunque solamente ad avvertirvi , come per gloria del nostro secolo e della nostra nazione il Sig. Vincenzo Malerba Avvocato Catanese pubblicò due anni sono in Palermo un libro di 119. pagine in quarto , in cui altamente declama contro i principii esposti nell' aurea opera *dei Delitti , e delle Pene* . Siccome il resto della Italia è poco in commercio colla Sicilia , quindi fra noi è pochissimo noto il libro del Sig. Malerba . Spero , ch' ei mi saprà grado per averlo io tratto presso di noi dall' ingiusto obbligo , in cui giaceva . Proseguiamo la nostra lettera .

Di due sorte sono gl' indizii , che risultano contro un carcerato . Altri diconsi remoti , e non inducono , che un grado di probabilità assai più leggiero di quel che inducano gl' indizii prossimi . E' d' uopo per la tortura , che sian molti ; poichè presi separatamente non sono bastanti . Qual eccesso di clemenza ! Ciò non ostan-

te anche qui il Giudice può arbitrare, vale a dire sopra uno, o due indizii remoti può far dar la corda, o mettere sulla sveglia un suo simile, il quale non è provato, che sia reo, e che forse può essere innocente. In pruova di questo diritto del Giudice il Boemero cita Quintiliano al libro v. delle Istituzioni oratorie. Ma se Quintiliano risuscitasse, credo che si meraviglierebbe assai di vedersi citato a proposito di corda da un Giureconsulto Tedesco.

Gl' indizii prossimi poi sono quelli, che si traggono dalla natura del delitto annunziato; quindi fanno almeno una prova *semipiena*. Varii sono i casi, nei quali s'ha questa pruova semipiena. I Giureconsulti sostengono di averla, allorchè per esempio, un solo testimonio maggiore di ogni eccezione, o pure molti non assolutamente *capaci* depongono senza esitare sul delitto; o pure quando due testimonii della stessa qualità attestano dell' indizio prossimo.

Tale è la teoria, e alla teoria è conforme la pratica de' nostri criminalisti.

Io voglio ben credere, che questa teoria sia sostenuta dalla ragione. Ma allorchè nel 1772. due testimonii in Lione deposero di aver veduto alcuni giovani portare fra canti e balli il cadavere d' una
don-

donzella da essi recentemente violata e assassinata, dimando se la deposizione di questi due testimonii, avvegnachè della stessa qualità, poteva indurre la pruova semipiena? No: alcuni giovani libertini possono bensì nel delirio d'una passione violare una fanciulla; possono bensì, dopo questo delitto, commetter l'altro di assassinarla, onde annientare la testimonianza del loro libertinaggio; ma non è così facile, che dopo tali replicate enormità si trattengano a cantare e a ballare sopra un cadavere grondante ancora d'un sangue da essi sparso. Questo eccesso di barbarie non è quasi in natura, e molto meno nella natura de' giovani libertini. Egli è dunque assai verisimile, che i due testimonii, deponenti un tal fatto, o sognarono, o furon calunniatori. Siccome però il caso non è assolutamente impossibile; quindi la giustizia, o per dir meglio, i Ministri della giustizia avrebber fatto ottimamente, prendendo dalla deposizione uniforme dei due testimonii non già una pruova semipiena, ma bensì un lume, onde scandagliare l'abisso di tanta iniquità.

Sappiate intanto che un solo degl'indizii prossimi basta per la tortura, per farvi cioè slogare le ossa delle spalle. Non può negarsi, che ciò non sia sommamen-

te consolante. In Londra dodici Giurati debbono decidere definitivamente del merito d' un' accusa. Fra noi un semplice indizio basta per tormentarvi anche innocenti.

Io non andrò più avanti in questo esame funesto del pari, che tremendo. Parmi d' avere abbastanza dimostrato che la nostra vita, il nostr' onore, la nostra libertà, le nostre sostanze dipendono unicamente il più delle volte dall' arbitrio di un Giudice. Anticamente si ricercavano i delitti, e i delinquenti per la strada delle arti magiche, dell' astrolabio, del salto del setaccio, e di altre simili bizzarrissime prove colle arti e colle scienze a noi venute dall' Asia. Tanto è vero, che in ogni tempo gli uomini sono stati lo scherzo della fortuna, e che i loro interessi i più preziosi sono stati costantemente annessi alle più frivole bagattelle!

O Giudici, che avete in mano il destino de' vostri simili, rammentatevi ch' è meglio salvare un colpevole, che tormentare o perdere un' innocente. Questa massima non è nuova; ma è bene ripeterla, finchè si veggia profondamente impressa nella testa, e più ancora nel cuore de' nostri criminalisti. Sì, gli uomini sono malvagi; ma i legislatori sono stati anche più barbari.

Io

Io apro il codice, in cui sono registrate quelle disposizioni sanguinarie, alle quali tanto impropriamente vien dato l'augusto nome di leggi criminali. Veggo l'innocente, e il reo confusi nella medesima prigione, cinti delle medesime catene, dividendo ugualmente la durezza d'un carceriere brutale, le impurità d'un atmosfera avvelenata, i disagi d'un luogo angusto, oscuro ed incomodo; miro pendenti alle mura ceppi, corde, mannaie: quale orribile apparato! Il cuore si serra; l'immaginazione si spaventa; e la penna mi cade di mano.



ALTRA LETTERA

DEL SIG.

FRANCESCO ZACCHIROLI

AL SIG. M.

FRANCESCO ALBERGATE

CAPACELLI.

PERMETTETEMI, che in quest' oggi io torni sulla nostra legislazion criminale: argomento interessantissimo, e degno dell' attenzione di tutti Filosofi.

Nulla per certo di più assurdo ed inconseguente della maniera, con cui fra noi s' instituiscono i processi. Cominciasi dal prestare orecchio alla deposizione di un prezzolato delatore; vale a dire d' un uomo, che spesse volte rendesi traditore di un segreto a lui confidato sotto il più sacro sigillo dell' amicizia, e ricevuto colle più solenni proteste del silenzio d' un uomo, che con ciò profana ogni santa legge; ch' è l' oggetto della pubblica esecrazione, e che con orrore e coll' ultimo disprezzo viene riguardato dagli stessi Ministri della giustizia, a cui egli in-
ten-

tende di servire. Questa deposizione ricevesi fra l'ombre e il mistero: altre simili spie impiegansi clandestinamente a verificare la prima denunzia, ed a raccogliere nuovi indizii. Si esaminan testimoni; ma sempre nella solitudine e nel silenzio. L'infelice accusato viene costituito egli stesso; ma solo, e in faccia a' suoi Giudici, la cui truce fisionomia accresce in lui quel turbamento, quel disordine d'immaginazione, in cui lo hanno gettato l'arresto, e lo squallor della carcere, e il timor de' tormenti, e l'incertezza crudele dell'esito della causa. Sembra, che tutta questa procedura sia stata inventata per istrappare una confessione qualunque, piuttosto che per verificare un delitto; per opprimere l'innocenza, piuttosto che per gastigare un reo. Noi chiamiam barbari i Goti, perchè nelle loro fabbriche ignoravan l'ordine dorico, e l'ordine jonico, ma questi barbari instituivano i loro processi all'aperto senz'alcuna di tante insidiose formalità. La nazione, il cielo, la natura intera eran presenti alla ingenua e signorile maniera, con cui da essi procedevasi a separare la verità dalla menzogna, e l'innocenza dal delitto.

Qual barbara legislazione non dee ella esser la nostra, in cui spesso spesso con-

ce-

cedesi di violare quanto con universal consenso è stato riputato inviolabile? I commentatori del codice, seguitati nella pratica, sostengono, che il salvocondotto perde ogni sua forza, allorchè contro l' accusato insorgono indizii sufficienti alla tortura. Come! Dunque alcune sciagurate conghietture, che casualmente combininsi insieme, scioglier potranno il Principe dalla sua promessa; saranno bastanti, perchè violata rimanga la pubblica fede; perchè un cittadino resti privato della sua libertà dopo di essere stato santamente assicurato, che questa libertà sarebbe rimasta intatta?

Qual barbara legislazione non dee ella esser la nostra, in cui sussiste la taglia; l' uso cioè della più abominevole proscrizione, che dalla sanguinaria vendicativa crudeltà sia mai stata inventata? I Magistrati, allorchè impongono la taglia, così dicono ad ogni cittadino: *Va e ricerca l' uomo, ch' è l' oggetto della nostra indignazione. Noi ti armiamo il braccio di un pugnale, e questo pugnale sia da te proditoriamente immerso nella schiena dell' infelice senza rispetto alcuno pel Sovrano, ne' cui Stati egli ha ottenuto un asilo: poi qua ritorna, e nelle tue mani tinte e fumanti ancora del sangue d' un tuo concittadino, d' un tuo amico, d' un tuo*
pa-

parente, forse del tuo fratello medesimo, noi riporremo il premio dell'omicidio: tu sarai ricco e nobile, perchè hai avuto il coraggio di essere un vile assassino. Or che pensare di una sì detestabil pratica, che scioglie ogni vincolo di società, che calpesta tutti i diritti delle genti, che incoraggisce al delitto, che premia la viltà, che nobilita l'infamia e il tradimento?

Io non ho coraggio, Sig. Generale, di proceder più oltre nell'esame di un codice, che i Cannibali medesimi arrossirebbero di aver dettato. E a che gioverebbe egli un esame più lungo? Ad accelerare, a maturar forse quella crisi felice, che da tanto tempo è l'oggetto de' voti di tutte le anime tenere ed oneste? Ma io destinato dalla provvidenza a riempire un impercettibil voto nella classe immensa di quegli oscuri cittadini, che non hanno alcuna influenza sui pubblici affari; io sento troppo bene, che le mie declamazioni non potranno giammai variar una sillaba del nostro codice penale. La timida voce della modesta ragione e dell'amorosa sensibilità rimarrà sempre soffocata dalle grida tumultuose della superba ignoranza, che vuol dominare, e dell'atroce barbarie, che tenta di opprimere. Urtar di fronte un pregiudizio con-

sacrato dalla successione de' secoli ; rovesciare un sistema di consuetudini , che per lunga serie di generazioni si diramarono di padre in figlio ; annientar l' idolo d' un errore tanto più venerato , quanto più antico ; indurre una rivoluzione nelle idee della massa universale , ciò non può essere , che l' opera della pubblica autorità . Allorchè il Czar Pietro il grande , per la prima volta disse *voglio* , e fece rader la barba ai Bojardi , egli gettò , forse senza sospettarlo , i principii della nuova grandezza del suo impero .

Noi siamo senza dubbio i discendenti de' Curii , de' Cammili , de' Fabii , degli Scipioni ; e allorchè questi eroi vincitori delle nazioni , e propagatori della nostra gloria , salivano in Campidoglio , noi sedevamo in faccia loro , e colla nostra sanzione davam forza alle leggi , con cui tutto il mondo conosciuto era governato . Ma i tempi hanno condotto un altr' ordin di cose . Di quell' antico prezioso privilegio non resta più che una trista e dolorosa rimembranza . Snervati sotto i primi Cesari , avviliti sotto gl' Imperatori successivi , oppressi dai Vandali , e dai Goti , abbrutiti sotto un giogo di ferro , istupiditi dal lung' uso di servire , cambiando padrone ogni dieci anni , perduta ogn' idea de' nostri diritti , ed estinto ogni
sen -

sentimento della nostra forza, tremanti in faccia ai nostri carnefici, non abbiám mai avuto coraggio di reclamare contro l'ingiustizia, e di disarmare la tirannia.

Ma come mai nacque ella cotesta legislazion mostruosa, e così opposta alle prime universali nozioni della giustizia, della equità, della beneficenza? La morale, e i grandi principii del diritto naturale variano essi forse col variare degli anni? No, io rispondo; ma questi principii medesimi, avvegnachè eterni ed immutabili, perdono o tutta, o gran parte della loro forza, qualora con essi sono in opposizione le passioni violente, e l'ignoranza, che non sa analizzare i rapporti delle cose.

Gettiamo, Sign. Generale, un rapido sguardo sui tempi, nei quali venne formata quella compilazione di leggi, che oggi ancora dispongono del nostro onore, delle nostre vite, delle nostre sostanze, della nostra libertà. Quai tempi d'orrore e di tenebre! Avvolta l'Europa nella più profonda ignoranza, smarrito il gusto delle belle arti, soffocato il seme di quelle sensazioni deliziose, che risultano all'aspetto de' grandi capi d'opera della scultura e del pennello, bandite le lettere, perduta colla libertà personale l'altra libertà ancor più preziosa delle mentali facoltà,

tut-

tutta la dottrina di que' tempi infelici e-
 rasi ricoverata presso alcuni Monaci igno-
 ranti del pari che ignorati, i quali altro
 in fin non sapevano, che leggere, scri-
 vere, e disputare sopra argomenti inin-
 telligibili. L'arti e le scienze ebber con
 noi comune la stessa sorte. La filosofia
 abbellita ne' versi di Lucrezio, l'eloquen-
 za, la politica, la morale cotanto subli-
 mi in Cicerone, la poesia tanto grande
 in Virgilio, tanto tenera e voluttuosa in
 Orazio, e in Catullo, tutto fu inghiot-
 tito dal torrente delle nuove combinazio-
 ni; e pochi anni bastarono per eclissare
 intieramente lo splendore del brillante ed
 illuminato secolo di Augusto.

Per l'altra parte egli era lungo tempo,
 dacchè il Romano impero non aveva ve-
 duto sul suo trono, che una serie quasi
 mai non interrotta di libertini, o di fu-
 riosi coronati. Il vizio dal trono circolò
 ne' sudditi; passaggio naturale, facile, ra-
 pido. La corruzione e il contagio furono
 universali. I Caracalla, gli Eliogabali, i
 Comodi, e tanti altri mostri feroci a-
 vevan fatto obbliare le pacifiche e mode-
 ste virtù di Tito, di Trajano, degli An-
 tonini. Siccome per lo spazio di molti
 anni non erasi veduta, almeno in un cer-
 to punto luminoso, un'azione eroica, un
 tratto virtuoso; quindi dalla generalità
 del

del popolo non sapevasi neppure, che dir volessero i nomi di virtù e di eroismo.

Come dunque era egli possibile, che in questi tempi formar si potesse un sistema di giusta ed equa legislazione? Come mai fino al giorno di jeri non si è egli sentito, che in tanta notte d'idee, e in tanta sedizione di affetti confuse sommamente dovevan essere le nozioni del giusto e dell'ingiusto? I delitti, le atrocità, gli orrori, che giornalmente commettevansi, generarono assai naturalmente la persuasione, che necessario fosse un estremo rigore. Si credette di prevenire i grandi misfatti gastigando con sanguinaria severità le piccole colpe: politica fatale del pari che inutile, nata dalla poca cognizione del cuore umano! Quindi nessuna proporzione fra i delitti, e le pene; quindi tutto fu misurato al termometro della ferocia e della inumanità. Il codice penale parve ispirato dal cuor crudele di un carnefice, anzi che dettato dalla tranquilla ragione di un sensibile legislatore. Noi perdemmo allora il diritto di rinfacciare alla Grecia il codice, che Dracone aveva scritto col sangue.

In questa forma noi siam passati dalla condizione di uomini liberi e indipendenti allo stato miserabile di sudditi e di servi.

vi. Ma questo passaggio non si fece ad un tratto. Fu d'uopo un lungo tratto di tempo, e un infinito concorso di circostanze per degradarsi a questo segno. Il sentimento della libertà è uno de' primi e de' più cari, che la natura abbia scolpiti ne' nostri cuori. Il bisogno di vivere uniti, fu cagione, che ogni individuo sacrificar dovesse una porzione della libertà propria per poter tranquillamente godere dell'altra porzione, ch'egli erasi riserbata. Dovette costar moltissimo ai primi nostri padri questo sacrificio fatale e necessario; ma questo fu il primo passo verso la servitù. I loro discendenti, nati in società, nacquerò privi dell'assoluta naturale indipendenza. A poco a poco questa privazione divenne maggiore; perchè quelli, nelle mani di cui era stato affidato il deposito della pubblica autorità, poterono impunemente tentare di ampliarne i confini; quindi la servitù divenne più grave e più estesa. A misura poi, che le società si fecero numerose, gli uomini divennero sempre più schiavi. Moltiplicandosi i rapporti sociali si moltiplicarono i bisogni: si crearon arti, scienze, e piaceri. Nella folla delle nuove idee secondarie si perdettero le idee primitive di quel che dovevamo a noi stessi; e nell'urto de' sentimenti fattizii

ri-

rimase oppresso, e per così dire soffocato il sentimento della nostra libertà. Il conservarne quella porzione, che rimaneva, costò pena e travaglio. L' uomo naturalmente pigro e neghittoso, cominciò a pensare di disfarsi di un bene, che riusciva pesante, e che sembrava inutile. Così una giovane bellezza, stanca d' una incomoda virtù, si abbandona al seduttore; e per non morire di noja, elegge di vivere nell' obbrobrio e nel disonore. L' istoria di tutti i popoli ci mostra esser questo il cammino ordinario della natura. Io non ardirò affermare, come Gian-Giacomo, che la società, le arti e le scienze abbian corrotta la nostra virtù; dirò soltanto, che ci hanno privati della nostra libertà.

Ma se la tirannia abusò della forza, non per questo la natura cessò di reclamare i suoi diritti. Le private, ma universali ed eterne lagnanze provarono in ogni tempo, che gli uomini mal soffrivano una condizione, per cui non erano stati creati. Si sentì sempre la necessità d' una riforma, come che gli oppressi non avesser coraggio di chiederla, e il dispotismo abborisse di offerirla. E' stato d' uopo, che passino molti secoli, prima che si trovi un Filosofo assai ardito per mostrare agli uomini, che il danzare col-

le catene ai piedi è l' eccesso dell' avvili-
 mento e della degradazione. Il generoso ,
 il benefico Marchese Beccaria (nome sem-
 pre sacro e rispettabile a tutti i buoni)
 è stato fra noi in politica quel , che Car-
 tesio fu in filosofia. Egli , seguendo i
 principj luminosi di Montesquieu , e dan-
 do ai medesimi tutta l' estensione , di cui
 eran suscettibili , allorchè sviluppati fos-
 sero da un genio profondo , pensatore , e
 sensibile , ha dipinto la tirannia coi più
 tetri colori , ha dimostrato la fallacia del-
 le pruove , che nei giudizi si mettono in
 uso per rilevare la verità , ha fatto sen-
 tire la necessità di proporzionar la pena
 ai delitti ; in una parola ha sostenuto i
 grandi , e preziosi interessi dell' umanità .

Ecco in breve , Sign. Generale , l' isto-
 ria della nostra legislazione , e della no-
 stra servitù , ecco il periodo , a cui la
 giurisprudenza criminale è stata condotta .
 I tempi sono oggi ad una savia riforma
 tanto favorevoli , quanto contrarii lo era-
 no alla compilazione di un codice i seco-
 li della barbarie , e della ignoranza . La
 Filosofia , che si asside sui troni ; quel-
 lo spirito universale di fraternità e di bene-
 ficenza , che anima in generale tutti gl'
 individui della spezie ; la perfetta cogni-
 zione dei doveri dell' uomo , e delle va-
 rie sue relazioni corrispondenti ai varii
 og-

oggetti, da cui è circondato: tutto sembra, che annunzi vicinamente una legislazione più dolce, più umana, più ragionata.

Allorchè giugnerà questa Epoca avventurosa (forse non la vedremo nè voi, nè io: tanto è vero, che gli stessi più utili stabilimenti hanno bisogno della lenta successione de' tempi!) io son certo, che i nuovi Legislatori correggeranno gli strani abusi, che hanno fin qui regolato il nostro destino; che stabiliranno una esatta proporzione fra la colpa, e il gastigo, e che più che di punire il delinquente, cercheranno di prevenire il delitto. Questo è, a parer mio, il punto, l'oggetto più importante d'una saggia Legislazione. A che, per esempio, vietare il duello, e stabilire una legge d'infamia contro i duellisti, allorchè questa frenetica demenza è sostenuta dal suffragio della nazione; allorchè il popolo si ostina a riguardar come infame chi ricusa un duello; allorchè chi ricusando di battersi, e in tal forma servendo alla legge, resta per sempre disonorato nell'animo de' suoi concittadini, viene escluso da ogni onesta società, è riguardato con tutti i contrassegni del più vivo disprezzo? Perchè piuttosto non correggere nella nazione quest'assurda maniera di pensare? Perchè alla legge, con cui resta dichiarato infame

me il duellista, non si aggiugnè un pubblico segno di dionore? Io ardirei di scommettere, che se coloro, che hanno la mania di riporre la loro ragione sulla punta della spada, fossero obbligati a passeggiare per la Città a man sinistra del carnefice, e ricevere da lui uno schiaffo sopra un alto catafalco eretto sulla pubblica piazza; io, dissi, ardirei di scommettere, che costoro così solennemente infamati cesserebbero di essere risguardati come eroi dalla imbecille moltitudine, il cui voto, comechè di moltitudine imbecille, prepondererà sempre alla severità dei Giudici, e alla forza del gastigo. Ma fintantochè si lascerà, che la pubblica opinione sia in contraddizione colle leggi, fintantochè il popolo penserà in un modo, e i Magistrati in un altro; le leggi, per quanto eccellenti esser possono; non otterranno giammai il fine, che si propongono: la severità troverà sempre trasgressori da punire; ma la legge non avrà renduto migliore neppure un cittadino.

Io qui finisco, Sign. Generale, questa lunga mia lettera sopra una materia, a ragionar della quale voi stesso mi avete condotto colle vostre dimande. Ho cercata la verità di buona fede; e mi stime-
rei fortunato, se creder potessi di averla trovata. Ma se io mi sono ingannato,
egli

egli è certo, che non ho tentato d'ingannarvi; è certo, che io meriterò, che voi diciate di me, come un gran Ministro diceva dell' Abate di S. Pierre: *Egli è un uomo buono, che vaneggia.*

Merito ancora, che voi siate persuaso, che io sono uno di quelli, che vi stimano, e che vi amano il più, e che pochi amici contar potete al par di me teneri e rispettosi.





A V V I S O
A L P U B B L I C O
S O P R A
L I P A R R I C I D I I I M P U T A T I
A I C A L A S , E A I S I R U E N .

DUE accuse di Parricidio successero in Francia per motivo di Religione in un anno stesso, e due famiglie furono giuridicamente sacrificate dal Fanatismo.

Il pregiudizio istesso, che distendeva Calas sulla ruota a Tolosa, strascinava parimenti al patibolo l'intera Famiglia dei Siruen in una giurisdizione dell' istessa Provincia, e il medesimo difensore dell' innocenza il celebre Sign. Elia di Bonion Avvocato del Parlamento di Parigi, che ha difeso i Calas, ebbe altresì a difendere i Siruen con una scrittura sottoscritta da molti Avvocati: Scrittura, che dimostra, che il Giudicio contro i Siruen è ancora più assurdo del decreto contro i Calas.

Ecco in poche parole il fatto; il racconto di esso servirà d'istruzione per gli stranieri, che non avranno potuto leggere l'esposizione dell' eloquente Sig. de
Bo-

Bonion, e convincerà ogn'uno, esserci dei Giudici, e dei Ministri, che non ammettono altro Codice che quello, che loro suggeriscono l'avarizia, e l'ignoranza, malgrado le Leggi, l'occhio vigile de' Sovrani, e i doveri all'umanità.

Nel 1761. in tempo che la Famiglia protestante dei Calas era tra i ferri, accusata d'aver assassinato Marc' Antonio Calas, che si supponeva volesse abbracciare la religione Cattolica, accadde, che una figlia del Sig. Paolo Siruen Commissario a Terrico del paese di Castres, fu presentata dalla sua Governante al Vescovo di Castres. Intendendo il Vescovo che questa Donzella era di Famiglia Calvinista, la fa rinchiudere a Castres in una specie di Convento, che si chiama la Casa delle Reggenti. Viene ammaestrata con sommo rigore questa Giovine nella Religione Cattolica: essa non resiste a tanto peso: diviene pazza: esce dalla sua prigione, e qualche tempo dopo va gettarsi in un pozzo in mezzo della Campagna lontano dalla Casa di suo padre verso un Villaggio nominato Mazamet. Avvertito il Giudice del Villaggio, bentosto ragiona così: Si sta per arruotare a Tolosa Calas, e abbruciare sua Moglie, che senza dubbio hanno impiccato il loro Figlio, per timore che non andasse alla

messa. Io non farò cosa sconvenevole coll' esempio de' miei Superiori, facendo altrettanto dei Siruen, che senza fallo hanno annegata la loro Figlia per la ragione medesima. E' vero ch' io non ho alcuna prova che il Padre, la Madre, e le due Sorelle di questa Giovane l'abbiano assassinata; ma sento pur a dire che non vi sono prove maggiori contro i Calas; così io non rischio niente. Forse sarebbe troppo per un Giudice di Villaggio il ruotare, e l'abbruciare, ma io credo essere un' opera buona d' impiccare tutta una Famiglia Ugonotta. Le mie applicazioni poi si compenseranno sopra i loro beni confiscati. Per maggior sicurezza questo fanatico imbecille fa visitare il Cadavere da un medico, così dotto in Fisica, come il Giudice in Giurisprudenza.

Il Medico sorpreso di non trovar lo stomaco della Giovane riempito d' acqua, e non sapendo che è impossibile che l' acqua entri in un Corpo, da cui l' aria non può sortire, conclude che la Giovane era stata accoppata prima, ed in seguito gettata nel Pozzo. Un divoto del villaggio va a deporre che tutte le Famiglie Protestanti così sono solite di fare.

Finalmente dopo molte procedure al-
tret-

trettanto irregolari, quanto i ragionamenti erano assurdi; il Giudice decreta l'arresto del Padre, della Madre, e delle Sorelle della defunta.

A questa nuova pervenuta providamente a Siruen, fa egli radunare gli amici suoi. Tutti son certi della sua innocenza, ma la disgrazia dei Casas riempieva tutta la Provincia di terrore. Essi consigliano i Siruen di non esporsi alla follia del fanatismo: egli fugge con sua moglie, e sue Figlie in una stagione assai rigida. Questa truppa di sventurati è in necessità di attraversare a piedi delle montagne coperte di neve. Una delle Figlie di Siruen maritata da un anno, partorisce priva d'assistenza per la strada in mezzo a' ghiacci. Fa d'uopo così moribonda com'è, che trasporti il Figlio semivivo tra le braccia.

Finalmente una delle prime nuove, che questa famiglia intende, quando fu in luogo di sicurezza, è, che il Padre e la Madre sono condannati all'ultimo supplizio, e che le due sorelle dichiarate egualmente colpevoli, sono bandite a perpetuità, che i loro Beni son confiscati, e che a loro non resta più al mondo, che l'obbrobrio, e la miseria. Questo è ciò che si può vedere più diffusamente nel capo d'opera del Sig. di Bonion, con le pro-

prove complete della più pura innocenza, e della più detestabile ingiustizia.

La Provvidenza, che ha permesso, che li primi esperimenti, che hanno prodotta la giustificazione di Calas morto su la ruota in Linguadoca, venissero dal fondo delle montagne, e dai deserti vicini agli Svizzeri; ha voluto ancora che la giustificazione di Siruen partisse dalla stessa solitudine. Li figli di Calas vi si rifugiarono. La famiglia di Siruen vi ricercò nel tempo stesso un asilo. Gli uomini compassionevoli, e veramente religiosi, che hanno avuta la consolazione di assister queste due sventurate famiglie, e che furono i primi a rispettare i loro disastri, e la loro virtù, non poterono allora far presentar delle suppliche per li Siruen, come per li Calas; perchè il processo Criminale contro i Siruen fu formato più lentamente, e durò più lungo tempo. E poi una Famiglia errante, 400. miglia lontana dalla sua Patria, bersaglio dell' afflizione, e della miseria, come poteva ricuperar i documenti necessarii per la sua giustificazione? Cosa poteva fare il Padre oppresso, una moglie moribonda, e che effettivamente è morta dal suo dolore, e due Figlie del pari sventurate che i loro genitori? Bisognava domandar giuridicamente la

la copia del loro Processo, usare forse le formalità necessarie, ma di cui l'effetto molte volte è l'oppressione dell'innocente, e del povero. Non lo permettevano punto i loro Parenti, anzi intimoriti, non osavano nè meno di scrivere ad essi. Tutto ciò che questa Famiglia potè rilevare in un Paese straniero, si fu, ch'essa era stata condannata al supplicio nella sua Patria. La sagacità di quel Giudice, che fu il loro Satellite, mille difficoltà aveva suscitate per proscrivere le facilità tutte, che conciliar potessero il conseguimento d'ogni minima prova Giuridica in loro favore.

Per qual fatalità egli è sì facile l'opprimere, e sì difficile il soccorrere? Non sonosi potute dunque impiegar per li Siruen le istesse forme di Giustizia, di cui si fece uso per li Calas, perchè i Calas erano stati condannati da un Parlamento, ed i Siruen non lo furono che da un Giudice subalterno, la sentenza del quale è soggetta all'apello a quell'istesso Parlamento? Noi non ripeteremo qui punto di ciò che ha detto l'eloquente e generoso Sig. di Bonion: ma avendo considerato quanto la Causa di questi due sventurati sia strettamente congiunta all'interesse del genere umano, abbiamo anco creduto che sia dello stesso interesse l'attaccare nella
sua

sua sorgente il fanatismo, che l'ha prodotta. Non si tratta, che di due oscure famiglie, ma quando la creatura la più abietta muore dallo stesso contagio, che ha lungamente devastata la Terra, essa avverte il Mondo intiero, che questo veleno ancora sussiste. Tutti gli uomini devono star all'erta, e se vi è qualche medico, deve cercare i rimedii, che possono i principii della mortalità universale distruggere, non favorire. Noi raccomandiamo a' Principi questa massima necessaria, e ci rivolgiamo al Pubblico a non cessare dall'impegno di procurarle mai sempre la Regia protezione.



A-



A N E D D O T O
CONCERNENTE
L'ORIGINE DEL TRATTATO
D E I D E L I T T I
E
D E L L E P E N E .

Poco tempo dopo l'atroce caso occorso in Francia alla sventurata famiglia dei Calas, gli Enciclopedisti inorriditi del suo supplicio, scrissero a Milano ad un loro corrispondente, che questo era il momento di prorompere in una giusta invettiva sul rigore delle pene, e sull'intolleranza. Il Commissionato con la lettera del Secretario enciclopedico alla mano, si portò dal Sig. C. V. nella cui casa tenevasi allora l'assemblea letteraria, che è stata lungo tempo conosciuta in Italia sotto il nome dell'assemblea del Caffè, ed espose il suo incarico. Tutti applaudirono alla proposta, e fu fatto circolare lo scritto. Il Sig. C. Presidente attuale del Consiglio supremo delle Finanze, e Commercio del Milanese, il protettore L. e tutti li Letterati, che servivano quella Società, s'a-
ni-

nimarono a gara a dimostrare il proprio desiderio per l'esecuzione di un tale progetto; ma più degli altri si distinse in ciò il Sig. Marchese B, e si esibì in appresso a comporre un trattato, che valesse a moderare il rigore, a pesare l'importanza della vita dell'uomo, ed a suggerire il giusto equilibrio della Pena, colla qualità del Delitto. Ebbe l'approvazione e l'applauso di tutti, e tutta l'assemblea se gli offerse di prestare, se vi abbisognassero, le proprie sollecitudini alla compilazione dell'Opera.

Questa fu terminata, fu giudicata con pieno metodo; e con ordine, e da tutto Milano perciò celebrata. Il P. F. la spedisce al Sig. Alembert a Parigi, che risponde averla scorsa rapidamente, ma che contuttociò la ritrovava di sommo merito. Passò poi di mano in mano a tanti altri Filosofi, e tutti si facevano un dovere di lodarla, come una produzione d'un genio benefico e sublime, e come un raro modello dell'azione, e della ragione, ispirata dall'umanità all'eloquenza.

Vi fu poi chi propose tradurla dall'Italiano, e fu convenuto dagli altri, che non avrebbe in verun conto pregiudicato all'originale. Comparve anco alla luce la traduzione, e il nome dell'illustre Autore fu festeggiato da tutta la Francia. Fi-

no

no ne' suoi sogni filosofici Mercier l'ha encomiata, e mostrò stupore che questa severa, e sublime voce sortisse dal fondo dell' Italia. Non mancarono spiriti torbidi, e mal inclinati, che s'opposero ai principj fondamentali dell' opera, con una mal pretesa dottrina. Un fanatico claustrale ne fece una critica assurda, e ingiuriosa, cui fu risposto con uno scritto anonimo, ma con molto spirito, e precisione. Voltaire coi suoi commentarj la encomiò portandola alle stelle; e la società di Berna le decretò il premio, ch' ella accordava allora alla miglior dissertazione sopra un soggetto proposto: e solamente per questa Opera e per gli Dialoghi di Focione, fece quell'eccezione, che giustamente meritavano.

Il fatto di Siruen sopravvenne a quello di Calas: tutta la nazione era commossa, e il libro del B. fu riguardato come una difesa indiretta di quegli infelici sacrificati. Un tale sublime trattato è debitore realmente al suo solo merito dell' accoglienza strepitosa, che le nazioni le hanno fatto. Ben se gli può dare il titolo con giustizia di, Supplemento allo Spirito delle Leggi.

Fine del Tomo Primo.

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

14/10/1911

